




PAT 2009 **COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE**



Piano di Assetto del territorio
Piano Regolatore Comunale LR 11/2004

NORME TECNICHE



Elaborato 33

INDICE

Titolo I: Norme Generali	5
Art. 1 - Finalità, obiettivi generali, contenuti.....	5
Art. 2 – Elaborati del P.A.T.	6
Art. 3 – Efficacia ed attuazione.....	8
Titolo II: Istituti giuridici e strumenti	9
Art. 4 –Perequazione urbanistica.....	9
Art. 5 –Credito edilizio	11
Art. 6 –Compensazione urbanistica.....	13
Art. 7 – Direttive e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica, compensazione e credito edilizio.....	14
Art. 8 – Schede progettuali del Piano degli Interventi.....	16
Art. 9 – Schede Puntuali.....	18
Art. 10 – Accordi tra soggetti pubblici e privati.....	19
Titolo III: Norme di tutela	20
Parte I: Vincoli	20
Art. 11 – Vincolo paesaggistico	20
Art. 12 – Vincolo monumentale	21
Art. 13 – Siti di Interesse Comunitario	23
Parte II: Pianificazione di livello superiore	24
Art. 14 – Piano di Area quadrante Europa.....	24
Art. 15 – Ambiti Naturalistici di livello regionale	25
Art. 16 – Zone Umide	26
Art. 17– Centri storici	27
Art. 18 – Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I.	28
Parte III: Altri elementi e fasce di rispetto	30
Art. 19 – Idrografia.....	30
Art. 20 – Rispetto idraulico	31
Art. 21 – Depuratori	32
Art. 22 – Cave.....	33
Art. 23 – Viabilità	34
Art. 24 – Elettrodotti.....	35
Art. 25 – Metanodotti	36
Art. 26 – Cimiteri.....	37
Art. 27 – Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico	38
Art. 28 – Allevamenti zootecnici	40
Art. 29 – Area a rischio di incidente rilevante	41
Parte IV: Altre norme di tutela	42
Art. 30 – Suolo, sottosuolo e acque.....	42
Art. 31 – Inquinamento luminoso e acustico.....	43
INQUINAMENTO LUMINOSO	43
INQUINAMENTO ACUSTICO	44
Titolo IV: Invarianti	45
Art. 32 – Invarianti di natura geologica	45
Art. 33 – Invarianti di natura idrogeologica	46
Art. 34 – Invarianti di natura paesaggistica.....	47
Art. 35 – Invarianti di natura ambientale	48
Art. 36 – Invarianti di natura storico-testimoniale e architettonica	49
Titolo V: Fragilità	54
Art. 37 – Compatibilità geologica.....	54
Art. 38 – Aree soggette a dissesto idrogeologico	56
Art. 39 – Aree comprese tra argini maestri e corso d'acqua dei fiumi e nelle isole fluviali.....	57

Titolo VI: Norme Specifiche	58
Art. 40 – Edilizia Residenziale Pubblica	58
Art. 41 – Bioedilizia.....	59
Titolo VII: Prescrizioni e direttive per la formazione dei P.I.	60
Art. 42 – Norme specifiche per il P.I.	60
Art. 43 – Individuazione degli A.T.O.	62
Art. 44 – Azioni strategiche: aree di urbanizzazione consolidata.....	63
Art. 45 – Azioni strategiche: edificazione diffusa	64
Art. 46 – Azioni strategiche: area agricola.....	66
Art. 47 – Azioni strategiche: linee preferenziali di sviluppo insediativo e limiti fisici alla nuova edificazione	67
Art. 48 - Azioni strategiche: Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza.....	69
Art. 49 – Azioni strategiche: infrastrutture per la mobilità'	70
Art. 50 - Contesti figurativi dei complessi monumentali	71
Art. 51 - Aree di riqualificazione e riconversione	72
Art. 52 – Valori e tutele	73
Art. 53 – Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla VAS	74
Art. 54 – Ambito per la formazione e fruizione delle aree di valenza paesaggistico ambientale	77
Art. 55 – Rete ecologica	78
Art. 56– Criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive	81
Titolo VIII: AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI	83
Art. 57 – Dimensionamento	83
Art. 58 – A.T.O. 1 - Ronco all'Adige, Scardevara	84
Art. 59 – A.T.O. 2 - Canton.....	86
Art. 60 – A.T.O. 3 - Albaro	88
Art. 61 – A.T.O. 4 - Tombazosana.....	90
Art. 62 – A.T.O. 5 - Agricola Est	92
Art. 63 – A.T.O. 6 - Agricola Ovest	94
Art. 64 – A.T.O. 7 -Agricola delle ex-cave	96
Art. 65 – A.T.O. 8 - Fiume Adige	98
Titolo XIX: Norme finali, transitorie e di salvaguardia	100
Art. 66 – Approvazione del P.A.T.	100
Art. 67 – Misure di salvaguardia	101
ELENCO ABBREVIAZIONI	102
ALLEGATO A: sussidi operativi	103
Sussidio A - Riduzione del sovraccarico della rete idrografica minore: azioni possibili in ambito urbano	104
Sussidio B - Sistemi di depurazione	105
Sussidio C - Percorsi urbani ed extra urbani per la costruzione di una rete itinerante.....	107
Sussidio D - Regole costruttive per il risparmio energetico	109
Sussidio E - Regolamentazione delle attività agricole	112
Sussidio F - Indicazioni per il corretto inserimento paesaggistico dei nuovi insediamenti	115
ALLEGATO B: PRONTUARIO DEL VERDE	116
Introduzione	117
1. Ambiti di Paesaggio	118
A - I corridoi ecologici primari	118
B - I corridoi ecologici secondari.....	118
C - I campi aperti	118
D - Le aree urbane e periurbane	118
2. Unità morfologiche/ambientali verdi	119
A – Interpodereale:	119
B - Corsi d'acqua:	119
C - Emergenze isolate:	119

D - Strade e percorsi:	119
3. Schemi tecnici per la piantumazione delle unità morfologiche/ambientali verdi	120
A – Interpodereale	120
B – Corsi d’acqua	124
C – Emergenze isolate	126
D – Strade e percorsi.....	128
4. Indicazioni gestionali generali	132
A - Cure colturali nel quinquennio successivo all'impianto	132
B - Norme di governo e di trattamento dell'impianto.....	132
NOTA ADEGUAMENTO ELABORATI ALLE DECISIONI ASSUNTE DALLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL	133
.....	133
TAVOLA GEOLITOLOGICA.....	133
TAVOLA GEOMORFOLOGICA.....	133
TAVOLA IDROGEOLOGICA.....	133
TAVOLA USO DEL SUOLO	133
CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	133
CARTA DELLE INVARIANTI.....	134
CARTA DELLE FRAGILITÀ	134
CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ.....	134

TITOLO I: NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ, OBIETTIVI GENERALI, CONTENUTI

1. Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Ronco all'Adige norma le trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio del Comune di Ronco all'Adige in attuazione alle prescrizioni e alle direttive della L.R. 11/2004 avendo come finalità la salvaguardia e la tutela del territorio in tutte le sue declinazioni.
2. In applicazione della normativa nazionale e regionale vigente e ai Piani di carattere sovraordinato (regionale, provinciale e di settore), e secondo gli obiettivi del Documento Preliminare approvato dalla Giunta Comunale e sottoscritto dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Verona, il P.A.T. detta regole di applicazione per le trasformazioni del suolo, dell'edificato consolidato, delle infrastrutture e dell'ambiente naturale. Il P.A.T. detta regole e limiti cui deve attenersi il Piano degli Interventi (P.I.) di attuazione dello stesso.
3. In sede di formazione del primo PI ai sensi dell'art. 18 della LR n. 11/2004 l'amministrazione comunale, rapportandosi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali, ed in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato, provvede quanto meno ad estendere la trattazione disciplinare a tutto il territorio comunale al fine di delineare un quadro di coerenza per l'applicazione dei nuovi istituti giuridici e dei progetti di riqualificazione, anche in rapporto alle principali finalità della legge. L'operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del P.A.T. potrà in seguito avvenire per fasi successive, attraverso varianti al P.I. che predispongano l'attuazione dello scenario di sviluppo per parti limitate di territorio e/o per temi. In ogni caso ogni variante al PI è tenuta ad operare nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal PAT e non può compromettere le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del PAT stesso.
4. Il PI, in conseguenza del dettaglio di scala e al fine di consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà discostarsi dai perimetri delineati dal PAT per le Aree di Urbanizzazione Consolidata alle seguenti condizioni:
 - che, in sede di PI, siano rispettati il limite quantitativo di SAU trasformabile determinato dal PAT e il dimensionamento complessivo previsto per l'ATO di appartenenza;
 - siano tenute in debita considerazione le aree interessate da "vincoli", "invarianti", "fragilità" e dalla "rete ecologica" del PAT;
 - che lo scostamento sia esclusivamente funzionale al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione dei margini degli insediamenti.
5. Tali scostamenti dovranno naturalmente avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, impedendo e/o controllando la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra aggregati insediativi, la "fusione" tra gli stessi, e avendo soprattutto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.¹

¹ Articolo modificato a seguito parere VTR Argomento n. del 27/01/2011.

ART. 2 – ELABORATI DEL P.A.T.

1. Gli elaborati costitutivi del P.A.T. sono

ELABORATI CONOSCITIVI

ELABORATI GRAFICI

- Elab. 01. Tav. 1.1 Pianificazione Superiore – Quadro regionale
- Elab. 02. Tav. 1.2 Pianificazione superiore – Quadro provinciale
- Elab. 03. Pianificazione superiore – Piano di Tutela delle Acque
- Elab. 04. Pianificazione superiore – Piano d'Area Quadrante Europa

- Elab. 05. Tav. 2.1 Formazione storica scala 1:25.000

- Elab. 06. Tav. 3.1 Uso del Suolo scala 1:10.000
- Elab. 06 bis. Tav. 3.1 bis Superficie Agricola Utilizzata scala 1:10.000
- Elab. 07. Tav. 3.2 Paesaggio scala 1:10.000
- Elab. 08. Tav. 3.3 Fotointerpretazione scala 1:25.000
- Elab. 09. Tav. 3.4 Sistemi ecorelazionali scala 1:10.000
- Elab. 10. Tav. 3.5 Carta degli elementi agricoli produttivi strutturali scala 1:10.000
- Elab. 11. Tav. 3.6 Evoluzione storica paesaggio agrario scala 1:25.000
- Elab. 12. Tav. 3.7 Tipo dei suoli e capacità d'uso dei suoli scala 1:10.000

- Elab. 13. Tav. 4.1 Geomorfologica scala 1:10.000
- Elab. 14. Tav. 4.2 Geolitologica scala 1:10.000
- Elab. 15. Tav. 4.3 Idrogeologica scala 1:10.000

- Elab. 16. Tav. 5.1 Pianificazione in atto – Mosaico PRG Comuni limitrofi scala 1:20.000
- Elab. 17. Tav. 5.2 Stato di attuazione del PRG scala 1: 7.500

- Elab. 18. Tav. 6.1 Infrastrutture – Infrastrutture per la mobilità scala 1:10.000
- Elab. 19. Tav. 6.2 Infrastrutture – Infrastrutture a rete scala 1:10.000

ELABORATI DESCRITTIVI

- Elab. 20. Rapporto ambientale parte 1 Quadro Conoscitivo
- Elab. 21. Relazione Geologica
- Elab. 22. Relazione sullo stato agroambientale del paesaggio

ELABORATI INFORMATICI

- Elab. 23. DVD. 1 Quadro Conoscitivo

ELABORATI PROPOSITIVI E DI VALUTAZIONE

ELABORATI GRAFICI

– Elab. 24.	Tav. 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale	scala 1:10.000
– Elab. 25.	Tav. 2 Carta delle invarianti	scala 1:10.000
– Elab. 26.	Tav. 3 Carta delle fragilità	scala 1:10.000
– Elab. 27.	Tav. 4 Carta delle trasformabilità	scala 1:10.000

ELABORATI DESCRITTIVI

- Elab. 28 Dossier partecipazione
- Elab. 29 Valutazione di incidenza
- Elab. 30 Compatibilità idraulica
- Elab. 31 Rapporto ambientale parte 2 Valutazione e sostenibilità
- Elab. 31 bis Sintesi Non Tecnica
- Elab. 32 Relazione
- Elab. 33 Norme Tecniche

Tra gli elaborati costitutivi del P.A.T., come elencati al precedente comma 1 del presente articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti:

- | | |
|--|----------------|
| – Tav. 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale | scala 1:10.000 |
| – Tav. 2 Carta delle invarianti | scala 1:10.000 |
| – Tav. 3 Carta delle fragilità | scala 1:10.000 |
| – Tav. 4 Carta delle trasformabilità | scala 1:10.000 |
| – Norme tecniche | |
2. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l’errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l’applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.
 3. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la coerenza delle relative norme di tutela.
 4. Le indicazioni grafiche contenute nella citata tav. 4 Carta delle trasformabilità non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.²

² Articolo modificato a seguito parere VTR Argomento n. del 27/01/2011.

ART. 3 – EFFICACIA ED ATTUAZIONE

1. Il Piano Regolatore Generale vigente di cui alla L.R. 61/1985 approvato con delibera Giunta Regionale 596 del 10.02.1987 e successive Varianti, all'entrata in vigore del presente P.A.T., assume valore di P.I. per le norme non in contrasto con le presenti N.T..

TITOLO II: ISTITUTI GIURIDICI E STRUMENTI

ART. 4 – PEREQUAZIONE URBANISTICA

1. La perequazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si persegue l'equa e uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.
2. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.
3. Il P.A.T. stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.
4. La perequazione urbanistica si concretizza attraverso la cessione di aree al Comune. Il P.I. definisce la quota di aree da cedere al Comune sulla base dei criteri definiti nel seguente articolo. Nell'area di cessione non possono essere incluse le aree a standard primario come definite dagli atti di indirizzo della LR 11/2004. Modalità diverse da quelle specificate al presente comma potranno essere definite dal Comune al fine di assumere nel P.I. proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico senza procedere ad una variante al P.A.T., previa la predisposizione di un P.U.A. che assuma i contenuti e l'efficacia di un Programma Integrato di cui all'Art. 16 della L. 17 febbraio 1992, n. 179.
5. Le aree cedute al Comune potranno essere utilizzare dallo stesso per:
 - a) realizzazione di Opere Pubbliche;
 - b) realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica;
 - c) reimmissione nel libero mercato per ricavarne un equo ritorno economico finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche;
 - d) trasferimento dei diritti edificatori generati dalle compensazioni e dal credito edilizio di cui ai successivi artt. 5, 6, 7.
6. L'Amministrazione Comunale può concedere la monetizzazione delle aree cedute ai fini perequativi sulla base del principio dell'equivalenza del valore delle stesse finalizzando i ricavi alla realizzazione di opere pubbliche.
7. Il P.A.T. prevede l'attuazione dell'istituto della perequazione urbanistica attraverso:
 - a) il Piano degli Interventi (P.I.);
 - b) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.);
 - c) i Comparti Urbanistici;
 - d) gli atti di programmazione negoziata.
8. Il P.I. individuerà le aree interessate dalla perequazione urbanistica e definirà i parametri urbanistici e la quota di aree da cedere al Comune sulla base:
 - a) degli indirizzi e prescrizioni riportati nelle presenti Norme Tecniche (N.T.);
 - b) delle condizioni di fatto inerenti la localizzazione e le qualità specifiche delle singole aree articolate in:
 - aree già destinate a usi urbani a maggiore o minore densità;
 - aree già destinate alle attività produttive;
 - aree dismesse o sottoutilizzate;
 - aree agricole con maggiore o minore vocazione alla trasformazione edificatoria;
 - aree di rilevante qualità ambientale;
 - c) delle condizioni di diritto inerenti le destinazioni d'uso previste dal P.R.G. vigente alla data di adozione del primo P.I. per le singole aree articolate, a titolo indicativo, in:
 - aree destinate alla residenza;
 - aree destinate alla produzione;
 - aree destinate a standard non attuati;
 - aree destinate all'agricoltura;

- aree destinate alla riqualificazione urbana.
9. Le Z.T.O. individuate nel P.I., articolate in ambiti unitari di progettazione e attuazione, potranno riguardare aree fra loro contigue o gruppi di aree anche non contigue, che tuttavia concorreranno alla organizzazione di parti di città, di quartiere o di territorio secondo un progetto coordinato.
10. Per ogni ambito di perequazione urbanistica, precisamente individuato dal P.I., dovrà essere predisposta una Scheda Progettuale, come definita dal successivo Art. 8 delle presenti N.T. e disciplinata dalle N.T.A. del P.I. che definisca:
- a) la localizzazione dell'intervento e la sua collocazione nell'ambito generale degli interventi del P.I.;
 - b) gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;
 - c) i parametri dimensionali nel rispetto dei limiti del dimensionamento previsti dal P.A.T.;
 - d) lo schema metaprogettuale per l'assetto complessivo dell'area, con indicate le aree per gli edifici residenziali o altra destinazione privata, la rete viaria, gli spazi di sosta e parcheggio, le aree da riservare a servizi e verde pubblico, le aree destinate a superficie pubblica.
11. I P.U.A., i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata, individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l'edificazione e le aree da cedere al Comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche ai sensi dell'Art. 37 della L.R. 11/2004.³

³ Articolo modificato a seguito parere VTR Argomento n. del 27/01/2011.

ART. 5 – CREDITO EDILIZIO

1. Il credito edilizio è l'istituto giuridico finalizzato al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale mediante il riconoscimento di una quantità volumetrica o di superficie ai soggetti che provvedono alla demolizione di opere incongrue, all'eliminazione di elementi di degrado, agli interventi necessari per la razionalizzazione o il completamento della viabilità ovvero a seguito delle compensazioni definite nelle presenti N.T..
2. Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica legittimata riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di:
 - demolizione delle opere incongrue;
 - eliminazione degli elementi di degrado;
 - realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale;
 - compensazione di cui all'articolo 37 della L.R. n. 11/2004.
3. Il P.A.T. stabilisce i criteri e le modalità di applicazione del credito edilizio tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.
4. Il credito edilizio si concretizza attraverso il riconoscimento al richiedente di una quantità volumetrica e la cessione delle aree oggetto di credito al Comune.
5. Le aree cedute al Comune potranno essere utilizzate dallo stesso per:
 - a) realizzazione di opere pubbliche;
 - b) realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica;
 - c) reimmissione nel libero mercato per ricavarne un equo ritorno economico finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche;
 - d) attuazione di compensazioni urbanistiche come definite al successivo art. 6 delle presenti N.T.
6. L'Amministrazione Comunale può concedere la monetizzazione delle aree cedute ai fini perequativi sulla base del principio dell'equivalenza del valore delle stesse finalizzando i ricavi alla realizzazione di opere pubbliche.
7. Il P.A.T. prevede l'attuazione dell'istituto del credito edilizio attraverso:
 - a) il Piano degli Interventi (P.I.);
 - b) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.);
 - c) gli accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - d) gli accordi di programma.
8. Il P.I. individua la quota di edificabilità e le aree da riservare al credito edilizio.
9. Il P.I. può individuare, nelle zone interne agli A.T.O. non interessate dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo, una capacità edificatoria aggiuntiva sotto forma di incremento di indice volumetrico (o di copertura di suolo) riservata al credito edilizio. A questo fine il P.I. individuerà un indice di edificabilità fondiario (o un indice di copertura) minimo e massimo. Il primo corrisponde alla ordinaria capacità edificatoria dei terreni; il secondo tiene conto delle possibilità di trasferire quote di edificabilità per il trasferimento del credito edilizio.
10. Il PI disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio definiti dal PAT.
11. Il PI individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi, prevedendo l'attribuzione di indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio definiti dal PAT, nonché delle compensazioni urbanistiche.
12. Gli ambiti e gli immobili individuati dal PAT che potranno dar luogo al riconoscimento del credito edilizio non potranno riguardare opere realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, fatti salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente.

13. Per ogni ambito di credito edilizio, precisamente individuato dal PAT e precisato dal PI⁴, dovrà essere predisposta una Scheda Progettuale, come definita dal successivo Art. 8 delle presenti N.T. e disciplinata dalle N.T.A. del P.I.. che definisca:
 - a) la localizzazione dell'intervento e la sua collocazione nell'ambito generale degli interventi del P.I.;
 - b) gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;
 - c) l'entità del credito edilizio da attribuire agli immobili da demolire tenendo conto:
 - della tipologia e destinazione d'uso dell'immobile;
 - della micro zona catastale di appartenenza;
 - della vetustà;
 - dello stato di conservazione;
 - dell'interesse pubblico sotteso alla demolizione dell'immobile.
14. I crediti edilizi sono annotati in un apposito registro e sono liberamente commerciali garantendo che nei relativi atti siano riportati:
 - a) i dati del titolare del credito;
 - b) le quantità di riferimento del credito;
 - c) i dati delle Z.T.O. dove possono essere spesi;
 - d) i termini temporali entro cui possono essere spesi;
 - e) nonché ogni variazione soggettiva od oggettiva che li riguardi.
15. Il P.I. determina le modalità di connessione tra credito edilizio e diritti edificatori con riferimento a valori unitari standard riferiti alla categoria urbanistica, alla destinazione d'uso ed all'andamento del mercato immobiliare, come valutato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, e se del caso, anche con riferimento alle microzone catastali.

⁴ Articolo modificato a seguito Parere Direzione Agroambiente prot. N. 10001 del 11/01/2011 e parere VTR Argomento n. del 27/01/2011.

ART. 6 –COMPENSAZIONE URBANISTICA

1. La compensazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si permette ai proprietari di aree e edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, o in caso di sua reiterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui al precedente Art.5 delle presenti N.T., su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione dell'area oggetto di vincolo, in alternativa all'indennizzo.
2. Per compensazione urbanistica si intende la possibilità che permetta ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata area o capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio su altre aree e/o edifici, nonché di proprietà pubblica, previa cessione all'Amm.ne Comunale dell'area oggetto di vincolo.
3. Il P.I. individua e disciplina gli ambiti in cui è prevista l'applicazione delle perequazione e compensazione urbanistiche nonché l'utilizzo dei crediti edilizi, prevedendo l'attribuzione di indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi da raggiungere e delle compensazioni da soddisfare.
4. Il P.A.T. stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della compensazione urbanistica tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.
5. La quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative è determinata per quantità e destinazioni d'uso, sulla base dell'equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi. Ai soli fini compensativi, per la determinazione del valore degli immobili si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, per le opere private di pubblica utilità.
6. Il P.A.T. prevede l'attuazione dell'istituto della compensazione urbanistica attraverso:
 - a) il Piano degli Interventi (P.I.);
 - b) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.);
 - c) gli atti di programmazione negoziata.
7. Il P.I. determinerà la quota di edificabilità da riservare per finalità compensative negli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo individuati dal P.A.T..
8. Il P.I. può individuare, nelle zone interne agli A.T.O. non interessate dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo, una capacità edificatoria aggiuntiva sottoforma di incremento di indice volumetrico (o di copertura di suolo) destinata esclusivamente a finalità compensative. A questo fine il P.I. individuerà un indice di edificabilità fondiario (o un indice di copertura) minimo e massimo. Il primo corrisponde alla ordinaria capacità edificatoria dei terreni; il secondo tiene conto delle possibilità di trasferire quote di edificabilità per finalità compensative.
9. Il P.I. determina le modalità di connessione tra diritti compensativi ed edificatori, con riferimento a valori unitari standard riferiti alla categoria urbanistica, alla destinazione d'uso ed all'andamento del mercato immobiliare, come valutato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, e se del caso, anche con riferimento alle micro zone catastali.⁵

⁵ Articolo modificato a seguito parere VTR Argomento n. del 27/01/2011.

ART. 7 – DIRETTIVE E CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA, COMPENSAZIONE E CREDITO EDILIZIO.

Principi generali.

1. Perequazione urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica sono determinate dal P.I. in applicazione dei seguenti principi:
 - a. Il P.I. determina la quota parte del vantaggio economico generato dalla trasformazione urbanistica ammessa dallo stesso P.I., comunque non inferiore al 40%, da destinarsi alla sostenibilità economica del complesso delle trasformazioni previste a scala comunale, anche con compensazione tra le diverse ATO ma nel rispetto dei limiti di dimensionamento di ciascuna, attraverso le seguenti forme:
 - realizzazione delle opere pubbliche e/o cessione delle aree eccedenti i minimi di legge e/o corresponsione dell'equivalente valore economico da inserire in appositi capitoli di bilancio vincolati alla realizzazione di opere pubbliche già programmate o inserite nel piano triennale delle opere pubbliche come previsto dall'art. 17 comma 1 della L.R. 11/2004;
 - cessione al Comune di corrispondenti potenzialità edificatorie e/o crediti edilizi da utilizzare in sede di compensazione urbanistica, per la realizzazione di programmi di edilizia convenzionata e per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 39 della L.R. 11/04;
 - b. omogeneità di applicazione: deve essere garantita l'applicazione di criteri di valutazione omogenei per tutte le operazioni di trasformazione previste dallo stesso P.I. in ambito comunale.
2. Il P.I. nell'ambito della relazione programmatica ed annesso quadro economico, evidenzia la sostenibilità economica finanziaria (rapportata con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali) degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali secondo gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T., ed in rapporto ai diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione ai soggetti privati e di cui è prevista la realizzazione, in applicazione dei criteri perequativi e compensativi.

Principi per l'applicazione del credito e della compensazione urbanistica.

3. Il volume e/o la superficie lorda di pavimento esistenti determinano un credito edilizio che sarà rapportato al valore economico degli immobili, al costo di demolizione e ripristino nonché ai costi per l'eventuale bonifica ambientale, riconoscendo un incremento fino al 10 % finalizzata ad incentivare gli interventi di riordino suddetti.
4. Il P.I. può individuare ulteriori immobili di minore entità e comunque non di rilevanza strategica, rispetto a quelli indicati dal P.A.T. ma comunque entro i limiti dimensionali dello stesso, sui quali rendere applicabile il credito edilizio e la compensazione urbanistica, nell'ambito delle seguenti categorie:
 - a. rimozione o mascheramento delle opere incongrue, in quanto contrastanti con i vincoli e le tutele evidenziate nella tavole 1, 2, 3, e 4 e dalle presenti norme, quali:
 - gli impianti produttivi o comunque non collegati alla conduzione del fondo ricadenti in zona agricola;
 - gli immobili ricadenti nelle fasce di rispetto di reti ed impianti tecnologici qualora la permanenza costituisca fattore di rischio per le persone o per l'infrastruttura protetta.
 - b. rimozione degli elementi di degrado, costituiti da: superfetazioni e volumi accessori incongrui con i beni ambientali o paesaggistici in quanto producono alterazioni negative all'architettura dell'edificio principale ed al contesto; volumi edilizi o funzioni in contrasto con il tessuto insediativo circostante quali ad es. attività produttive in ambito residenziale.
 - c. interventi di miglioramento della qualità urbana, come il risanamento dei corsi d'acqua con rinaturalizzazione delle sponde; il completamento di marciapiedi o di percorsi ciclo-pedonali; la riqualificazione e interconnessione della rete ecologica e simili.
 - d. interventi di riordino della zona agricola, comprendenti la rimozione o il trasferimento degli immobili destinati all'allevamento zootecnico intensivo, anche se dismessi, degli annessi rustici dismessi, il ripristino del suolo agricolo compromesso da trasformazioni per finalità esulanti dall'attività agricola (depositi e simili), il trasferimento dei fabbricati residenziali incongrui, e non più funzionali all'attività primaria sparsi in zona agricola all'interno degli ambiti dell'edificazione diffusa, così come indicato al

- successivo art 45. La trasformazione o il credito maturato dalla demolizione di edifici di un'azienda agricola può essere concesso per una sola volta.
- e. interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, costituiti da tutti quegli interventi che, nell'ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invarianti e basse trasformabilità, ne risultano in contrasto.⁶

⁶ Articolo inserito a seguito parere VTR Argomento n. del 27/01/2011.

ART. 8 – SCHEDE PROGETTUALI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

1. Per alcune zone particolarmente significative, oggetto di perequazione urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica, il P.I. elabora delle Schede Progettuali a scala adeguata (ad es. scala 1:1000) dove le indicazioni del Piano sono specificate con maggiore dettaglio. Le Schede Progettuali sono finalizzate ad indirizzare la progettazione edilizia e la pianificazione attuativa sulla base di definizioni morfologiche e planimetriche tenuto conto della situazione esistente nell'intorno nonché del sito considerato.
2. Le Schede Progettuali potranno interessare, a titolo esemplificativo, anche i seguenti temi:
 - a. aree agricole e residenza
 - utilizzazione delle frange urbane a verde naturalistico con funzione di filtro;
 - limitazione dell'impatto determinato dalla riduzione di suolo agricolo, ricorrendo ad opere di compensazione;
 - incentivazione alla permanenza degli agricoltori nelle aree marginali e difficili;
 - realizzazione di barriere verdi ad elevata ramificazione lungo le principali direttrici di traffico;
 - creazione di fasce tampone e di siepi riparali;
 - incentivazione al recupero di testimonianze storiche;
 - incentivazione alla demolizione degli edifici realizzati in fronte alle strade regionali e provinciali (anche quelli realizzati in fascia fluviale e in prossimità di zone sensibili);
 - incentivazione alla demolizione degli edifici costruiti in zona agricola e formazione di un credito edilizio da realizzare in aree urbanizzate definite dal Comune;
 - b. aree agricole e aspetti naturalistici/paesaggistici
 - valorizzazione del territorio agroforestale;
 - creazione di corridoi di connessione;
 - creazione di aree di completamento della rete ecologica;
 - creazione di varchi;
 - recupero di aree degradate potenzialmente idonee;
 - incentivazione per l'utilizzo dell'agricoltura biologica da utilizzare in zone naturalistiche e particolarmente sensibili e per l'attivazione di colture intercalari di copertura;
 - incentivazione delle coltivazioni tradizionali;
 - incentivazione per la realizzazione di fasce filtro sulle rive dei corsi d'acqua;
 - definizione dei valori di qualità ambientale sulla base dei principi dell'ecologia del paesaggio;
 - connessione dei beni culturali e paesaggistici in una rete di corridoi ecologici, itinerari turistici etc. che sostengano la fruizione, dei siti "minori";
 - incentivazione interventi di dismissione e demolizione di preesistenze abitative e produttive improprie e loro convergenza verso nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati ovvero verso preesistenze compatibili;
 - contenimento dell'espansione delle "frange urbane";
 - c. aree produttive
 - riduzione dell'impatto e mitigazione degli interventi (buffer ecologici, coperture vegetali, sistemi ecologici ed aree verdi) per sostenere la multifunzionalità delle aree produttive;
 - mitigazione ambientale (es. superficie da piantumare rapportata alla superficie coperta) finalizzata a minimizzare gli impatti;
 - riorganizzazione delle attività economiche disperse sul territorio, in particolare quelle ubicate nelle aree di piccola dimensione favorendo la riagggregazione in aree idonee costituendo comparti, forniti di adeguati servizi e strutture alle aziende;
 - riconversione delle attività dismesse ad altri usi, più compatibili con la loro localizzazione;
 - miglioramento servizi per il personale delle aziende: mense, asili, etc;
 - densificazione delle aree produttive esistenti per ridurre il consumo di suolo;
 - proposizione di strutture con maggiore flessibilità di utilizzo, minore durata temporale, e maggiore qualità architettonica;

- eliminazione degli esuberi realizzati utilizzando incentivi economici quali il credito edilizio, o mediante la trasformazione ed il cambio d'uso;
 - valutazione della soglia di tolleranza delle attività isolate, nei confronti di altre funzioni limitrofe;
3. Nelle Schede Progettuali hanno valore prescrittivo i parametri urbanistici e le prescrizioni particolari mentre gli schemi organizzativi sono finalizzati a suggerire possibili soluzioni compositive per la progettazione delle aree.
 4. All'interno dei perimetri delle Schede Progettuali gli interventi previsti possono essere subordinati alla redazione di un PUA, in ossequio alla normativa nazionale e regionale vigente. L'amministrazione Comunale potrà dare attuazione a quanto previsto dalla specifica Scheda, secondo le vigenti normative in materia.⁷
 5. Le Schede Progettuali suggeriscono soluzioni non vincolanti per i proprietari interessati i quali potranno presentare soluzioni anche difformi agli schemi proposti nel P.I. purché adeguatamente studiate e dimostrate con appositi grafici planivolumetrici a firma di progettisti abilitati. L'Amministrazione valuterà le proposte dei privati in relazione al rispetto dei principi ed agli obiettivi del PRG. Le modifiche non possono comunque stravolgere i contenuti progettuali della Scheda Progettuale e devono in ogni modo rispettare il dimensionamento edilizio e le superfici per servizi eventualmente individuate, salvo i casi nei quali le quantità di superfici per standard siano inferiori alla dotazione minima prevista per legge, che deve comunque essere garantita. La dotazione di aree per standard può essere fissata in misura superiore ai minimi di legge sia per recuperare il fabbisogno preesistente, sia per migliorare la qualità dell'intervento in relazione alla soluzione urbanistica prevista.
 6. Ciascuna proprietà delle aree comprese nell'ambito territoriale delle Schede Progettuali partecipa, proporzionalmente alla superficie posseduta, all'edificabilità complessiva e si impegna a cedere gratuitamente al Comune, sulla base della convenzione di cui al comma successivo, le aree di loro proprietà relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ivi previste. Si impegna inoltre a partecipare per la propria quota di Volume Ammissibile alle spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
 7. Al P.U.A. va allegata una specifica convenzione, vincolante per tutti i soggetti interessati dalla Scheda Progettuale. Tale convenzione deve riportare:
 - a) l'impegno a realizzare gli interventi previsti e le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria espressamente descritte in progetto;
 - b) la cessione al Comune o il vincolo di destinazione delle opere di cui al precedente comma, scomputando il loro costo dalla quota di contributi dovuta per le opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, fermo restando il pagamento della quota relativa al costo di costruzione;
 - c) l'impegno a demolire e/o recuperare i fabbricati esistenti all'interno dell'area secondo quanto previsto da ogni singola Scheda Progettuale;
 - d) l'impegno a cessare e trasferire le attività esistenti all'interno dell'area;
 - e) i termini entro i quali deve essere ultimata la costruzione delle opere previste;
 - f) la quantità e l'ubicazione delle aree da cedere al Comune, così come indicato dalle Schede Progettuali;
 - g) le sanzioni convenzionali nonché le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
 8. Qualora non sia possibile realizzare unitariamente la proposta planivolumetrica, il P.U.A. potrà essere suddiviso in stralci funzionali da concordare con l'Amministrazione Comunale. Il perimetro di ciascuno stralcio dovrà permettere una corretta dislocazione sia dei fabbricati che degli standard urbanistici e la convenzione dovrà prevedere le modalità con le quali i soggetti che intervengono anticipatamente si impegnano a garantire le condizioni (realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o cessione delle aree destinate) di realizzabilità delle previsioni complessive relative all'intero ambito.

⁷ Articolo modificato a seguito parere VTR Argomento n. del 27/01/2011.

ART. 9 – SCHEDE PUNTUALI

1. Per alcuni fabbricati e manufatti o per le aree rilevanti per la loro specifica destinazione d'uso o per la particolare ubicazione e caratteristiche storico/architettoniche e per gli elementi di interesse ambientale il P.I. elabora delle Schede Puntuali dove le indicazioni del Piano sono specificate con maggiore dettaglio.
2. Le Schede Puntuali sono finalizzate ad indirizzare la dismissione, trasformazione e recupero dei fabbricati, manufatti ed elementi già interessati dalla schede ex L.R. n. 80/1980, ex L.R. n. 24/1985, ex L.R. n. 61/1985 e dalle schede specifiche individuate dall'Istituto Regionale Ville Venete. Le schede puntuali possono essere realizzate anche per particolari progetti di opere pubbliche o di uso pubblico a carico dell'Ente proponente o dei privati qualora le stesse siano convenzionate con il Comune.
3. Gli "edifici e complessi di valore monumentale – testimoniale" e "Ville Venete" sono individuati nella Tavola 4 "Carta delle Trasformabilità"; gli stessi sono sottoposti a schede puntuali o lo saranno in sede di PI. In sede di PI potrà inoltre essere implementata l'individuazione degli stessi.
4. In riferimento alle Schede puntuali di cui alla L.R. 5 marzo 1987, n. 11, riportate nel P.R.G. vigente, valgono le seguenti disposizioni:
 - a) le schede rimangono in corso di validità sino ad approvazione del nuovo P.I.;
 - b) il P.I. individuerà le attività da trasferire in aree più idonee, secondo i principi del credito edilizio di cui all'art. 5 delle presenti N.T.
 - c) eventuali possibilità di modifica prima dell'approvazione del P.I. sono realizzabili attraverso il rilascio di pratica edilizia da parte del Sportello Unico per le Attività Produttive.
5. Nelle Schede Puntuali hanno valore prescrittivo i parametri urbanistici e le prescrizioni particolari.

ART. 10 – ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

1. Il Comune nella formazione del P.I. conforma, secondo quanto previsto dall'Art. 5 della L.R. 11/2004, la propria attività al metodo del confronto e della concertazione assicurando a chiunque la possibilità di concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte definite dal P.I.
2. Il Comune nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/2004, può concludere accordi con soggetti privati, ai sensi dell'Art. 6 della stessa legge, per assumere nel P.I. ancorchè sottoscritti antecedentemente, proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
3. I tempi e le modalità per la conclusione degli accordi definiti al precedente comma 2 del presente articolo sono i seguenti:
 - a) l'Amministrazione Comunale rende noto attraverso un avviso pubblico la possibilità di assumere nel P.I. proposte di accordo ed iniziative dei privati (singoli o associati) per la realizzazione di strutture/infrastrutture di rilevante interesse pubblico;
 - b) i privati (singoli o associati) presentano la proposta di accordo entro i termini fissati dall'avviso pubblico con i seguenti contenuti minimi:
 - individuazione e dati del soggetto proponente;
 - oggetto dell'accordo esplicitato con elaborati grafici;
 - i rilevanti interessi pubblici che la proposta di accordo si propone di soddisfare (tali rilevanti interessi pubblici possono essere individuati fra quelli enunciati nell'avviso pubblico ovvero motivatamente individuati ex novo dal soggetto proponente);
 - i tempi, le modalità e le garanzie per l'attuazione della proposta di accordo;
 - la valutazione economica e finanziaria degli interventi con la ripartizione degli oneri, distinguendo tra risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie pubbliche;
 - c) l'Amministrazione Comunale raccoglie tutte le proposte di accordo e le presenta al Consiglio Comunale per un esplicito giudizio di merito;
 - d) le proposte di accordo che secondo l'insindacabile giudizio del Consiglio Comunale potranno essere accolte, costituiranno parte integrante del P.I. e saranno soggette alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. Gli accordi vengono recepiti con il provvedimento di adozione del P.I. e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel Piano approvato .
4. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004 e dalle presenti N.T., trovano applicazione le disposizioni di cui all'Art. 11, commi 2 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.
5. Gli accordi di programma Pubblico/Privato, richiamati nella deliberazione del C.C. n. 50 del 28.12.2009, dovranno comunque uniformarsi ad una valenza pubblica come previsto dalla LUR 11/04, a quanto prevede la pianificazione di livello superiore e comunque sempre all'interno delle linee preferenziali di sviluppo del PAT.⁸

⁸ Articolo modificato a seguito parere VTR Argomento n. del 27/01/2011.

TITOLO III: NORME DI TUTELA

PARTE I: VINCOLI

ART. 11 – VINCOLO PAESAGGISTICO

1. I beni paesaggistici sono tutti quelli sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, Art. 134.
2. La Tav. di Progetto n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” evidenzia a titolo ricognitivo le aree sottoposte a vincolo espresso a seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico e quelle vincolate per legge ai sensi dell’Art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”:
 - a. Corsi d’acqua
 - Fiume Adige;
 - Cavo Canossa e fosso Boldiera;
 - Fiume Bussè;
 - Fiumicello Piganzo;
 - Fosso Storto e Fosso Brugnola;
 - Fossa Adacquadora, Fossa Boetta e Fossa Turca;
 - Fossa Conduttura, Scolo Conduttore e Scolo Condotto;
 - Scolo Carmirolo
 - Fosso Mirandolo e Mirandoletto
 - b. Zone boscate
3. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il P.I., precisa la ripartizione del territorio in ambiti omogenei, e attribuisce a ciascuno corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica quali:
 - a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
 - b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
 - c) il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti.
4. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal P.A.T., e le previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all’Art. 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14 marzo 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali”.

ART. 12 – VINCOLO MONUMENTALE

1. Tutti gli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, sono sottoposti a vincolo monumentale.
2. Le Tavv. di Progetto n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” e n. 2 “Carta delle invarianti” evidenziano a titolo ricognitivo le aree ed i fabbricati sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”:
 - a) Chiesa di Albaro
 - b) Chiesa di Scardevara
 - c) Chiesa di Ronco
 - d) Municipio
 - e) Magistrato alle Acque
 - f) Chiesa di Tombazosana
 - g) Chiesetta di Tombazosana
 - h) Edificio a Tomba di Sotto
 - i) Chiavica di Gangaion
 - j) Chiesetta di Canton⁹
3. Il P.I. detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche.
4. Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del presente articolo debbono:
 - a) garantire la protezione e conservazione dei caratteri dell'impianto originario;
 - b) definire la sistemazione delle aree scoperte circostanti l'immobile vincolato con particolare attenzione agli elementi arborei ed arbustivi;
 - c) prevedere il mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico-documentale caratterizzanti il sito.
5. Sono riportati in Tavola n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” i siti a rischio di rinvenimento archeologico. Trattasi di ambiti non vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” nelle quali, la Soprintendenza per la tutela dei Beni archeologici del Veneto, ritiene probabili ritrovamenti archeologici e riguardano:
 - località Olmo: materiale sporadico dell'età del bronzo è stato rinvenuto durante i lavori di escavazione nel 1976. Ambito non cartografabile;
 - località Pezze: oggetti dell'età del ferro si rinvennero negli anni 90. Area non cartografabile
 - Chiesa Parrocchiale Vecchia Ronco Nella struttura della chiesa sono murati varo frammenti di iscrizioni romane probabilmente provenienti da zone limitrofe;
 - Fiume Adige presso la Pieve dei Santi Filippo e Giacomo di Scardevara: resti di strutture medievali sono stati esplorati durante le immersioni avvenute nel 2007. I frammenti ceramici recuperati sono databili dell'età del bronzo a quella medievale;
 - Tombasozana: insediamento longobardo testimoniato da scarsi resti. Dall'antica chiesa parrocchiale oggi distrutta proviene un bassorilievo e capitelli di epoca barbarica;
6. Il PI provvederà eventualmente ad aggiornare ed integrare la localizzazione dei siti archeologici.
7. Per i lavori rientranti nella disciplina delle Opere Pubbliche, è obbligatoria l'esecuzione di indagini archeologiche preventive in qualsiasi parte del territorio comunale ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 163/2006 artt. 95 e 96.
8. Qualora nel corso dei lavori di qualsiasi natura (scavi, demolizioni, restauri, ecc.), in qualsiasi zona del territorio comunale, avvengano ritrovamenti archeologici o comunque di interesse culturale è obbligo del Proprietario e del Direttore dei Lavori fare immediata denuncia al Comune, sospendendo nel contempo i lavori. In seguito al ritrovamento il Comune può disporre la sospensione totale o parziale dei lavori; deve in questo caso, entro 30 giorni dalla sospensione, indicare gli elementi necessari per una eventuale variante

⁹ Articolo modificato a seguito accoglimento osservazione numero 7

del permesso a costruire in corso o disporre l'annullamento, sentita la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto. La mancata denuncia comporta l'immediato annullamento del permesso a costruire, fatta salva ogni altra sanzione legale.¹⁰

¹⁰ Articolo integrato a seguito osservazione Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, prot. VR345 del 24/02/2010.

ART. 13 – SITI DI INTERESSE COMUNITARIO

1. Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai Siti di Importanza Comunitaria e zone di protezione speciale di cui alle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, al D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, al DM 30 marzo 2009, nonché alla deliberazione della Giunta Regionale n. 4003/2008 e 3176/2006.
2. La Tav. di Progetto n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” evidenzia a titolo ricognitivo le aree individuate ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo.
3. Il PI provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione del Sito di Importanza Comunitaria e delle zone di influenza limitrofe con particolare riferimento a:
 - a) mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di cui alla DIR 92/43/CE;
 - b) mantenimento di produzioni agricole tradizionali e a basso impatto ambientale;
 - c) individuare i fattori di incidenza che possono alterare negativamente l'habitat oggetto di tutela.¹¹
4. Gli interventi che possono avere incidenza significativa sul Sito Natura 2000 sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 2803 del 4 Ottobre 2002 avente per oggetto: Attuazione direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le fasi di progettazione successive, come il Piano degli Interventi o la programmazione definitiva di singoli interventi, dovranno essere realizzate nel rispetto della normativa che regola la redazione degli studi di Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”;
6. La progettazione del verde dovrà essere eseguita con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive.
7. Dovrà essere assicurata la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d'acqua.¹²

¹¹ Articolo modificato a seguito parere VTR Argomento n. del 27/01/2011; causa refuso il comma terzo e il comma quarto del presente articolo delle Norme Tecniche adottate sono stati unificati nel presente comma 3.

¹² Articolo modificato a seguito Parere Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi URB/2009/64 del 22/06/2009

PARTE II: PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

ART. 14 – PIANO DI AREA QUADRANTE EUROPA

1. In Tavola 1 è riportato il perimetro del Piano di Area Quadrante Europa approvato con DCR 69 del 20.10.1999 riguardante l'intero territorio comunale.
2. In sede di P.I. potranno essere inserite le previsioni del PAQE in adeguamento allo stesso o alle sue eventuali Varianti.

ART. 15 – AMBITI NATURALISTICI DI LIVELLO REGIONALE

1. Trattasi di aree individuate nello strumento di pianificazione regionale (P.T.R.C.) quali ambiti di tipo naturalistico.
2. La Tav. n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” individua tali ambiti ai sensi dell’Art. 19 del PTRC (ambiti naturalistici di livello regionale).
3. Il P.I. dovrà definire le strategie e gli orientamenti per l’adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare e gestire il paesaggio, inteso come parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e / o dalle reciproche interrelazioni.
4. Tale salvaguardia dovrà indicare le azioni di conservazione e mantenimento degli aspetti significativi e caratteristiche del paesaggio e quelle volte ad una prospettiva di turismo sostenibile per garantire il governo del paesaggio al fine di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo.

ART. 16 – ZONE UMIDE

1. Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni dell'Art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) contenente direttive e prescrizioni per le zone umide costituite da particolari ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici.
2. Il P.I. sulla base delle previsioni del P.T.R.C. e nel rispetto del presente P.A.T. persegue i seguenti obiettivi di salvaguardia:
 - a) conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme delle biocenosi comprese nelle zone umide, dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono l'equilibrio naturale;
 - b) salvaguardia delle diversità genetiche presenti;
 - c) gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi in modo tale che l'utilizzo delle stesse, se necessario, avvenga con forme e modi che ne garantiscono la conservazione e la riproduzione;
 - d) creazione di una congrua e adeguata fascia di rispetto.

ART. 17– CENTRI STORICI

1. Trattasi del centro storico principale e dei centri storici minori, la cui perimetrazione è stata individuata sulla base degli atlanti provinciali pubblicati a cura della Regione Veneto e del P.R.G. Vigente.
2. La Tav. di Progetto n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” evidenzia le aree perimetrate come centri storici negli abitati di:
 - a) Ronco all'Adige;
 - b) Casotti
 - c) Scardevara;
 - d) Canton;
 - e) Albaro;
 - f) Tombazosana.
3. Per gli edifici inclusi nei centri storici non classificati come invariants di natura storico-monumentale e architettonica di cui ai successivi art. 36¹³ è prescritto quanto segue:
 - a) interventi ammessi: lettere a), b) c) d) Art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico Edilizia (TUE);
 - b) modalità di intervento: intervento diretto per le lettere a), b) c) d). Interventi diversi potranno essere ammessi previa approvazione di apposito P.U.A. su aree individuate come zone di degrado dal P.I.; la demolizione con ricostruzione è ammessa previa approvazione di apposito P.U.A. su aree individuate come zone di degrado dal P.I.;
 - c) distanze strade: come da Codice della Strada o in allineamento all'esistente;
 - d) distanze tra proprietà: secondo D.M. 1444/68 e Codice Civile, diverse distanze potranno essere ammesse all'interno del P.U.A.;
 - e) distanze tra edifici: secondo D.M. 1444/68 e Codice Civile, diverse distanze potranno essere ammesse all'interno del P.U.A.;
 - f) destinazione d'uso consentite: residenza, commercio, direzionale, attività ricettive, artigianato di servizio. Le destinazioni d'uso non compatibili dovranno in linea di tendenza essere trasferite in aree idonee. Per favorire il trasferimento si potranno prevedere in sede di PI il ricorso alle modalità compensative e/o di credito edilizio e/o di perequazione.

¹³ Articolo modificato a seguito accoglimento osservazione numero 7

ART. 18 – AREE A RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO IN RIFERIMENTO AL P.A.I.

1. Trattasi di aree individuate e classificate in relazione alla pericolosità idraulica.
2. La Tav. n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” classifica le aree di cui al comma precedente secondo il grado di pericolosità:
 - a) P1 – aree di pericolosità idraulica moderata;
3. Il P.I. provvederà a verificare e a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree in armonia con il P.A.I.
4. La normativa urbanistica ed edilizia a corredo del P.I. e dei P.U.A. dovrà prevedere specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel P.A.T. e della normativa del P.A.I.. In generale tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere e sulle modalità costruttive degli interventi.
5. Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce variante allo strumento urbanistico generale.
6. Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto idraulico, il P.I. e tutti i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) dovranno contenere uno studio di compatibilità idraulica per tutto il territorio interessato dallo strumento urbanistico, una valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché idonee misure compensative. In particolare lo studio dovrà assicurare che non sia significativamente variato il grado di permeabilità e le modalità di risposta agli eventi meteorici del suolo, eventualmente individuando superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque e la realizzazione di volumi di invaso compensativi.
7. Per la valutazione della compatibilità idraulica si applica la D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006 “Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici” e successive modifiche ed integrazioni.
8. A seguito del Parere di Compatibilità Idraulica della Regione Veneto prot. Numero 323136/57.00.18.1.1 idc E. 420.17.1.C. del 15-06-2009 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) nelle aree classificate a pericolosità idraulica dal PAI del Fissero Tartaro Canalbianco si dovranno rispettare le Norme di Attuazione del citato PAI;
 - b) per quanto attiene l'ATO 8, che comprende anche l'area golenale del fiume Adige, gli interventi dovranno prevedere unicamente la delimitazione di parco a verde pubblico, con accesso vietato in caso di fenomeni comportanti allertamento idraulico, escludendo l'utilizzo a parcheggio;
 - c) in ambito golenale le presenti norme di attuazione del PAT devono essere compatibili con la realizzazione di interventi di sistemazione e manutenzione idraulica disposti dall'Autorità competente senza condizionare le scelte progettuali;
 - d) non potranno essere previste attività produttive in ambito golenale;
 - e) le caratteristiche di permeabilità del territorio del PAT non permettono di realizzare sistemi di infiltrazione facilitata e che quindi dovrà essere invasato il 100% dei volumi compensativi determinati;
 - f) sono da evitare volumi di invaso depressi rispetto al punto di scarico;
 - g) dovrà essere previsto l'obbligo della realizzazione di misure compensative rispettando quanto previsto nello studio di compatibilità idraulica e prescritto nel parere della Regione Veneto prot. Numero 323136/57.00.18.1.1 idc E. 420.17.1.C. del 15-06-2009.¹⁴
9. A seguito del Parere di Compatibilità Idraulica del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese prot. N. 5732 del 4 maggio 2009 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) all'atto della realizzazione dei lavori di urbanizzazione dovrà essere predisposto il progetto esecutivo delle opere e infrastrutture (invaso di laminazione e scarico regolatore) per lo smaltimento delle acque meteoriche;
 - b) il progetto dovrà essere sottoposto all'attenzione del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese, in sede di richiesta di concessione per lo scarico nella rete idraulica consortile

¹⁴ Articolo modificato a seguito Parere Unità Periferica del Distretto Idrografico Delta Po Adige Canal Bianco prot. Numero 323136/57.00.18.1.1 idc E. 420.17.1.C. del 15/06/2009

- c) in fase di progettazione delle aree di urbanizzazione si dovranno rispettare le norme di polizia idraulica vigenti e in particolare quelle relative alla salvaguardia delle fasce di rispetto lungo i canali demaniali e consorziali interessati.¹⁵

¹⁵ Articolo modificato a seguito Parere Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese prot. N. 5732 del 4 maggio 2009

PARTE III: ALTRI ELEMENTI E FASCE DI RISPETTO

ART. 19 – IDROGRAFIA

1. Trattasi delle zone di tutela riguardanti i fiumi e canali.
2. La Tav. di Progetto n. 3 “Carta delle Fragilità”¹⁶ evidenzia le fasce di rispetto di m. 100 dall'unghia esterna dell'argine principale, individuate ai sensi del comma 1, lettera g) dell'Art. 41 della L.R. 11/2004 riguardanti:
 - Fiume Adige;
 - Cavo Canossa e fosso Boldiera;
 - Fiume Bussè;
 - Fiumicello Piganzo;
 - Fosso Storto e Fosso Brugnola;
 - Fossa Adacquadora, Fossa Boetta e Fossa Turca;
 - Fossa Conduttora, Scolo Conduttore e Scolo Condotto;
 - Scolo Carmirolo
 - Fosso Mirandolo e Mirandoletto
3. Le fasce di rispetto previste dal comma 1, lettera g) dell'Art. 41 della L.R. 11/2004 si applicano all'esterno delle aree urbanizzate.
4. All'interno della fascia di rispetto di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente:
 - e) interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a),b),c),d) del D.P.R. 380/2001;
 - f) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;
 - g) gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004;
 - h) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela
5. Gli interventi edilizi di cui al precedente comma 4 del presente articolo potranno essere autorizzati:
 - a) purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte di rispetto;
 - b) previo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico, secondo i rispettivi ambiti di competenza.
6. Il P.I. può stabilire, limitatamente alle aree contigue a quelle urbanizzate, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dell'Art. 41 della L.R. 11/2004 e dal P.A.T..

¹⁶ Articolo modificato a seguito parere Direzione Urbanistica n. 3 del 25/01/2011 – Validazione Quadro Conoscitivo

ART. 20 – RISPETTO IDRAULICO

1. Trattasi delle zone di tutela riguardanti i fiumi e canali individuate a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico stabilite dal Regio Decreto n. 368/1904 per i canali irrigui o di bonifica titolo VI° artt. dal 132 al 140, e quelle del R.D. n. 523/1904 per corsi d'acqua pubblici artt. dal 93 al 99.
2. La Tav. di Progetto n. 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" evidenzia i corsi d'acqua in cui si applicano le norme delle fasce di rispetto di cui al comma precedente, ai fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico riguardanti:
 - a. Fiume Adige: m. 20 dal piede esterno dell'argine
 - b. Fiume Bussè m. 10 dal piede esterno dell'argine
 - c. Altri canali consortili m. 10 ¹⁷dal piede esterno dell'argine o dal ciglio delle sponde di un canale non arginato
3. Le fasce di rispetto di cui al comma 2 determinano un vincolo di inedificabilità, mentre sono vietati, per una fascia di m. 4 le piantagioni di alberi e siepi e lavori di movimento terreni.
4. Per gli edifici legittimi esistenti entro le predette fasce di rispetto sono sempre consentiti gli interventi previsti dalle lett. a), b) c) e d) del primo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 380/2001.
5. In parziale deroga a quanto sopra indicato, all'interno delle fasce di inedificabilità sono ammessi gli ampliamenti previsti dalla specifica normativa di zona a condizione che:
 - a) rispetto agli allineamenti esistenti gli ampliamenti non sopravanzino verso il bene tutelato;
 - b) non impegnino in ampliamento il fronte per una estensione lineare superiore al 20% dell'affaccio esistente e comunque non maggiore di ml 10 (dieci).
6. Le limitazioni ed i vincoli riguardanti tali fasce possono essere derogati, previo parere favorevole dell'ente gestore, solo a seguito di uno specifico piano o strumento attuativo (comunque denominato) o di una specifica scheda progettuale o planivolumetrica prevista dallo strumento urbanistico generale, che individui in maniera puntuale le sagome degli edifici e i percorsi pubblici lungo i corsi d'acqua o le loro alternative anche attraverso gli edifici stessi (passaggi coperti) o con la realizzazione di elementi a sbalzo (ballatoi-passerelle).

¹⁷ Articolo modificato a seguito Parere Direzione Geologia prot. 694657/57-02 del 14/12/2009

ART. 21 – DEPURATORI

1. Trattasi di aree occupate da impianti autorizzati di raccolta e sedimentazione che trattano scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo.
2. La Tav. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” individua gli impianti e le conseguenti fasce di rispetto di m. 100, ubicati a sud del centro abitato di Ronco all'Adige.
3. Il P.I. aggiorna il censimento degli impianti di depurazione autorizzati che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all'edificazione previsti dall'Art. 62 del D.Lgs. 152/99 e punto 1.2 Delibera Comitato Interministeriale 04/02/77.
4. La fascia di rispetto è di tipo assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto o al suo ampliamento.
5. Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suesposta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.
6. Per gli edifici esistenti nella fascia, qualora adibiti a permanenza di persone per non meno di 4 ore continuative, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro come definiti all'Art. 3, comma 1, lett. a), b), c) del D.P.R. 380/2001.

ART. 22 – CAVE

1. L'apertura di cave per l'estrazione di qualsiasi materiale o il perseguimento di esercizio di quelle esistenti è regolato dalle norme della L.R. n. 44/1982 e successive modificazioni. E' ammessa l'attività estrattiva purché la ricomposizione finale dei siti sia conforme alle disposizioni di cui alle lettere a, b, c del III comma dell'art. 14 della L.R. 44/1982.
2. Le aree già utilizzate per attività di cava o nelle quali tali attività sono in via di esaurimento sono indicate con apposita grafia nella Tav. n. 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" e nella Tav. n. 3 "Carta delle fragilità". Il P.A.T., perseguendo la finalità di riqualificare porzioni del territorio comunale soggette ad alterazione in seguito ad attività estrattiva o di discarica, individua alcuni ambiti da assoggettare a ricomposizione ambientale.
3. Per tali ambiti restano confermati i progetti di ripristino ambientale approvati contestualmente al rilascio delle singole autorizzazioni, che vanno tuttavia rivisti nell'ottica di una loro ricomposizione organica, al fine di perseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale e di possibile riutilizzo a fini ambientali e ricreativi attraverso appositi accordi con le proprietà, definiti da specifiche convenzioni. Analoga disciplina potrà applicarsi all'esaurimento delle cave ancora attive, utilizzando le risorse destinate al ripristino ambientale per il riutilizzo a fini ambientali e ricreativi. Per gli ambiti da assoggettare a ricomposizione ambientale potrà essere consentita l'attività di cava nei limiti e con le modalità ricompositive previste dal progetto di realizzazione del "Parco Comunale di Ronco all'Adige" come approvato dall'Amministrazione comunale. Le attività ricompositive ed estrattive compreso il Parco Comunale di Ronco all'Adige, dovranno essere autorizzate ai sensi della L.R. 44/1982 sulla scorta della ricomposizione ambientale stabilita dal progetto di Piano, trattandosi della previsione di prelievi di argilla tali da costituire attività di cava. Lo strumento urbanistico relativo agli interventi, peraltro, dovrà esprimere le connotazioni di cui alla lettera C del comma 3 dell'art. 14 della L.R. 44/1982 e stabilire che gli ambiti territoriali destinati al prelievo dei citati materiali di cava, esprimeranno fino alla realizzazione dei lavori previsti, e ai soli fini di cui alla L.R. 44/1982, le connotazioni di zona E ai sensi del D.M. 1444/1968.
4. Il P.I. aggiorna il censimento delle cave autorizzate, ne recepisce il perimetro.
5. La Tav. n. 3 "Carta delle fragilità" individua la cave attualmente attive. Per tutte le cave attive la distanza minima delle nuove costruzioni dalla linea del ciglio superiore della scarpata di scavo autorizzata deve essere pari alla profondità di scavo autorizzata e comunque non inferiore a m. 10. Quest'ultima distanza minima si applica altresì alla realizzazione di manufatti posti in adiacenza alle cave non attive e non colmate. Distanze inferiori rispetto a quanto prescritto con un minimo di m. 5, saranno comunque ammissibili solamente a seguito di preventiva indagine geologica atta a verificare le condizioni minime di sicurezza e di stabilità dei manufatti previsti. Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto di cave sono ammessi esclusivamente interventi conservativi e l'adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, previo nulla osta obbligatorio dell'ASL.

ART. 23 – VIABILITÀ

1. Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la mobilità, e le relative fasce di protezione e rispetto.
2. Le principali infrastrutture destinate alla viabilità, le conseguenti fasce di rispetto, sono individuate nella Tav. di Progetto n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” e comprendono le viabilità esistenti e di progetto ricadenti all'interno del territorio comunale classificate secondo una gerarchia, in analogia a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada:
 - b) viabilità di collegamento: sono le strade di importanza sovracomunale che attraversano il territorio comunale e mettono in comunicazione i centri e sono destinate al traffico di media distanza. Fanno parte di questa categoria i tratti delle:
 - Strada Provinciale n. 19;
 - Strada Provinciale n. 21;
 - Strada Provinciale 38/b;
 - Strada Provinciale 45/a.
 - c) viabilità comunale: sono le strade comunali con traffico di media e piccola distanza che si dipartono dalle precedenti e penetrano nei centri abitati;
 - d) viabilità locale: sono le strade infraquartiere realizzate all'interno delle lottizzazioni o dei piani attuativi che dalle precedenti si dipartono per servire i singoli agglomerati.
 - e) viabilità interpodereale: comprende le strade interpodereali con caratteristiche ambientali di pregio.
3. Il PI recepisce e verifica la delimitazione dei centri abitati (secondo quanto previsto del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Art. 4) all'interno dei quali definirà, per le singole Zone Territoriali Omogenee, le distanze minime dal limite stradale sulla base dell'Art. 26 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada. In prima applicazione rimangono valide le fasce e la delimitazione del centro abitato valgono le fasce di rispetto e il perimetro del centro abitato di cui al PRG vigente (primo PI secondo la LR 11/2004)
4. Il P.I. completa l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.
5. A norma dell'Art. 37 della L.R. 11/2004, con le procedure di cui agli Artt. 7, 20 e 21, sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree e edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'Art. 36 della LR11/2004, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.
6. Il P.I. individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio di cui al comma che precede, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.
7. Nella fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, esternamente al perimetro dei centri abitati definito secondo il Nuovo Codice della Strada, sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l'ampliamento di quelle esistenti compresi gli impianti di distribuzione carburante.

ART. 24 – ELETTRODOTTI

1. Trattasi di fasce di tutela dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti.
2. I principali elettrodotti e le conseguenti fasce di rispetto sono individuati nella Tav. di Progetto n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” classificati secondo la tensione di esercizio:
 - a) DUGALE – OSTIGLIA 380 Kv
 - b) DUGALE - PALU' 132 Kv
3. Il P.I. provvederà a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dalla tutela dagli elettrodotti, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione degli esistenti, e creazione per i nuovi, di appositi canali dell'energia.
4. La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della L. 36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente.
5. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore.

ART. 25 – METANODOTTI

1. Trattasi di fasce di tutela e servitù riguardanti i metanodotti.
2. I principali metanodotti e le conseguenti fasce di rispetto sono individuati nella Tav. di Progetto n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” e riguardano:
 - a) Metanodotto Tarvisio - Sergnano 7° tronco servitù m 21,00 + 21,00
 - b) Metanodotto Ronco all'Adige – Legnago servitù m 12.5 + 12.5
 - c) Allacciamento comune di Isola Rizza servitù m. 12 + 12
 - d) Allacciamento comune di Ronco all'Adige servitù m. 12.5 + 12.5
 - e) Allacciamento fornace Atesina e Zaf servitù m. 12.5 + 12.5
 - f) Derivazione per Ronco all'Adige servitù m. 12.5 + 12.5
3. Il PI aggiorna il censimento delle reti di metanodotto, ne recepisce il tracciato e prevede i limiti all'edificazione.
4. Il PI provvederà a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dalla tutela dai metanodotti.
5. La localizzazione di nuovi metanodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della L. 36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente.

ART. 26 – CIMITERI

1. Trattasi di aree sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e relative fasce di rispetto.
2. La Tav. di Progetto n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” individua i cimiteri, e le conseguenti fasce di rispetto, ubicati in corrispondenza:
 - a) del capoluogo di Ronco all'Adige nell'A.T.O. n. 6;
 - b) del centro abitato di Albaro nell'A.T.O. n. 6;
 - c) del centro abitato di Tombazosana nell'A.T.O. n. 5
3. Il P.I. provvede ad aggiornare la delimitazione delle aree di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e le relative fasce di rispetto.
4. Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti nell'ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative all'edificabilità di cui all'Art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 27 – IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO

1. Trattasi della definizione dei criteri di localizzazione e delle fasce di tutela dai campi elettromagnetici generati da sorgenti della telefonia cellulare ed impianti di comunicazione elettronica.
2. Gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico sono individuati nella Tav. di Progetto n. 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" e sono ubicati in prossimità del centro abitato del capoluogo.
3. Il P.A.T., in relazione alle previsioni dell'Art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e dell'Art. 8, comma 1, lettera e) della L. 36/2001, ed ai contenuti previsti dell'Art. 13, comma 1, lett. q) della L.R. 11/2004, stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni.
4. Il P.I. provvederà a definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al D.Lgs. n. 259 del 2003 e successive modificazioni, secondo i criteri che precedono, anche mediante la previsione di piani di cui al precedente comma 29.03, lett. g).
5. Il P.I., anche attraverso la previsione di piani di settore, dovrà regolamentare la localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuando nel territorio comunale:
 - a) ambiti in cui la localizzazione è vietata in quanto riconducibili, a titolo esemplificativo, ad alcune delle seguenti situazioni:
 - aree e siti sensibili (scuole, asili nido, case di cura e riposo, etc.);
 - area di pregio storico-architettonico;
 - area di pregio paesaggistico-ambientale;
 - elemento significativo da salvaguardare;
 - edificio di valore storico-ambientale;
 - ambito di rispetto elementi/edifici tutelati;
 - ambito di sostegno dei valori immobiliari (in cui la localizzazione di un impianto ne determina una forte riduzione);
 - ambito di salvaguardia delle relazioni visive con i centri edificati;
 - elementi naturali di pregio;
 - b) ambiti in cui la localizzazione è limitata e può avvenire solamente previa deliberazione del Consiglio Comunale basata, a titolo esemplificativo, sui seguenti criteri:
 - preferenza per gli ambiti già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio;
 - salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici e gli interessi storici, artistici e architettonici;
 - mitigazione, per quanto possibile, dell'impatto visivo e salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici;
 - tutela visiva rispetto ai locali con permanenza di persone;
 - dimostrazione che il sito consenta di conseguire un apprezzabile miglioramento della continuità del campo elettromagnetico rispetto alle "zone di potenziale localizzazione";
 - c) ambiti di potenziale localizzazione comprendenti, a titolo esemplificativo:
 - zone produttive;
 - zone per impianti tecnologiciin cui l'installazione delle antenne radio-base deve comunque risultare compatibile con le esigenze della circolazione stradale e con la disciplina in materia urbanistica ed ambientale.
6. Nelle more di approvazione del P.I., la localizzazione delle nuove sorgenti o la modifica delle esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni di legge vigenti, e con il piano annuale o pluriennale di localizzazione, redatto in conformità con le direttive che precedono.
7. Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore continuative, e loro pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi

quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate.

8. Ai fini dell'installazione degli impianti, si prevede che:
- a) siano preventivamente acquisiti i nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti;
 - b) siano realizzate le infrastrutture con materiali e tecnologie tali da assicurarne, anche sotto l'aspetto estetico, il miglior inserimento nell'ambiente e con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza; in ogni caso i pali/tralicci dovranno essere dimensionati per ricevere gli impianti di almeno n. 3 gestori al fine di favorirne, salvo motivi di ordine tecnico, l'uso in comune. Non è ammessa l'installazione di pali o tralicci con sbracci o con ballatoi;
 - c) sia utilizzata la migliore tecnologia per ridurre al minimo possibile l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico, in base ai principi di cautela e nel rispetto delle compatibilità ambientali (maggiore direzionamento della radiazione, corretta costruzione dei tralicci e degli impianti, riduzione del numero, della potenza e della massima dimensione delle antenne);
 - d) siano rispettati i limiti di inquinamento acustico per le immissioni di rumore causate dall'impianto;
 - e) sia collocato, alla base del palo/traliccio un cartello ben visibile che segnali la presenza dei sistemi radianti mascherati.

ART. 28 – ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

1. Trattasi delle attività zootecniche presenti nel territorio comunale e individuate nella Tav. n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”
2. Il P.I. individua gli allevamenti soggetti a trasferimento per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto all’Art. 5 delle presenti N.T.
3. Il P.I. deve inoltre individuare le azioni di mitigazione ambientale per gli allevamenti esistenti riguardanti, a titolo esemplificativo:
 - a) la produzione di liquami e del colaticcio di concimaia;
 - b) la stabulazione all’aperto degli animali;
 - c) gli odori;
 - d) la dispersione di liquami nei terreni;
 - e) il trattamento delle acque reflue.
4. In sede di P.I. saranno classificate le attività zootecniche intensive, ai sensi degli atti di indirizzo “lettera d” della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 e successive modifiche e integrazioni.
5. Le fasce di rispetto da applicarsi alle attività di cui al precedente comma, saranno individuate in sede di PI o di PUA o di permesso di costruire.
6. Fino al completamento delle attività di cui al comma precedente, il rilascio del permesso di costruire o della DIA per interventi ricadenti in prossimità degli allevamenti intensivi è subordinato alla verifica delle distanze minime previste e calcolate ai sensi della L.R. 11/2004, atto di indirizzo lettera d).
7. Gli allevamenti zootecnici intensivi individuati nella Tavola di progetto n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” sono da intendersi come elementi generatori di vincolo dinamico non cogente ma ricognitivo.
8. Sino all’approvazione del P.I. adeguato alle direttive del P.A.T., si applicano agli allevamenti le norme del P.R.G.C. vigente, ove non in contrasto con le disposizioni della L.R. 11/2004 atti di indirizzo lettera d) e le norme igienico sanitarie vigenti.¹⁸

¹⁸ Articolo modificato a seguito parere Direzione Urbanistica n. 3 del 25/01/2011 – Validazione Quadro Conoscitivo

ART. 29 – AREA A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

1. Trattasi delle aree di sedime e di pertinenza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e le relative aree di danno, come definite dal D.M. 09.05.2001.
2. Nella Tav. n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” è individuato il perimetro dell’azienda a rischio di incidente rilevante Zordan & C. s.a.s. classificato come Deposito di Fitofarmaci e la sua fascia di rispetto.¹⁹
3. Il P.I. provvede ad aggiornare la delimitazione delle aree a rischio di incidente rilevante e le relative fasce di rispetto garantendo i requisiti minimi di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

¹⁹ Articolo modificato a seguito parere Direzione Urbanistica n. 3 del 25/01/2011 – Validazione Quadro Conoscitivo

PARTE IV: ALTRE NORME DI TUTELA

ART. 30 – SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE

1. Tutti gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica nonché la realizzazione di sistemazioni esterne, parcheggi, viabilità pedonale e meccanizzata, rilevati e simili dovranno essere tesi a ridurre quanto possibile l'impermeabilizzazione superficiale. Nella realizzazione dei suddetti interventi si dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere garantita, per i nuovi edifici, il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 20% della superficie fondiaria o il 25% della superficie territoriale fatta salva la possibilità di definire nel P.I. specifiche casi di deroga;
 - b) è vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate. Qualora l'intervento previsto comporti interruzione e/o impedimento al deflusso, la nuova soluzione dovrà garantire comunque l'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque;
 - c) deve essere garantito, per le aree impermeabilizzate, il recapito in appositi bacini di accumulo temporaneo (vasche volano o di laminazione) di tutte le acque superficiali meteoriche evitando il convogliamento diretto nella fognatura o la dispersione casuale nelle aree limitrofe.
2. Per il trattamento e recupero delle acque piovane si prescrive che:
 - c) le reti di raccolta delle acque meteoriche devono essere realizzate separatamente dalle reti di raccolta delle cosiddette acque nere provenienti da scarichi civili;
 - d) il P.I. dovrà precisare le modalità di trattamento delle acque piovane al fine di un loro miglior utilizzo ed in particolare stabilirà per quali interventi edilizi e per quali soglie di copertura del suolo dovranno essere attivati dispositivi per la raccolta delle acque meteoriche intercettate dalle coperture;
 - e) il P.I. dovrà definire, per gli interventi di cui sopra, le modalità di accumulo e trattamento delle acque di "prima pioggia" in appositi bacini di accumulo temporaneo da inviare successivamente al trattamento depurativo. I volumi di tali bacini di accumulo temporaneo dovranno essere calcolati considerando una "altezza di pioggia" pari a mm. 5 per metro quadro di superficie;
3. Per il trattamento e recupero delle acque nere si prescrive che:
 - a) tutti gli interventi edilizi dovranno prevedere lo smaltimento delle acque nere nella rete fognaria comunale ad eccezione delle parti del territorio agricolo non ancora servite ove è consentito l'utilizzo di impianti di smaltimento delle acque nere quale la fitodepurazione;
 - b) tutti gli interventi di nuovo impianto della rete fognaria dovranno privilegiare il completamento della rete stessa estendendola alle aree insufficientemente fornite;
 - c) gli scarichi industriali devono subire un preventivo trattamento per eliminare tutte le sostanze che possono mettere in crisi un normale impianto di trattamento delle acque reflue di tipo civile.
4. Per le reti tecnologiche sotterranee si prescrive che:
 - a) gli impianti tecnologici a rete sotterranei comprendono le tubazioni del gas, dell'acquedotto, delle fognature, delle reti di drenaggio delle acque superficiali, le linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento e alla manutenzione delle stesse;
 - b) la messa in opera degli impianti tecnologici dovrà preferibilmente evitare la variazione e l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali. Qualora l'intervento preveda la modifica del percorso delle acque superficiali dovrà obbligatoriamente esserne indicato il nuovo andamento garantendo in ogni caso che ciò non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe;
 - c) la profondità, rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici dovrà essere tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali e non ostacolare le operazioni di aratura e di irrigazione delle zone agricole;
 - d) i lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire la risistemazione del terreno (pantumato e non) o delle pavimentazioni originarie.

ART. 31 – INQUINAMENTO LUMINOSO E ACUSTICO

INQUINAMENTO LUMINOSO

1. La realizzazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, dovrà essere improntata al contenimento dell'inquinamento luminoso nella misura massima ottenibile con l'utilizzo delle tecnologie disponibili al fine di tutelare e migliorare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici e di favorire il risparmio energetico.
2. Nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna dovranno adottarsi le seguenti precauzioni:
 - a) impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione;
 - b) selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile, per le strade con traffico motorizzato, i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative vigenti;
 - c) evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente;
 - d) limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale;
 - e) adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.
3. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali e agli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso per ciascuna sorgente non superiore a 1.500 lumen.
4. La realizzazione di impianti di illuminazione esterna privati collocati lungo le strade è subordinata al preventivo parere dell'Amministrazione Comunale qualora vengano superati le tre sorgenti luminose.
5. Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
6. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
7. È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
8. Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
9. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
10. È vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
11. Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).

12. E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.²⁰

INQUINAMENTO ACUSTICO

1. La realizzazione di interventi edilizi e trasformazioni territoriali, pubbliche e private, dovrà essere improntata alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico con l'utilizzo delle tecnologie disponibili al fine di tutelare e migliorare la qualità dei residenti e dell'ambiente.
2. La regolamentazione della materia dell'inquinamento acustico è demandata al Piano di Zonizzazione Acustica che dovrà perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale;
 - b) costituire riferimento per la redazione del Piano di Risanamento Acustico;
 - c) consentire l'individuazione delle priorità di intervento;
 - d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

²⁰ Articolo inserito a seguito Parere Commissione Regionale VAS n. 58 del 03/08/2010

TITOLO IV: INVARIANTI

ART. 32 – INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA

1. Trattasi della caratterizzazione dei terreni dal punto di vista geologico e geomorfologico.
2. La Tav. di Progetto n. 2 “Carta delle invarianti” evidenzia le suddette zone:
 - a) Aree golenali
 - b) Argine
3. Il P.I. provvederà a completare l'individuazione, la tutela e la valorizzazione delle invarianti geologiche di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Gli argini ricadenti all'interno delle zone agricole devono essere riqualificati dal punto di vista ambientale e paesaggistico mediante la sistemazione di opportune quinte arboree e/o arbustive adatte alle condizioni climatiche e pedologiche della zona, da inserire lungo elementi fisici evidenti, ad esclusione delle aree già oggetto di attività di coltivazione e di insediamenti agricoli e produttivi esistenti.

ART. 33 – INVARIANTI DI NATURA IDROGEOLOGICA

1. Trattasi delle aree interessate dai sedimenti demaniali dei corsi d'acqua pubblici ed acque pubbliche in genere oltre ai manufatti idraulici e specchi d'acqua delle ex cave di argilla.
2. La Tav. di Progetto n. 2 "Carta delle invarianti"²¹ evidenzia le aree ed i manufatti individuate ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo.
3. Il P.I. completa la individuazione dei sedimenti demaniali dei diversi corsi d'acqua pubblici ed acque pubbliche in genere e dei manufatti idraulici.
4. Il P.I. completa ed aggiorna la perimetrazione degli specchi d'acqua formati in seguito alla coltivazione delle cave di argilla.
5. Il P.I. definisce le norme di tutela e valorizzazione di dettaglio.
6. Nell'ambito dell'area demaniale dei corsi d'acqua pubblici ed acque pubbliche in genere sono ammesse esclusivamente opere finalizzate:
 - a) al riassetto dell'equilibrio idrogeologico;
 - b) al ripristino della funzionalità della rete del deflusso artificiale;
 - c) alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture;
 - d) alla rinaturalizzazione spontanea;
 - e) al miglioramento generale della qualità ecobiologica
 - f) a favorirne la fruizione pubblica.Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.
7. Per le canalizzazioni agricole (fossi e scoline) tutti gli interventi che coinvolgono parti di territorio agricolo dovranno essere finalizzati all'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità quando è accertata la manomissione. E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di strade, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali in aree agricole senza prevedere un nuovo deflusso per le acque superficiali.
8. Qualora approvati dall'autorità competente, sulla risorsa idrica sono ammesse opere destinate al disinquinamento, alla valorizzazione e fruizione naturalistico ambientale ed impianti per la produzione di energie rinnovabili.
9. I nuovi argini che dovranno essere messi in opera per il rifacimento e miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde.
10. E' prescritta la conservazione e valorizzazione della vegetazione ripariale, salve le sistemazioni connesse ad esigenze di polizia idraulica e stradale.
11. E' fatto obbligo, nelle opere di manutenzione riguardanti opere e manufatti idraulici utilizzare materiali e tecniche costruttive coerenti con la storia e le caratteristiche del luogo.

²¹ Articolo modificato a seguito Parere Direzione Geologia prot. 694657/57-02 del 14/12/2009

ART. 34 – INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA

1. Trattasi di ambiti del paesaggio quali:
 - a) Ambito di interesse paesistico ambientale del PAQE
2. La Tav. n. 2 “Carta delle invarianti” evidenzia gli ambiti individuati ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo.
3. Il P.I. recepisce l'individuazione delle invarianti di natura paesaggistica come determinata dal P.A.T. e la completa provvedendo a:
 - b) tutelare gli elementi principali del paesaggio;
 - c) verificare le possibili interferenze con le visuali, definendo le eventuali mitigazioni, disciplinando la pianificazione paesaggistica, introducendo norme per la tutela di esse.
4. Per gli elementi di cui al comma 1 del presente articolo:
 - a) sono vietati interventi comportanti alterazioni e smembramenti che possano compromettere l'integrità e la linearità delle componenti paesaggistiche e le relazioni con il loro immediato intorno;
 - b) è ammessa la sostituzione o integrazione delle essenze arboree presenti esclusivamente con essenze analoghe;
 - c) è prescritta la conservazione e valorizzazione della vegetazione ripariale, salve le sistemazioni connesse ad esigenze di polizia idraulica e stradale.
 - d) negli interventi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, vanno privilegiate le soluzioni indicate dai Sussidi Operativi dell'Allegato A alle presenti N.T. e dal Prontuario del Verde dell'Allegato B alle presenti N.T..

ART. 35 – INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE

1. Trattasi di elementi puntuali e lineari dell'ambiente naturale ed antropizzato quali siepi, filari, macchie boscate e ambiti a rilevante naturalità che compongono insieme ai corsi d'acqua la rete ecologica dei corridoi principali e secondari che garantisce la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento.
2. La Tav. di Progetto n. 2 "Carta delle invarianti" evidenzia gli elementi individuati ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo.
3. Il P.I. recepisce l'individuazione delle invarianti di natura ambientale come determinata dal P.A.T. e la completa provvedendo a:
 - a) tutelare i corridoi ecologici, le siepi, le macchie boscate e gli elementi principali dell'ambiente agrario, il mantenimento o inserimento delle specie arboree autoctone;
 - b) integrare e completare la rete ecologica individuando gli interventi necessari e le modalità per la sua implementazione e incentivazione.
4. Per gli elementi di cui al comma 1 del presente articolo:
 - a) sono vietati interventi comportanti alterazioni e smembramenti che possano compromettere l'integrità e la linearità delle siepi e delle macchie boscate e le relazioni con il loro immediato intorno;
 - b) è ammessa la sostituzione o integrazione delle essenze arboree presenti esclusivamente con essenze analoghe;
 - c) è prescritta la conservazione e valorizzazione della vegetazione ripariale, salve le sistemazioni connesse ad esigenze di polizia idraulica e stradale.
 - d) negli interventi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, vanno privilegiate le soluzioni indicate dai Sussidi Operativi dell'Allegato A alle presenti N.T. e dal Prontuario del Verde dell'Allegato B alle presenti N.T..

ART. 36 – INVARIANTI DI NATURA STORICO-TESTIMONIALE E ARCHITETTONICA

1. Il PAT prevede la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei tessuti storici urbani e dei manufatti di interesse culturale, quale espressione della storia e della tradizione locale.
2. A questo fine il PAT disciplina con il presente articolo le seguenti Invarianti di natura storico-monumentale – architettonica:
 - a) gli ambiti dei Centri Storici;
 - b) i Nuclei Storici;
 - c) il sistema dell'edilizia con valore storico-ambientale, comprensiva degli edifici con valore storico-ambientale e relativo scoperto di pertinenza;
 - d) gli edifici con valore monumentale-testimoniale, tra i quali le Ville Venete (ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete).

Disposizioni transitorie

3. In fase di prima applicazione del PAT sino all'approvazione del primo PI, negli Ambiti dei Centri Storici e nel Sistema dell'edilizia con valore storico-ambientale esterna al Centro Storico, sono ammessi esclusivamente:
 - a) gli interventi previsti dalla normativa di PRG vigente e degli strumenti urbanistici attuativi vigenti, disciplinante il Centro Storico e gli edifici con valore storico-ambientale;
 - b) per gli edifici non specificamente disciplinati dalla normativa di cui al punto a), gli interventi di cui alle lett. a), b), e c), comma 1, art. 3 del DPR 380/2001.

36.1 CENTRI STORICI

4. Rif. Legislativo: LR 11/2004 art. 40.
Tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
Tav. 2 – Carta delle Invarianti
Tav. 4 - Carta della Trasformabilità

Prescrizioni e vincoli

5. Il PAT prescrive la salvaguardia, la tutela, la conservazione, il recupero e la valorizzazione del Centro Storico. Costituisce invariante all'interno del Centro Storico tutto l'organismo urbano – storico complessivo, costituito da edifici, manufatti, aree scoperte pubbliche e private, cortili e spazi aperti, aree verdi e strade. Sino all'approvazione del PI adeguato alle successive prescrizioni e direttive, all'interno del Centro Storico di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente:
 - gli interventi previsti in attuazione delle previsioni della normativa di PRG vigente, disciplinante i centri storici;
 - gli interventi previsti in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti;
 - sugli edifici esistenti non rientranti nelle previsioni della normativa del PRG vigente, interventi nei limiti di cui alle lett. a), b), e c), comma 1, art. 3, DPR n. 380/2001.

A norma dell'art. 36 della LR n. 11/2004, la demolizione di opere incongrue, elementi di degrado, o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità urbana ricadenti nell'area di cui al presente articolo e finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio.

Attualmente per il Centro Storico vige la trattazione effettuata dal PRG vigente, che ha classificato tutti gli edifici e i manufatti secondo i valori d'arte, di storia e di cultura rilevati con precise e puntuali indicazioni relative alle aree scoperte.

Tale classificazione eseguita a mezzo di schede, che attribuiscono agli edifici un grado di protezione, prescrive il tipo di intervento ammesso in relazione ai valori sopra citati, e la destinazione d'uso compatibile con la tipologia dell'edificio stesso.

6. Nell'ambito della successiva specifica trattazione tematica del Centro Storico il PI dovrà conformarsi ai seguenti gradi di intervento dettagliandone la disciplina:

Grado 1

Edifici storico ambientali notevoli di cui agli artt.10 e 11 del D.Lgs. n. 42/04 e smi. Riguarda gli edifici e i manufatti di riconosciuto valore storico, architettonico e ambientale, gli edifici monumentali, le chiese e i

complessi religiosi, gli edifici che costituiscono elementi fondativi e di identificazione del centro urbano e del suo territorio. Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- Restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale ed architettonico;
- Conservazione e/o ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti;
- Consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto, mantenendo le aperture esistenti verso l'esterno; nell'intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi originari e solo in caso di impossibilità si potrà ricorrere a materiali analoghi e compatibili;
- Inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio.

Grado 2

Edifici storici di notevole interesse storico, paesaggistico ed ambientale di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 42/04 e smi.

Riguarda edifici e manufatti di pregio architettonico, aventi elementi di particolare qualità (aspetto compositivo, elementi decorativi), di valore ambientale, culturale, tipologico e documentario, integri o con possibilità di recuperare i caratteri originali mediante limitati interventi edilizi.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- Restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale ed architettonico; sono consentiti anche interventi di ricomposizione o riproposizione filologica dei prospetti modificati nel tempo, purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- Conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti;
- Consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto, mantenendo le aperture esistenti verso l'esterno; nell'intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi di pregio originari;
- Eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque un'altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- Inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio.

Grado 3

Edifici di interesse ambientale e paesaggistico di pregio. Riguarda gli edifici e i manufatti con qualità proprie non rilevanti ma che presentano, verso lo spazio pubblico o l'ambiente circostante, un valore storico-documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici lungo le strade di borgo, edifici dei nuclei storici extraurbani.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- Restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale ed architettonico; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- Conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti;
- Consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto, mantenendo le aperture esistenti verso l'esterno; nell'intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi di pregio originari;
- Eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque un'altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- Inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- Mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili;

- È consentito l'uso dei materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Grado 4

Edifici che ancorché di architettura povera, risultano essere caratteristici della cultura locale. Riguarda gli edifici e i manufatti che mantengono sostanzialmente inalterati rispetto all'impianto originario, l'aspetto esteriore ed i caratteri morfologici e tipologici ai quali si riconosce un valore storico/documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici rurali, e con valori di unitarietà architettonica e di impianto urbano di matrice rurale.

- Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:
- Restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale ed architettonico; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio, anche in relazione al contesto edificato o ambientale;
- Possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali;
- Consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili, con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- Eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque un'altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- Inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- Eventuali tamponature delle parti aperte (fienili e simili) dovranno essere effettuati con tecniche che consentano la leggibilità dell'organismo edilizio originario anche dopo l'intervento, ricorrendo ad esempio all'uso di materiali leggeri quali legno o vetro;
- Mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili;
- È consentito l'uso dei materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Grado 5

Edifici di epoca recente o che hanno subito modificazioni pesanti che non rendono più riconoscibile l'impianto originario – Comprende edifici e manufatti di epoca recente o che hanno subito modificazioni pesanti che non rendono più riconoscibile l'impianto originario che dovranno essere ricondotti a forme e caratteristiche tipologiche congrue al contesto del Centro Storico.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- Ristrutturazione edilizia totale con ridefinizione dell'impianto planivolumetrico e modifiche di sedime;
- Sostituzione edilizia, anche con accorpamento di volumi pertinenziali legittimi, finalizzato a ridare unitarietà agli spazi liberi originari.

Direttive

7. Il PI verifica ed integra la perimetrazione di ciascun Centro Storico e ne precisa la specifica disciplina, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui alle presenti NT, per la conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico volta a:

- a) tutelare e valorizzare tutti gli spazi verdi di pregio storico, favorendone una fruizione pubblica;
- b) attribuire idonei gradi di protezione degli edifici in relazione alla loro accertata storicità che consentano la definizione delle tipologie di intervento, in modo che le stesse siano coerenti con le tecniche edilizie tradizionali del luogo e limitare al massimo le zone di eventuale nuova edificazione;
- c) salvaguardare i manufatti minori rilevati come sistema dell'edilizia con valore storico-ambientale;
- d) individuare ambiti da assoggettare al recupero o a studi particolareggiati del patrimonio edilizio esistente;
- e) definire per tutti gli ambiti di Centro Storico un'apposita soluzione progettuale, specificando sia le modalità di intervento negli edifici esistenti, sia le caratteristiche morfologiche e architettoniche dell'impianto urbanistico per le aree libere, da concepirsi in stretta correlazione con le aree edificate;

- f) disciplinare le destinazioni ammesse, in relazione alla compatibilità in via diretta con il bene oggetto di intervento e in via indiretta con il contesto storico complessivo;
 - g) individuare e tutelare le pubbliche piazze, vie, strade, e altresì spazi aperti urbani di interesse storico-artistico;
 - h) disciplinare o vietare la collocazione o l'affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree sottoposte a tutela;
 - i) individuare e tutelare le bellezze panoramiche ed i punti di vista accessibili al pubblico dai quali si vedano tali bellezze;
 - j) favorire il parcheggio privato all'interno degli edifici, con limitata compromissione dei fronti storici;
 - k) previo studio dei colori tradizionali e storici, definire i principali colori delle facciate dei fabbricati in armonia con quelli tradizionali.
8. Il PI provvede, altresì, sulla base delle direttive che precedono:
- ad attribuire a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento tra quelle determinate dal PAT, nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio;
 - a privilegiare il recupero a destinazione residenziale, ammettendo funzioni pubbliche, attività commerciali limitatamente ad esercizi di vicinato come previsto dalla L.R. 15/2004, attività alberghiere, del terziario qualora compatibili con le tipologie ed il valore storico, artistico degli edifici, purché non ne impediscano la pubblica godibilità;
 - a limitare la modificazione del numero delle unità immobiliari, anche per singolo edificio, per evitare un eccessivo frazionamento degli immobili e quindi impedire l'aumento del carico urbanistico conseguente ed il deterioramento del tessuto edilizio tutelato;
 - a prevedere l'eventuale completamento o integrazione del sistema insediativo esistente, laddove ciò sia necessario e non contrasti con la singolarità dei luoghi, ponendo particolare attenzione alla natura degli spazi esterni, sia di pertinenza dell'immobile, sia pubblici (parchi, giardini, piazze, slarghi, corridoi urbani e spazi di collegamento, ecc.) e prevedendo norme per la loro conservazione, riuso e valorizzazione all'interno di un sistema integrato di spazi che costituiscano collegamento tra il centro antico, le zone di più recente edificazione e il sistema delle aree di interesse paesaggistico ed ambientale;
 - ad individuare dei contesti all'interno del Centro Storico dove prevedere un insieme sistematico ed organico di interventi di ristrutturazione urbanistica e di riordino edilizio a mezzo di Strumenti Urbanistici Attuativi (Piani di Recupero) onde migliorare la qualità della struttura insediativa;
 - ad individuare all'interno del Centro Storico luoghi di centralità di funzioni urbane al fine della rivitalizzazione del tessuto insediativo esistente.
9. Il PI integra le previsioni del PAT ed individua gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi di tutela previsti dal presente articolo; nei casi in cui gli edifici siano sottoposti a demolizione e ricostruzione, il PI individua le aree di sedime, che potranno essere soggette a modifica esclusivamente se motivata da opportuna analisi critica storico-ambientale-morfologica, mantenendo comunque inalterato il volume e l'altezza e privilegiando gli orientamenti e gli allineamenti tali da garantire un armonico inserimento del nuovo volume;
10. Il PI disciplina inoltre il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme;
11. Il PI prevede norme per la realizzazione di un sistema efficiente ed efficace di parcheggi di superficie e/o interrati con particolare riguardo al valore dei luoghi e del contesto architettonico in cui si inseriscono, limitatamente al carico urbanistico prodotto dai residenti e dalle attività insediate ed insediabili nel Centro Storico.

36.2 NUCLEI RURALI DI ANTICA ORIGINE

12. Rif. Legislativo: LR 11/2004, art. 40.

Tav. 2 – Carta delle invariati.

Tav. 4 – Carta della trasformabilità.

I Nuclei Storici sono costituiti dalle corti rurali, colmelle ed altre aggregazioni edilizie rurali di antica origine o manufatti aventi particolari caratteristiche di bene culturale tipico della zona rurale.

Prescrizioni e Vincoli

13. Per i Nuclei Storici individuati dal PAT, il PI procede analogamente a quanto previsto per il Centro Storico di cui all'art. 36.1 delle presenti norme; Sino all'approvazione del PI relativo ad una specifica trattazione tematica dei Nuclei Storici adeguato, all'interno dei Nuclei Storici, di cui al presente articolo, sono ammessi esclusivamente:
- gli interventi previsti in attuazione delle previsioni della normativa di PRG vigente, disciplinante i Nuclei Storici;
 - gli interventi previsti in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti;
14. Il PI sulla base delle analisi e dei valori di tutela e delle categorie tipologiche assegnate in riferimento al precedente art. 36.1 determina, per ogni unità minima di intervento, la destinazione d'uso ammessa tra quella residenziale, commerciale, direzionale, turistica ed artigianale di servizio.

36.3 SISTEMA DELL'EDILIZIA CON VALORE STORICO – AMBIENTALE

15. Rif. Legislativo: LR 11/2004 art. 40.

Tav. 2 – Carta delle Invarianti.

Il Sistema dell'edilizia con valore storico-ambientale, è costituito da manufatti con relativi spazi di pertinenza catalogati dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Verona.

Prescrizioni e Vincoli

16. Il PAT prevede la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione degli edifici con valore storico - ambientale con i relativi spazi scoperti di pertinenza;
- Costituiscono invariante le rispettive parti, elementi, caratteri distributivi e compositivi che rivestono interesse storico – ambientale;
 - Gli interventi consentiti sono prevalentemente orientati a conservare e valorizzare il sistema di questi elementi come identificativi della dimensione storica degli insediamenti e del territorio aperto.
17. Per i manufatti ricadenti all'interno del Centro Storico valgono le prescrizioni e le direttive di tutela e valorizzazione della specifica trattazione di PRG vigente e dell'art. 36.1 delle presenti norme.

Direttive

18. Per il sistema dell'edilizia con valore storico – ambientale individuato dal PAT, il PI procede analogamente a disciplinare la tutela, il recupero, la valorizzazione e le relative destinazioni d'uso compatibili con il manufatto.

36.4 VILLE VENETE

19. Rif. Legislativo: LR 11/2004 art.40, comma 4

Tav. 2 – Carta delle Invarianti

Tav. 4 – Carta della Trasformabilità

Trattasi di Ville individuate nella pubblicazione “Ville Venete – Catalogo e Atlante del Veneto” dell'Istituto Regionale Ville Venete.

Prescrizioni e Vincoli

20. Il PI persegue la tutela degli edifici individuati attribuendo a tutti il grado di tutela 1 di cui all'art. 36.1. In deroga a tale attribuzione, previa opportuna analisi storico monumentale, si potrà prevedere, per gli edifici che non si ritiene meritevoli di tutela una variazione della categoria di intervento, previo parere vincolante da parte dell'ente competente; Per tali edifici vige quanto stabilito all'art. 36.1 della presente normativa e sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causarne la distruzione e il danneggiamento.²²

²² Articolo modificato a seguito parere VTR Argomento n. del 27/01/2011.

TITOLO V: FRAGILITÀ

ART. 37 – COMPATIBILITÀ GEOLOGICA

1. Trattasi della definizione della compatibilità geologica dei terreni ai fini urbanistici. La classificazione delle penalità ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento ai possibili effetti di inquinamento delle acque sotterranee, alla compressibilità dei terreni, alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, alla esondabilità dei corsi d'acqua, alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche.
2. La Tav. di Progetto n. 3 "Carta della fragilità" evidenzia, ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, due categorie di terreno:
 - a) aree idonee a condizione;
 - b) aree non idonee.
3. Il P.I., tenuto conto delle previsioni del P.A.T. ed in relazione alla classificazione sismica del comune, provvederà a disciplinare la localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori sulla base della classificazione di cui al successivo comma, ed in conformità alla normativa statale e regionale vigente: qualsiasi intervento edificatorio deve essere accompagnato dalle specifiche Relazioni geologica e geotecnica firmata da tecnico abilitato (DM 11/03/1988 e DM 14/01/2008 e s.m.e.i);
4. Le due categorie di terreno sono regolamentate dai seguenti commi 5 e 6.
5. Le "aree idonee a condizione" includono la maggior parte del territorio comunale
In particolare:
 - a) aree di origine alluvionale con caratteristiche geotecniche variabili da mediocri a scadenti, sufficiente permeabilità e capacità di drenaggio con falda a profondità superiore a 2 m dal piano di campagna: l'indagine approfondirà in particolar modo gli aspetti stratigrafici e geotecnici dei terreni con valutazione del comportamento dell'insieme opera-terreno;
 - b) aree di origine alluvionale con caratteristiche geotecniche variabili, falda superficiale, difficoltà di drenaggio e possibilità di esondazione: oltre alle valutazioni del punto precedente, l'indagine comprenderà:
 - o una valutazione geologico-idraulica sulla modalità di smaltimento delle acque meteoriche con un buon sistema di smaltimento mediante trincee drenanti o bacini di dispersione;
 - o la verifica della soggiacenza della falda freatica e la progettazione con idonei sistemi per l'impermeabilizzazione dell'edificio;
 - o l'eventuale riporto di terreni sciolti di buona permeabilità con uno spessore di circa 1 metro per aumentare il franco di bonifica;
 - c) aree di cava estinta e ricomposta in genere a quota topografica più bassa dell'originale. La penalizzazione deriva dal rischio di sommersione e dalla non conoscenza dei terreni utilizzati per la ricomposizione, sia in termini qualitativi che di caratteristiche geotecniche: valgono le indicazioni già date per i due punti precedenti, con la precisazione che l'indagine stratigrafica e geotecnica dovrà essere particolarmente accurata oppure saranno previste tipologie di intervento (ad esempio fondazioni profonde) in grado di annullare l'influenza sull'opera dei terreni riportati/rimaneggiati;
 - d) Aree di cava con falda affiorante. Alcune di queste aree presentano battenti d'acqua modesti per cui è possibile, con operazioni di colmata, passare alla categoria precedente. Valgono quindi le indicazioni già date al punto precedente.
In tali aree l'edificabilità è possibile, ma richiede di svolgere nel Piano degli Interventi o nel Piano Urbanistico Attuativo o nel singolo Intervento diretto, uno studio di maggior dettaglio geologico-geotecnico-idrogeologico-idraulico sulle aree interessate al fine di verificare con indagini dirette l'effettiva consistenza dei terreni, la localizzazione della falda e la predisposizione di eventuali opere da realizzare in fase di urbanizzazione e le indicazioni necessarie per la realizzazione degli interventi edilizi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Norme tecniche D.M.11/3/1988. D.M. 14/09/2005 Norme

Tecniche per le Costruzioni), finalizzate a definire le modalità di realizzazione delle opere per garantire le condizioni di sicurezza delle opere stesse, nonché dell'edificato e delle infrastrutture adiacenti. Tali indagini sono necessarie per il dimensionamento corretto delle tipologie fondazionali verificando la possibile presenza di terreni con qualità mediocri o scadenti o a rischio di liquefazione e realizzando le opportune verifiche di stabilità, indicando gli eventuali interventi di stabilizzazione e mitigazione del rischio. Ciò dovrà essere inoltre soggetto a valutazione di compatibilità idraulica adeguata all'area interessata anche al fine di ridurre il rischio idraulico.

6. Le "aree non idonee" sono articolate in:

- alvei fluviali;
- cave attive;
- corsi d'acqua.

L'edificabilità in tali zone è preclusa a causa del drenaggio molto difficoltoso, delle frequenti condizioni di saturazione del terreno, delle caratteristiche geomeccaniche scadenti, della possibilità di esondazione, del dissesto geologico-idraulico.

In tali aree non sono ammessi nuovi interventi edilizi come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001, fatti salvi:

- gli interventi sull'esistente di cui al comma 1, lett. a), b), c), d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni e/o variazioni di sedime;
- gli interventi previsti dal Titolo V della L.R. 11/2004 limitatamente a quanto previsto all'art.44, comma 4, lett. a) in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche.
- gli interventi in assenza di aumento di carico urbanistico.²³

7. Dal punto di vista del rischio sismico tutto il territorio comunale rientra all'interno della classificazione dei comuni in zona sismica 3. Riferimenti normativi: D.P.C.M. n. 3274/2003, D.C.R.V. 67/2003 e D.P.C.M. 3519/2006, D.G.R.V. 71/2008.

8. In sede di P.I. e P.U.A. dovranno inoltre essere rispettate le seguenti direttive:

- a) per la redazione del PI dovrà essere posta attenzione alle problematiche geologiche facendo delle indagini geologiche di dettaglio a scala adeguata al fine di definire con maggior dettaglio alcune problematiche emerse nelle aree a condizione.
- b) Le istanze per l'approvazione di P.U.A., dei permessi di costruire e le D.I.A. dovranno contenere una adeguata relazione geologica e geotecnica che, in relazione alla classificazione dei terreni ai fini della compatibilità geologica, dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza.
- c) Lo sviluppo dell'analisi deve essere conforme a quanto previsto dalle Norme tecniche emanate con il D.M. 11/3/1988, il DM 14/09/2005, al DM 15.9.06 e al DM 14.1.08 e proporzionato al grado di compatibilità attribuito al terreno ed alle caratteristiche dell'opera in progetto.
- d) Il PI sulla base di analisi geologico – idrauliche puntuali, può precisare e ridefinire i limiti di zona, rappresentati nella tav. 3, ad una scala di maggior dettaglio, giustificando le diversità mediante adeguata documentazione geologico – tecnica allegata al PI.
- e) Il P.I. valuterà la possibilità di individuare, sulla base di analisi geologico – idrauliche puntuali, o su ulteriori indicazioni dei consorzi di bonifica e della Autorità di Bacino, con idonea destinazione urbanistica, appositi invasi, sia locali che diffusi, per il drenaggio, la raccolta e lo scarico controllato delle piogge più intense, o per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua a rischio di esondazione.

²³ Articolo modificato a seguito Parere Direzione Geologia prot. 694657/57-02 del 14/12/2009

ART. 38 – AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO

1. Trattasi di aree individuate e classificate dagli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore in relazione alla pericolosità idraulica.
2. La Tav. di Progetto n. 3 “Carta delle fragilità” evidenzia le aree soggette a dissesto idrogeologico e le classifica in:
 - a) Aree e depresse e parti a drenaggio difficoltoso
 - b) Segnalazione di pericolosità idraulica Consorzio Bonifica Valli Grandi Veronesi.
3. Per tutte le aree elencate al precedente comma 2 del presente articolo, il P.I. provvederà a precisarne ulteriormente l'individuazione e la classificazione in armonia con gli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore, tenendo conto degli interventi riguardanti la rete idraulica.
4. La normativa urbanistica e edilizia a corredo del P.I. e dei P.U.A. dovrà prevedere specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel P.A.I. e nel P.A.T.. In generale tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere e sulle modalità costruttive degli interventi.
5. Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce variante allo strumento urbanistico generale.
6. Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto idraulico, il P.I. e tutti i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) dovranno contenere uno studio di compatibilità idraulica per tutto il territorio interessato dallo strumento urbanistico, una valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché idonee misure compensative. In particolare lo studio dovrà assicurare che non sia significativamente variato il grado di permeabilità e le modalità di risposta agli eventi meteorici del suolo, eventualmente individuando superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque e la realizzazione di volumi di invaso compensativi.
7. Per la valutazione della compatibilità idraulica si applica la D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006 “Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici” e successive modifiche ed integrazioni.
8. Sono, inoltre, fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conforma.²⁴

²⁴ Articolo modificato a seguito Parere Direzione Geologia prot. 694657/57-02 del 14/12/2009

ART. 39 – AREE COMPRESSE TRA ARGINI MAESTRI E CORSO D'ACQUA DEI FIUMI E NELLE ISOLE FLUVIALI

1. Trattasi delle aree comprese tra i corsi d'acqua e gli argini maestri, delle reti idrauliche storiche e degli argini.
2. La Tav 3 "Carta delle fragilità" evidenzia questi elementi di fragilità ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo.
3. Il P.I. ne completa l'individuazione e ne definisce le norme di tutela e valorizzazione di dettaglio compatibilmente con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati.
4. Nell'ambito di tale aree sono ammesse esclusivamente opere idrauliche finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione della risorsa idrica e dell'ecosistema.
5. Qualora approvati dall'autorità competente sono ammesse anche altre tipi di opere destinate al disinquinamento, alla valorizzazione e fruizione naturalistica.

TITOLO VI: NORME SPECIFICHE

ART. 40 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1. In alternativa alla costruzione di opere pubbliche all'interno delle aree cedute attraverso la perequazione di cui all'Art 4 l'Amministrazione Comunale potrà con proprio atto deliberativo decidere di inserire Edilizia Residenziale Pubblica nella misura massima di 2,0 mc/mq oltre l'indice di edificazione riservato alla residenza privata. Tale opportunità dovrà essere inserita prioritariamente nelle aree di trasformazione con superficie territoriale superiore ai 10.000 mq.
2. In fase di presentazione del progetto l'Amministrazione Comunale si riserva di dare le precisazioni necessarie al fine di concordare il progetto per l'individuazione delle aree da cedere per la realizzazione delle opere.

ART. 41 – BIOEDILIZIA

1. Il comune favorisce e promuove la realizzazione di edifici a basso consumo energetico e a basso impatto ambientale (definiti anche interventi di “edilizia bioecologica”) attraverso la concessione di incentivi.
2. Il P.I. dovrà definire gli incentivi per promuovere la bioedilizia su due livelli:
 - a) quello riguardante le quantità edificatorie prevedendo incrementi delle superfici ammesse;
 - b) quello riguardante la riduzione fino al minimo di legge del contributo di concessione dovuto.
3. L’analisi del sito è condizione necessaria per accedere agli incentivi di cui al presente articolo per gli interventi di edilizia bioecologica. Essa è costituita dall’accertamento, in sede preliminare alla progettazione, dei dati relativi ai seguenti “campi di analisi del sito”:
 - a) clima igrotermico e precipitazioni;
 - b) disponibilità di fonti energetiche rinnovabili;
 - c) disponibilità di luce naturale;
 - d) clima acustico;
 - e) campi elettromagnetici;
 - f) analisi del sottosuolo.
4. Ai fini del presente articolo, gli edifici a basso consumo energetico e a basso impatto ambientale devono soddisfare, per accedere agli incentivi di cui al precedente comma, ai requisiti che saranno fissati nel P.I..
5. Il P.I. dovrà inoltre definire:
 - a) il numero e tipo di documentazione da allegare alla domanda di permesso di costruire;
 - b) la disciplina tecnica e procedimentale di dettaglio per consentire la determinazione dei requisiti, del punteggio conseguibile e del conseguente incremento di superfici per accedere agli incentivi.

TITOLO VII: PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEI P.I.

ART. 42 – NORME SPECIFICHE PER IL P.I.

1. Il P.I. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio in coerenza e in attuazione del P.A.T.. Il P.I. può non coincidere rigorosamente con il P.A.T. ma deve rispondere ad un principio di congruenza in modo da potersi adattare agevolmente alle necessità ed esigenze emergenti nei diversi ambiti territoriali.
2. Il PI può limitatamente discostarsi dal PAT (per le previsioni cartografiche e normative), senza procedere ad una variante dello stesso, nel rispetto degli obiettivi generali di contenimento del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, e dell'equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica, nei casi specifici di:
 - a) localizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico;
 - b) recepimento dei contenuti della pianificazione sovraordinata che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
 - c) applicazione di norme giuridiche che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
 - d) variazione dei riferimenti alla normativa e/o agli strumenti di pianificazione;
 - e) limitate variazioni al perimetro degli A.T.O., nel rispetto del dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche;
 - f) variazione delle fasce di rispetto di impianti/strutture conseguenti la dismissione/rimozione dell'elemento generante il vincolo;ed in generale nell'ipotesi di:
 - g) introduzione di modifiche di carattere meramente operativo che assicurino la flessibilità del sistema di pianificazione a condizione che:
 - non vengano stravolte le linee direttrici ed i contenuti sostanziali del P.A.T.;
 - non siano compromessi gli obiettivi di sostenibilità analizzati nella V.A.S.;
 - non siano previste o richieste specifiche varianti di adeguamento.
 - h) modifica del grado di protezione degli edifici di interesse storico-monumentale solo ed esclusivamente su motivata analisi storico-morfologica con conseguente modifica e/o integrazione dell'apposita schedatura;
 - i) modifica dei parametri urbanistici e delle prescrizioni particolari definite nelle schede puntuali di cui al precedente Art. 9 delle presenti N.T..
3. Il P.I. può apportare limitate modifiche degli ATO entro il 10 % della superficie e trasposizioni volumetriche tra ATO del 10% definite nei successivi articoli, solo nel caso non venga superato il rapporto Superficie Agricola Utile/Superficie Territoriale Comunale (S.A.U./S.T.C.) stabilito dalla L.R. 11/04 per l'intero territorio comunale.
4. Il P.I. individua gli interventi di trasformazione edilizia, come previsto dagli Artt. 44, 45, 46, 47, 48, 49 delle presenti N.T., e li vincola alla realizzazione degli interventi ambientali, strutturali e infrastrutturali di compensazione ritenuti prioritari e riguardanti gli argomenti di seguito elencati a titolo esemplificativo:
 - a) Edilizia residenziale pubblica
 - b) Bioedilizia
 - c) Patrimonio edilizio storico
 - d) Edificazione diffusa
 - e) Attrezzature interesse collettivo
 - f) Rete e corridoi ecologici
 - g) Sicurezza idraulica
 - h) Tutela del paesaggio
 - i) Allevamenti
 - j) Aree industriali

- k) Aree servizi
 - l) Mobilità ciclopedonale
 - m) Traffic calming
5. Il P.I. individua le priorità di cui al precedente comma 4 del presente articolo sulla base dei seguenti criteri:
- a) andamento demografico e composizione popolazione
 - b) adeguatezza strutture e servizi pubblici e di interesse pubblico
 - c) andamento mercato immobiliare
 - d) criticità ambientali
 - e) sicurezza del territorio
 - f) stato dell'ambiente (aria, acqua, suolo)
 - g) andamento attività settore primario
 - h) andamento attività settore secondario e terziario
 - i) domanda/offerta di mobilità
 - j) programmazione comunitaria, nazionale e regionale
 - k) pianificazione territoriale e di settore di livello sovracomunale
6. Le modalità di attuazione di quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo sono ordinate all'osservanza degli indirizzi e prescrizioni dettati dalla V.A.S. ed alla sua implementazione e monitoraggio nella fase di predisposizione del P.I..
7. Destinazioni d'uso:
- a. per l'edificazione esistente vengono comunque confermate le destinazioni d'uso presenti sino al nuovo P.I.;
 - b. in sede di P.I. saranno meglio specificati i parametri di carico aggiuntivo e le destinazioni d'uso ammesse.
 - c. Le destinazioni d'uso non compatibili dovranno in linea di tendenza essere trasferite in aree idonee. Per favorire il trasferimento si potranno prevedere in sede di PI il ricorso alle modalità compensative e/o di credito edilizio e/o di perequazione.
8. Edifici esistenti:
- a. sono sempre ammessi gli interventi di cui al D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico Edilizia (TUE);
 - b. è ammessa la demolizione / ricostruzione con l'indice di zona, individuato nel P.I.;
 - c. è ammesso l'ampliamento per gli edifici monofamiliari e bifamiliari sino ad un massimo del 10% del volume esistente per unità abitativa (alloggio);
9. Indici e parametri:
- a. Indici e parametri delle singole Z.T.O. saranno indicati in sede di P.I., ferme restando le prescrizioni e le direttive delle presenti N.T.
10. Piani Urbanistici Attuativi
- Gli strumenti urbanistici attuativi, rispetto al PI e nei limiti rispetto al PAT possono prevedere variazione della superficie territoriale nel limite del 10% di quella originaria indicata nella tavola 4 del PAT (deve essere sovrapponibile almeno il 90% della superficie territoriale originaria e di quella variata) e conseguentemente del proprio perimetro, con trasposizioni di zona conseguenti alla definizione delle infrastrutture, dei servizi o di una più razionale organizzazione dell'area e, se PUA di iniziativa pubblica, anche variazioni in termini volumetrici e/o di superficie coperta, del rapporto di copertura territoriale o fondiaria, dell'altezza massima degli edifici ecc. fino al 15% dei parametri indicati dal P.I.²⁵

²⁵ Articolo modificato a seguito parere VTR Argomento n. del 27/01/2011.

ART. 43 – INDIVIDUAZIONE DEGLI A.T.O.

1. Il P.A.T. suddivide il territorio comunale in 8 Ambiti di Territoriali Omogenei (A.T.O.) così definiti:
 - A.T.O. residenziali - produttivi
 - A.T.O. agricoli territoriali
 - A.T.O. agricoli di salvaguardia
2. Sono A.T.O. residenziali - produttivi
 - A.T.O. n. 1 Ronco, Scardevara;
 - A.T.O. n. 2 Canton;
 - A.T.O. n. 3 Albaro;
 - A.T.O. n. 4 Tombazosana;sono A.T.O. agricole e territoriali:
 - A.T.O. n. 5 agricola di pianura est
 - A.T.O. n. 6 agricola di pianura ovestsono A.T.O. agricoli di salvaguardia:
 - A.T.O. n. 7 agricola delle ex.cave
 - A.T.O. n. 8 Fiume Adige
3. Il dimensionamento e le destinazioni d'uso prevalenti per ogni singolo A.T.O. sono specificati nei successivi artt. delle presenti N.T..
4. Gli A.T.O., in cui è suddiviso il territorio comunale, sono caratterizzati di seguenti tipi di aree:
 - a) Città storica, corrispondente a quella parte di città di antica origine di cui rimane visibile l'impianto urbanistico e alcuni edifici storici;
 - b) Città ad urbanizzazione consolidata recente (dagli anni 60 in poi) edificata in parte attraverso interventi edilizi diretti e in parte con piani attuativi;
 - c) Nuclei rurali, corti e borghi storici di elevato valore testimoniale distribuiti omogeneamente in tutto il comune, a dimostrazione della forte connotazione agricola di questo territorio;
 - d) Territorio agricolo, corrispondente a quella parte di ambito comunale riservato alla produzione del settore agricolo caratterizzato dalla presenza di numerosi allevamenti zootecnici e dalle piantagioni di meli;
 - e) Ambito di escavazione delle ex cave di argilla in cui è affiorata la falda acquifera, dando origine a numerosi laghetti di acqua dolce, i quali oggi costituiscono importante sito per la presenza faunistica e per la costruzione della rete ecologica;
5. Per ciascun tipo di aree di cui al comma precedente il P.A.T. articola una specifica normativa.

ART. 44 – AZIONI STRATEGICHE: AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

1. Le "Aree di urbanizzazione consolidata" sono individuate nella Tav. n. 4 "Carta della trasformabilità" e si dividono in:
 - Aree a urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente residenziale;
 - Aree a urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente produttiva.
 - Aree della programmazione urbanistica previgente non attuata
2. Le Aree di urbanizzazione consolidata comprendono la parte di città costruita e la parte già di previsione della strumentazione urbanistica vigente.
3. Le norme per le Aree di urbanizzazione consolidata sono:
 - a) interventi ammessi: lettere a), b), c), d), e), f) Art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico Edilizia (TUE);
 - b) modalità di intervento: intervento diretto per le lettere a), b), c), d), e), P.U.A. per gli interventi di cui alla lettera f). Interventi diversi potranno essere ammessi previa approvazione di apposito P.U.A. su aree individuate come zone di degrado dal P.I.; la nuova costruzione è consentita nei lotti interclusi con un indice di edificabilità individuato nel P.I. e comunque non superiore a 2.0mc/mq;
 - c) distanze strade: come da Codice della Strada o in allineamento all'esistente, diverse distanze potranno essere ammesse all'interno del P.U.A.;
 - d) distanze tra proprietà: secondo D.M. 1444/68 e Codice Civile, diverse distanze potranno essere ammesse all'interno del P.U.A.;
 - e) distanze tra edifici: secondo D.M. 1444/68 e Codice Civile, diverse distanze potranno essere ammesse all'interno del P.U.A.;
4. Nelle aree di urbanizzazione consolidata sono compresi i "Servizi di interesse comune di maggior rilevanza":
 - a) I servizi di interesse comune di maggior rilevanza sono individuati nella Tav. n. 4 "Carta della trasformabilità";
 - b) L'attuazione e implementazione delle previsioni del P.A.T. potrà avvenire mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio;
 - c) Le categorie e le localizzazioni individuate dal P.A.T., che in generale tengono conto delle preesistenze, o di criteri di buon posizionamento, sono peraltro orientative: il P.I. potrà variarle all'interno dei centri abitati e delle frazioni appartenenti ad un medesimo A.T.O. senza che ciò costituisca variante al P.A.T..

ART. 45 – AZIONI STRATEGICHE: EDIFICAZIONE DIFFUSA

1. I perimetri dell' "Edificazione diffusa" sono individuati nella Tav. n. 4 "Carta della trasformabilità" e sono compresi nell' A.T.O. n. 1, 5 e 6 così come definiti dalle presenti N.T..
2. L'edificazione diffusa comprende gli ambiti in cui gli edifici residenziali sono ubicati all'interno di zone agricole caratterizzate da una particolare frammentazione fondiaria e da una concentrazione edilizia sviluppatasi ad agglomerato sparso.
3. Il P.I. individua all'interno della città diffusa gli ambiti in cui localizzare, ai sensi dell'Art. 43 della LR 11/2004, gli interventi edilizi di nuova costruzione e ampliamento dei fabbricati.
4. Le norme per la città diffusa sono:
 - a) interventi ammessi: lettere a), b), c), d), e), f) Art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico Edilizia (TUE);
 - b) modalità di intervento: intervento diretto per le lettere a), b) c) d) Art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 per gli edifici esistenti; è ammessa la demolizione con ricostruzione a parità di volume; intervento diretto per la lettera e) Art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 in seguito alla localizzazione stabilita dal nuovo P.I.;
 - c) distanze strade: come da Codice della Strada o in allineamento all'esistente, diverse distanze potranno essere ammesse all'interno del P.U.A.;
 - d) distanze tra proprietà: secondo D.M. 1444/68 e Codice Civile, diverse distanze potranno essere ammesse all'interno del P.U.A.;
 - e) distanze tra edifici: secondo D.M. 1444/68 e Codice Civile, diverse distanze potranno essere ammesse all'interno del P.U.A.;
 - f) destinazioni d'uso consentite: residenza, commercio, attività ricettive, artigianato di servizio e servizi in genere.
5. Nella definizione degli interventi ammissibili il PI dovrà provvedere a:
 - a) al controllo delle possibilità edificatorie, compatibilmente con quelle di tipo estensivo delle aree rurali;
 - b) migliorare l'accessibilità fronte strada e le condizioni di sicurezza della circolazione;
 - c) tutelare le emergenze paesaggistiche, ambientali ed architettoniche;
6. Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono aggregazioni edilizie in contesto periurbano o rurale caratterizzate da:
 - riconoscibilità dei limiti fisici dell'aggregato rispetto al territorio agricolo produttivo circostante;
 - adeguata viabilità già dotata delle principali opere di urbanizzazione;
 - frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali non funzionali all'attività agricola di imprenditori a titolo principale.
7. L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa all'interno del PAT ha esclusivamente valore ricognitivo-strategico dello stato dei luoghi, non conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, funzione questa demandata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11/04, al PI e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.
8. In tali ambiti il PAT definisce i seguenti obiettivi, da perseguire attraverso il PI, al fine di migliorare la qualità della struttura insediativa, il rapporto degli insediamenti con l'ambiente rurale e frenare la tendenza alla dispersione edilizia indifferenziata:
 - l'integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
 - l'integrazione degli insediamenti con aree per parcheggi pubblici e/o privati ad uso pubblico;
 - l'individuazione di soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità, con particolare riferimento agli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, favorendo le condizioni per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali;
 - il riordino morfologico e percettivo dell'edificato e delle aree scoperte anche mediante la formazione di apparati vegetali quali filari alberati, siepi e macchie arbustive e arboree;
 - l'integrazione e la riorganizzazione dell'edificazione diffusa esistente e prossima ad "ambiti di urbanizzazione consolidata" ed a "linee preferenziali di sviluppo insediativo" tramite la correlazione degli ambiti e l'integrazione delle urbanizzazioni e delle infrastrutture;

- gli eventuali interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento devono perseguire il miglioramento del contesto dell'insediamento mediante il recupero, riuso, ristrutturazione edilizia e urbanistica, con particolare riguardo alle aree già interessate da attività dismesse e devono essere indirizzati prevalentemente alle esigenze abitative di ordine familiare con la previsione di delimitati e puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale nel rispetto dei parametri di dimensionamento dei singoli ATO;
9. Il PI, in coerenza e in attuazione del PAT, sulla base di una approfondita analisi della effettiva consistenza e destinazione d'uso degli edifici presenti nei vari ambiti di edificazione diffusa, documentata in apposita scheda, individuerà, all'interno di questi, eventuali "nuclei residenziali in ambito agricolo" che potranno essere estesi esternamente agli "ambiti di edificazione diffusa", esclusivamente per ricomprendere eventuali edifici esistenti ai margini degli stessi.
10. Vanno in ogni caso esclusi dagli ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate.
11. Il PI potrà quindi individuare tali nuclei residenziali in ambito agricolo, quali aree diverse dalla zona propriamente agricola, definendo:
- le destinazioni d'uso compatibili ammesse con il carattere residenziale;
 - i modi di intervento relativi all'edilizia esistente e alla nuova edificazione;
 - i parametri edificatori (volumetria massima edificabile, distanze, altezze, superficie coperta, permeabilità fondiaria, ecc.);
 - le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi definiti dal PAT.
12. L'individuazione, in sede di PI, dei nuclei residenziali in ambito agricolo all'interno degli ambiti di edificazione diffusa previsti dal PAT dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
- presenza delle principali opere di urbanizzazione;
 - superficie fondiaria non inferiore a mq 10.000;
 - indice di edificabilità fondiaria, riferito allo stato di fatto, non inferiore a 0,5 m³/m²;
 - rapporto di copertura, riferito allo stato di fatto, non inferiore a 7,5%;
 - al fine di governare la dispersione insediativa, la perimetrazione di tali zone dovrà evitare di prefigurare possibili dilatazioni degli insediamenti esistenti mediante individuazione di lotti liberi di testa; tale criterio potrà essere derogato esclusivamente per una sola volta, per individuare lotti di testa della medesima proprietà degli edifici marginali, rilevata alla data di adozione del PAT, ed allo scopo di rispondere a problemi abitativi di carattere familiare;
 - all'interno dei singoli nuclei residenziali in ambito agricolo, potrà essere prevista l'individuazione di lotti liberi con capacità edificatoria unitaria non superiore a mc 500, per una variazione della volumetria residenziale complessiva, esistente alla data di adozione del PAT, non superiore al 25%;
 - dovrà essere inoltre evitata la saldatura dei nuclei, mantenendo la discontinuità dell'edificato e l'intercomunicazione visiva con il paesaggio agrario.
13. Nel caso in cui, all'interno degli ambiti di edificazione diffusa come definiti dal PAT, non vengano individuate aree che rispondano ai criteri e requisiti sopra evidenziati, il PI potrà definire, per gli aggregati edilizi di modesta entità ricompresi in tali ambiti, una specifica disciplina tale da prevedere esclusivamente interventi sull'edificazione esistente e finalizzati a conseguire gli obiettivi del PAT di cui al presente articolo e in riferimento ai nuclei di antica origine nel rispetto delle disposizioni normative di cui agli artt. 14 e 55.²⁶

²⁶ Articolo modificato a seguito parere VTR Argomento n. del 27/01/2011.

ART. 46 – AZIONI STRATEGICHE: AREA AGRICOLA

1. L'ambito dell' "Area agricola" è individuato nella Tav. n. 4 "Carta della trasformabilità".
2. L'area agricola comprende la parte di territorio non compresa negli ambiti di cui agli Artt. 44 e 45 delle presenti N.T..
3. In tutte le aree agricole sono ammessi interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive; gli interventi sono consentiti esclusivamente all'imprenditore agricolo e sulla base di un piano aziendale e con tutte le modalità previste dall'Art. 44 della L.R. 11/2004 e successive modifiche.
4. In tutte le aree agricole sono altresì consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela ai sensi degli Artt. 12 e 36 delle presenti N.T., gli interventi previsti dalla L.R. n. 11/04 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Nelle aree agricole all'interno degli A.T.O. n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 come definite dall'Art. 43 delle presenti N.T. è ammessa l'edificazione residenziale nel rispetto degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004 concorrendo al consumo della SAU massima trasformabile.²⁷
6. In sede di PI saranno individuati e appositamente normati eventuali nuovi edifici non più funzionali al fondo, previa catalogazione puntuale ed indagine agronomica che ne verifichi la cessata funzionalità, fermo restando quanto previsto dal PAT per gli edifici con valore storico-ambientale. L'eventuale trasformazione verso destinazioni non agricole (quali destinazioni di tipo residenziale, commerciale, turistico e per l'artigianato di servizio) sarà inoltre subordinata alla dimostrata non possibilità di utilizzare gli stessi ai fini produttivi primari attraverso interventi di adeguamento funzionale; dopo l'avvenuta trasformazione non sarà possibile per le aziende agricole interessate edificare nuovi annessi rustici, salvo documentate diverse necessità conseguenti alla localizzazione del centro aziendale e/o alla variazione della consistenza e/o delle caratteristiche delle aziende stesse.

²⁷ Articolo modificato a seguito Parere Direzione Agroambiente prot. N. 10001 del 11/01/2011

ART. 47 – AZIONI STRATEGICHE: LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO E LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE

1. Le "Linee preferenziali di sviluppo insediativo" sono individuate nella Tav. n. 4 "Carta della trasformabilità";
2. I "Limiti fisici alla nuova edificazione" sono individuati nella Tav. n. 4 "Carta della trasformabilità";
3. Le linee preferenziali di sviluppo insediativo individuano la parte del territorio in cui inserire, nella redazione del P.I., le principali nuove aree di espansione. L'individuazione di tali azioni nel PAT non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, e non può pertanto rappresentare o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori.
4. L'individuazione del perimetro delle aree di espansione da effettuarsi nel P.I. è ordinata alle seguenti regole:
 - a) La nuova espansione edilizia non può superare i "Limiti fisici alla nuova edificazione", ad eccezione delle variazioni conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche;
 - b) La nuova espansione edilizia deve essere prevista prioritariamente seguendo le linee preferenziali di sviluppo insediativo;
 - c) Tutte le nuove aree di espansione dovranno essere soggette a PUA;
5. Le norme per le aree d'espansione, definite dal P.I., sono le seguenti:
 - a) interventi ammessi: lettere a), b), c), d), e), f) Art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico Edilizia (TUE);
 - b) modalità di intervento: intervento diretto per le lettere a), b) c) d), per gli edifici esistenti. E' ammessa la demolizione con ricostruzione a parità di volume. E' ammesso il cambio di destinazione d'uso per gli edifici esistenti alla data di approvazione del P.A.T. con il recupero degli standard primari minimi a parcheggio e il pagamento degli altri (primari e secondari) secondo le Tabelle vigenti;
 - c) gli interventi di cui alle lettere e), f) sono consentiti solo previa approvazione di apposito P.U.A. su aree individuate dal P.I.. L'indice di edificabilità deve essere individuato nel P.I. e comunque non potrà essere superiore a 3.0 mc/mq;
 - d) distanze strade: come da Codice della Strada o in allineamento all'esistente, diverse distanze potranno essere ammesse all'interno del P.U.A.;
 - e) distanze tra proprietà: secondo D.M. 1444/68 e Codice Civile, diverse distanze potranno essere ammesse all'interno del P.U.A.;
 - f) distanze tra edifici: secondo D.M. 1444/68 e Codice Civile, diverse distanze potranno essere ammesse all'interno del P.U.A.;
 - g) destinazione d'uso consentite: residenza, commercio, direzionale, attività ricettive, artigianato di servizio e servizi in genere.
6. Il P.U.A. dovrà essere applicato con il principio della perequazione di cui all'Art. 4 delle presenti N.T.. Ogni P.U.A. dovrà prevedere la cessione gratuita al Comune di un'area complessiva compresa tra il 15% ed il 50% della superficie territoriale da destinare a standard primari o secondari o ad Edilizia Residenziale Pubblica. Tali aree sono da considerarsi in aggiunta alla dotazione minima di standard primari. In sede di Convenzione potranno essere valutate modalità diverse di applicazione degli standard. Lo scomputo degli standard rispetto alla tabelle vigenti potrà avvenire solamente tra medesime categorie (opere primarie con oneri primari, opere secondarie con oneri secondari). Eventuale volume non utilizzato all'interno dei singoli A.T.O potrà essere trasferito in altri A.T.O. in sede di P.I..
7. Le previsioni di sviluppo, in conformità alle indicazioni del PAT, dovranno essere giustificate da un'effettiva domanda di nuova residenza ed andrà soddisfatta prioritariamente attraverso il recupero dei nuclei esistenti e degli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio esistente, nel rispetto degli obiettivi generali di contenimento del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, e dell'equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.
8. Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in

alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.²⁸

²⁸ Articolo modificato a seguito parere VTR Argomento n. del 27/01/2011.

ART. 48 - AZIONI STRATEGICHE: SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIORE RILEVANZA

1. Il P.A.T. classifica quali "Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza" le aree e/o complessi di servizi istituzionali pubblici a scala territoriale di rilevanza comunale e/o sovracomunale esistenti, da potenziare e/o di nuova collocazione.
2. Il P.I. provvederà a disciplinare:
 - a) le funzioni da confermare;
 - b) le funzioni da trasferire;
 - c) le funzioni da riconvertire;
 - d) i nuovi ambiti o gli ampliamenti di quelli esistenti, necessari per attuare le strategie di Piano e le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.
3. Il P.I., in coerenza con gli indirizzi del P.A.T.:
 - a) disciplina gli interventi ammissibili in assenza di P.U.A.;
 - b) indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti;
 - c) prevede interventi di miglioramento qualitativo delle strutture con adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione urbana e dalla rete dei percorsi ciclopedonali, adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria, prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura ed eliminazione delle barriere architettoniche.
4. Fino l'approvazione del PI restano confermate le previsioni del PRG vigente. L'attuazione delle previsioni del PAT potrà avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

ART. 49 – AZIONI STRATEGICHE: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

1. Le infrastrutture per la mobilità riguardano i seguenti elementi:
 - a) infrastrutture della mobilità sovracomunale;
 - b) viabilità di collegamento;
 - c) nuovi tracciati stradali;
 - d) percorsi ciclabili esistenti e di progetto.
2. Infrastrutture della mobilità sovracomunale:
 - a) Le infrastrutture della mobilità sovracomunale sono individuate nella Tav. n. 4 "Carta della trasformabilità";
 - b) la normativa di riferimento per le infrastrutture della mobilità sovracomunale è quella definita dall'Art. 23 delle presenti N.T..
3. Viabilità di collegamento:
 - a) La viabilità di collegamento è individuata nella Tav. n. 4 "Carta della trasformabilità";
 - b) la normativa di riferimento per la viabilità di collegamento è quella definita dall'Art. 23 delle presenti N.T..
4. Nuovi tracciati stradali:
 - a) I nuovi tracciati stradali sono individuati nella Tav. n. 4 "Carta della trasformabilità";
 - b) la normativa di riferimento per i nuovi tracciati stradali è quella definita dall'Art. 23 delle presenti N.T..
5. Percorsi esistenti e di progetto:
 - a) I percorsi ciclabili esistenti e di progetto sono individuati nella Tav. di Progetto n. 4 "Carta della trasformabilità";
 - b) la normativa di riferimento per le piste ciclabili è quella definita nello specifico Sussidio Operativo in Allegato A alle presenti N.T..

ART. 50 - CONTESTI FIGURATIVI DEI COMPLESSI MONUMENTALI

1. Riferimento legislativo LR n.11/2004 art. 40, comma 4 e art. 41.

Tav. 4 – Carta della trasformabilità.

Comprende le aree costituenti i contesti figurativi funzionalmente pertinenziali ai complessi monumentali, alle ville venete o in relazione alla percezione delle più significative strutture insediative storiche, la cui tutela appare necessaria alla comprensione dell'insieme architettonico-paesaggistico che costituisce un'eccellenza del territorio.

Direttive

2. Il PI potrà individuare ulteriori limitati contesti figurativi funzionalmente pertinenziali alle ville venete o in relazione alla percezione delle più significative strutture insediative storiche, la cui tutela appare necessaria alla comprensione dell'insieme architettonico-paesaggistico che costituisce un'eccellenza del territorio.
3. Il PI definirà la specifica disciplina degli ambiti interessati dai contesti figurativi garantendo:
- la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni anche mediante la creazione di quinte o di elementi mitigatori atti a valorizzare la visibilità d'assieme degli stessi;
 - il mantenimento e la valorizzazione degli aspetti naturali del territorio storico-agrario ricompreso e circostante.
4. Dovranno essere eliminati/sostituiti gli elementi detrattori del contesto figurativo quali:
- le cartellonistiche pubblicitarie;
 - impianti tecnologici fuori terra (tralicci, cabine, parabole, etc ...);
 - opere edilizie non congrue (murature in cemento, edifici precari, etc ...);
5. Per gli edifici esistenti compresi nei contesti figurativi il PI deve escludere gli interventi edilizi che possono compromettere la percezione visiva del contesto figurativo medesimo, da verificarsi con l'approntamento di opportuni rendering e simulazioni grafiche. Il PI preciserà inoltre le misure finalizzate a:
- vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano comprometterne l'integrità e le relazioni con l'immediato intorno;
 - conservare i beni attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree;
 - evitare l'introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti;
 - il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti dovrà essere in armonia con la bellezza del contesto figurativo.
6. Qualora nell'ambito dei contesti Figurativi individuati, siano presenti edifici residenziali, o Aziende Agricole, potranno essere sempre ammessi gli ampliamenti degli edifici residenziali in ossequio comunque a quanto previsto dagli articoli 43 e seguenti della L.R. 11/2004 sulla edificazione in zona agricola; per le Aziende Agricole, previo stesura del Piano di Sviluppo, qualora risulti possibile l'ampliamento o la nuova costruzione, quanto previsto potrà essere realizzato a condizione che vengano edificati nell'intorno di 30 ml. dal centro aziendale.

Prescrizioni e vincoli

7. Prima dell'approvazione del PI, nell'ambito dei contesti figurativi, fatte salve eventuali indicazioni puntuali vigenti, è vietato ogni nuovo edificio isolato fuori terra e l'installazione di infrastrutture tecnologiche (elettrodotti, impianti di telefonia mobile, etc...) che incidano negativamente sul contesto figurativo, salvo che non siano specificatamente autorizzate dalle competenti autorità.²⁹

²⁹ Articolo inserito a seguito parere VTR Argomento n. del 27/01/2011.

ART. 51 - AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE

1. Le aree di riqualificazione e riconversione comprendono porzioni di territorio totalmente o parzialmente interessate da insediamenti di tipo artigianale o industriale per i quali, a causa della loro collocazione in prossimità di zone prevalentemente residenziali, o scarsamente collegati alla rete infrastrutturale principale è da favorirsi la riqualificazione e/o il trasferimento.

Direttive

2. Il PI, potrà individuare aree di riqualificazione, non di rilevanza strategica, sulla base di quanto indicato dalle presenti norme per i singoli ATO, dovrà definire:
 - i caratteri tipologici insediativi degli interventi;
 - i caratteri funzionali dell'area;
 - le modalità operative per la realizzazione dei singoli interventi previsti in relazione ai diversi tempi e soggetti dell'attuazione.
3. Gli interventi possono realizzarsi secondo i criteri della perequazione urbanistica e perseguendo l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, della potenzialità edificatoria riconosciuta e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e dei servizi.
4. Il PI individua gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi previsti dal presente articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.
5. In sede di PI potranno essere individuati ulteriori ambiti di minor entità volti a perseguire obiettivi di riqualificazione urbana e ambientale.
6. A norma dell'art. 36 della LR 11/2004, la demolizione di opere incongrue, elementi di degrado, o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità urbana ricadenti nell'area di cui al presente articolo e finalizzata a conseguire obiettivi di tutela, determina il riconoscimento di un credito edilizio.
7. Il Comune, in riferimento all'art. 10 delle presenti norme, potrà concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

Prescrizioni e vincoli

8. Per gli edifici esistenti all'interno di queste aree sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio di ampliamento, restauro e ristrutturazione edilizia; modifiche delle destinazioni d'uso sono consentite purché compatibili con le destinazioni previste nell'ambito di intervento.
9. Gli interventi di trasformazione sono subordinati a PUA.³⁰

³⁰ ³⁰ Articolo inserito a seguito parere VTR Argomento n. del 27/01/2011.

ART. 52 – VALORI E TUTELE

1. All'interno delle A.T.O. sono stati individuati specifici ambiti ed aree caratterizzati dal punto di vista urbanistico e/o ambientale per ciascuno dei quali il P.A.T. articola una specifica normativa.
2. Ambito per la formazione di riserve di interesse locale "Oasi Naturalistica la Gallinella d'Acqua"
 - a) Il perimetro della riserva di interesse locale "Oasi Naturalistica la Gallinella d'Acqua" è individuato nella Tav. di Progetto n. 4 "Carta della trasformabilità";
 - b) Per tale ambito è previsto un progetto di riqualificazione ambientale conseguente alla chiusura e delle cave.
3. Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione:
 - a) Il perimetro degli "Ambiti cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione" è individuato nella Tav. di Progetto n. 4 "Carta della trasformabilità";
 - b) Gli "Ambiti cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione" corrispondono alla città storica e sono regolamentati dagli artt. 17 e 36 delle presenti N.T..
4. Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale Ville Venete:
 - a) Le "Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale Ville Venete" sono individuate nella Tav. di Progetto n. 4 "Carta della trasformabilità";
 - b) Le "Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale Ville Venete" sono regolamentate dall'Artt. 9 e 36 delle presenti N.T..
5. Edifici e complessi di valore architettonico-testimoniale e nuclei rurali:
 - a) Gli Edifici e complessi di valore architettonico-testimoniale e i nuclei rurali di cui all'art. 10 LR 24/85 sono individuati nella Tav. di Progetto n. 4 "Carta della trasformabilità".
 - b) Gli Edifici e complessi di valore architettonico-testimoniale sono regolamentati dall'Art. 9 e 36 delle presenti N.T.. I Nuclei rurali di cui all'art. 10 LR 24/85 sono regolamentati dall'art. 36 delle presenti NT
6. Coni visuali
Il P.A.T. individua in Tav. 4 "Carta della Trasformabilità" i principali coni visuali che segnalano l'esigenza di tutelare vedute di elevato valore ambientale e paesaggistico a partire da un punto di osservazione privilegiato o di immediata percezione da uno spazio pubblico (viabilità, percorsi ciclopedonali, ecc...)

Direttive

- a) Il PI, recepisce ed integra le previsioni del PAT dettando la normativa che disciplina specificamente i singoli contesti interessati in relazione alle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali, salvaguardando gli elementi di tutela e rimuovendo gli elementi detrattori (anche predisponendo apposite schede di dettaglio).
- b) Gli interventi di trasformazione urbanistico/edilizia che si frappongano tra il punto di ripresa del cono visuale e il contesto da tutelare, dovranno essere specificatamente valutati in riferimento alle interferenze prodotte sul contesto paesaggistico considerato almeno entro un ragionevole intorno dal punto di osservazione (indicativamente di ml. 50 per i punti dominanti singoli e ml. 100 per elementi lineari quali sentieri, strade ecc...).

Prescrizioni e Vincoli

- c) Prima dell'approvazione del P.I., per i coni visuali individuati dal P.A.T. sono previste le seguenti disposizioni di tutela:
 - è vietata l'interposizione di ostacoli (compresa la cartellonistica pubblicitaria) tra il punto di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato che ne alterino negativamente la percezione.
 - fermo restando quanto disposto al punto precedente, la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela indicato nell'apposito allegato, è assicurata mediante puntuale istruttoria che verifichi il rispetto delle condizioni sopra indicate inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite.³¹

³¹ Articolo modificato a seguito parere VTR Argomento n. del 27/01/2011.

ART. 53 – CRITERI DI VERIFICA E MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELLE PREVISIONI DI SOSTENIBILITÀ DEL PIANO IN RAPPORTO ALLA VAS

- Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.
- Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

Indicatori	Unità misura	Fonte dei dati	Periodicità monitoraggio
Matrice Aria			
Qualità dell'aria - concentrazione di inquinanti in atmosfera	varie	ARPAV	ad ogni aggiornamento del dato da parte di ARPAV
Misure di risanamento della qualità dell'aria	caratteristiche	Regione - Provincia - Comune	annuale
n. autorizzazioni emissioni in atmosfera	n, caratteristiche, ubicazione	Provincia	annuale / quinquennale
Matrice Acqua			
Dati e studi disponibili relativi alla qualità delle acque dei corpi idrici (superficiali e sotterranei) presenti in ambito comunale	varie	ARPAV	Ad ogni disponibilità dei dati
Episodi di contaminazione (riguardanti falde, pozzi e corsi d'acqua)	n localizzazione caratteristiche	Comune ASL ARPAV	annuale
Sottoservizi			
Popolazione servita da acquedotto	ab, %	Ente Gestore	annuale
Perdite dalla rete acquedottistica	%	Ente Gestore	annuale
Consumi idrici delle utenze civili / industriali / agricole	mc/a, mc/g/ab	Ente Gestore - Consorzio di Bonifica	annuale
Popolazione allacciata alla rete fognaria	ab, %	Ente Gestore	annuale
Suolo e Sottosuolo			
Suolo urbanizzato totale/ superficie comunale	%	Comune	annuale
Suolo agricolo/superficie comunale	%	Comune	annuale
Biodiversità			
Dotazione di verde pubblico (totale e pro capite)	mq ed ubicazione	Comune	annuale
Interventi di potenziamento degli elementi vegetazionali connessi all'implementazione dei corridoi ecologici o ad interventi di compensazione ambientale	caratteristiche e descrizione degli interventi	Comune	annuale
Paesaggio e Beni tutelati			
Richieste autorizzazione paesaggistica	n e ubicazione	Comune Provincia Regione	annuale
Fenomeni di degrado paesaggistico (che determinano un impatto paesaggistico in relazione al contesto in cui sono inserite)	n e ubicazione	Comune	annuale
Rumore			

Classificazione acustica / Piano di risanamento - aggiornamenti	Localizzazione e descrizione delle aree	Comune	annuale
Dati relativi alla rumorosità delle strade in particolare vicine agli ambiti edificati ad uso residenziale	Localizzazione e descrizione delle aree	Comune - ARPAV	annuale
Interventi di bonifica acustica	n ubicazione e tipologia	Comune Provincia Arpav	annuale
Elettromagnetismo			
Sorgenti di inquinamento elettromagnetico poste in prossimità di elementi vulnerabili (abitazioni, scuole, etc.)	n, caratteristiche	ARPAV, Enti Gestori	annuale
Inquinamento luminoso			
Emissioni legate agli impianti di illuminazione pubblica	n, ubicazione e caratteristiche	Comune	annuale
Corpi illuminanti provvisti di idonea schermatura verso la volta celeste	n, ubicazione e caratteristiche	Comune	annuale
Rischi per la popolazione			
Fenomeni di allagamento in occasione di intense precipitazioni	n, caratteristiche ubicazione, danni a persone, cose, animali	Comune - Protezione Civile	Ad ogni evento
Fenomeni di rischio connesso alla presenza sul territorio di stabilimenti a RIR	n, caratteristiche ubicazione, danni a persone, cose, animali	Comune - Protezione Civile	Ad ogni evento
Percentuale popolazione esposta a rischio da radon	%	ARPAV	annuale
Popolazione e sistema insediativo			
Residenti	n	Comune	annuale
alloggi sfitti - disabitati	n, caratteristiche	ISTAT - Comune	ad ogni aggiornamento istat
Attuazione sup espansioni residenziali	mq, mc	Comune	biennale
Dotazioni pubbliche			
Richieste di edilizia .pop. (n. totali e soddisfatte)	n e caratteristiche	Comune	semestrale
Iscrizioni scolastiche	n	Comune	annuale
Aree pubbliche di socializzazione	n. ubicazione e caratteristiche	Comune	annuale
Aree verdi attrezzate pubbliche (aree attrezzate: presenza panchine e giochi per bambini, tavoli ping-pong, tavoli per il pic-nic, campi di calcetto e basket, etc.)	n. ubicazione e caratteristiche	Comune	annuale
Attività produttive			
"Equipaggiamento verde" delle aree produttive (aree verdi, presenza alberi, filari, siepi, etc.)	Caratteristiche quantitative (mq verde/mq totale, n elementi vegetazionali presenti, etc.) e qualitative (caratteristiche)	Comune	annuale
Aziende con sistemi di gestione ambientali	n, settore, tipologia, % sul totale	Sincert - Comune	annuale
Aziende e superfici ad agricoltura biologica	ubicazione e tipologia	Comune	annuale
Intensità agricola (area utilizzata per agricoltura intensiva)	mq	Comune	annuale
Trasporti e mobilità			

Parco veicolare circolante	n° di veicoli per categoria	Autoritratto ACI	biennale
Tratte viabilistiche e punti maggiormente critici per incidentalità o traffico	ubicazione e caratteristiche	Comune - polizia stradale	biennale
Mobilità ciclabile e pedonale	km, ubicazione, tipologie	Comune - Provincia	biennale
Tracciati pedonali e ciclabili di interconnessione tra le aree abitate, i servizi presenti sul territorio e gli ambiti di particolare valenza naturalistica	ubicazione, tipologie	Comune -	biennale

Energia

Consumi gas metano	mc/ab/anno	Ente Gestore	annuale
Consumi energia elettrica	kWh/ab/anno	Ente Gestore	annuale
Produzione locale di energia da fonte rinnovabile	n ubicazione tipologia kW/anno	Comune - Gestori	mensile/annuale

Rifiuti

Produzione di rifiuti procapite	t/(ab*anno)	ente gestore	annuale
% Raccolta differenziata	t/anno	ente gestore	annuale

3. L'amministrazione comunale attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.
4. Nella fase di attuazione del PAT tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.³²

³² Articolo inserito a seguito Parere Commissione Regionale VAS n. 58 del 03/08/2010

ART. 54 – AMBITO PER LA FORMAZIONE E FRUIZIONE DELLE AREE DI VALENZA PAESAGGISTICO AMBIENTALE

1. Rif. Legislativo: Art. 41, LR 11/2004
Tav.4 – Carta della trasformabilità
2. Il PAT individua i due contesti della zone umide denominate Oasi naturalistica la Gallinella d'acqua e la zona umida Intercomunale Roverchiara Ronco sud posta a confine Sud del territorio Comunale, quali siti di particolare pregio naturalistico, paesaggistico ed ambientale.

Prescrizioni e Vincoli

3. Il PAT tutela e riqualifica i caratteri, i valori naturali e culturali dell'ambiente e degli insediamenti esistenti;
4. il PAT favorisce e stabilisce le destinazioni d'uso delle aree per la formazione e fruizione di oasi o di parchi tematici di elevata valenza paesaggistico-ambientale per turismo visitazionale, didattico-culturale, fruizione del tempo libero e per attività ludico-sportive.

Direttive

5. Il PI dovrà precisare le specifiche sistemazioni e utilizzazioni del suolo e degli spazi e degli edifici esistenti.
6. il PI individua percorsi ciclo-pedonali ed equitabili da mettere in rete con il sistema dei percorsi;
7. il PI privilegia la salvaguardia, il recupero, la riqualificazione e la valorizzare, anche con possibilità di modesti ampliamenti, degli aggregati rurali esistenti da utilizzare anche a supporto delle attività di turismo rurale e compatibili con le stesse;
8. il PI promuove l'eliminazione/mitigazione degli elementi di degrado ed eventuale riqualificazione di parti incoerenti;
9. il Pi valuta le possibilità di operare e applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.³³

³³ Articolo inserito a seguito parere VTR Argomento n. del 27/01/2011.

ART. 55 – RETE ECOLOGICA

1. La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile. La diversità biologica comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte.
2. Obiettivo primario della rete ecologica è mantenere spazio per l'evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, in cui la diversità possa autonomamente progredire senza impedimenti e dove il peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti livelli di autopoiesi del sistema ambientale.
3. La "Rete ecologica" è definita dall'insieme degli elementi costitutivi di livello comunale:
 - a) core area (area nucleo): area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità per le popolazioni, di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducendosi. Costituisce l'ossatura della rete ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali di collegamento. Essa è rappresentata dal Fiume Adige, di cui al precedente Art. 19.
 - b) buffer zone (fasce tampone): fascia adiacente alla core area che costituisce il collegamento tra attività antropiche e dinamiche naturali e svolgono una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione (effetto filtro);
 - c) corridoi ecologici principali: sono fasce di ambiente omogeneo, che si differenziano dalla natura della matrice in cui sono collocati, fondamentali per la costruzione di connessioni nelle aree rurali e con specifica attenzione alle relazioni con gli ambiti che presentano idonee caratteristiche nei comuni contermini; Il PI deve comunque regolamentare la predisposizione di "corridoi ecologici" continui di collegamento tra le varie strutture naturali presenti. Questi elementi di connessione potranno essere rappresentati da maggior presenza di verde, da maggiori investimenti sui servizi, da una densità abitativa ridotta in prossimità di detti passaggi. E' necessario ridurre al minimo la frammentazione delle zone verdi e dei parchi di quartiere, inopportuna anche dal punto di vista manutentivo;
 - d) corridoi ecologici secondari: analoghi ai precedenti, riguardano elementi per la costruzione di connessioni sul territorio sia rurale che urbano;
 - e) varchi: punti in cui è necessario mantenere libero il territorio da infrastrutture ed edificazione o, se non possibile, prevedere una urbanizzazione tale da garantire permeabilità (ecodotti, sottopassi e sovrappassi faunistici) alla fauna. Unitamente ai corridoi, sono determinanti per gli spostamenti (a fini trofici, di riproduzione, ecc.) della fauna, così importante nei processi di trasformazione energetica dell'ecosistema.
4. Per gli elementi della rete Ecologica di cui ai precedenti commi valgono le seguenti direttive e prescrizioni:

Direttive

Il PI sulla base degli indirizzi del PAT dovrà prevedere una specifica disciplina degli elementi della rete ecologica attraverso:

- a) il miglioramento delle aree interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea;
- b) la conservazione ed il potenziamento della naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, macchie boscate, ecc);
- c) gli interventi di ricostruzione delle parti mancanti della rete ecologica;
- d) la tutela, riqualificazione e miglioramento del verde pertinenziale, in particolare di quello inserito nella rete ecologica;
- e) l'indicazione degli interventi atti a consentire la connessione dei corridoi ecologici in presenza di barriere di origine antropica.
- f) la valutazione di compatibilità ambientale delle opere ed infrastrutture che possono comportare ulteriore antropizzazione in corrispondenza dei varchi della rete ecologica.

Il PI, in rapporto alle trasformazioni previste dal PAT, definirà:

- g) gli interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale, contestuali o preventivi, al fine di potenziare e garantire l'efficacia della rete ecologica e risolvere le discontinuità/interruzioni evidenziate dal PAT;

- h) le modalità di incentivazione della rete ecologica promuovendo forme di adozione e gestione da parte di soggetti pubblici e/o privati di aree e spazi integrati o da integrare, nella rete ecologica intercomunale.

Il PI dovrà recepire le indicazioni riguardanti la costruzione delle reti ecologiche a livello sovracomunale, definite dalla pianificazione di livello superiore e in ogni caso definire:

- a) fasce periurbane di miglioramento ecologico;
 - b) perimetri di aree produttive potenzialmente critici;
 - c) nodi di rete ecologica;
 - d) aree tampone;
 - e) opere lineari previste;
 - f) siepi e filari;
 - g) ambiti agricoli ad elevata permeabilità residua;
 - h) ambiti agricoli con presenza significativa di siepi e filari.
5. Il PI stabilirà degli obiettivi di miglioramento della rete ecologica nell'arco temporale di riferimento, nonché le modalità operative attraverso la redazione del Sussidio operativo degli interventi di ripristino ambientale e paesaggistico.

Prescrizioni e vincoli

6. La realizzazione ed il mantenimento degli elementi della "Rete ecologica" previsti dal PAT è vincolante. Il PI e i P.U.A. possono prevedere delle modifiche alla loro localizzazione conseguenti la implementazione degli interventi, previa puntuale descrizione delle ragioni che giustificano un miglior esito progettuale. Le eventuali modifiche introdotte in sede di PI e di P.U.A. non possono comunque stravolgere gli obiettivi ed i contenuti progettuali del PAT

Sono vietate nelle aree interessate dai suoi elementi costitutivi:

- a) la realizzazione di recinzioni e manufatti con effetti di barriera faunistica;
- b) l'apertura di cave e discariche.

È vietato:

- a) l'utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti. È ammesso il taglio annuale o poliennale delle piante con l'obbligo del rilascio di almeno 2-3 polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti (es. ceppaie esaurite). È obbligatorio il mantenimento e la ricostituzione delle siepi nei loro elementi vegetali, integrando i soggetti morti con altri della stessa specie e avendo cura di mantenere o ricreare una composizione planiziale. Per le siepi di nuova costituzione si dovranno perseguire, analogamente, modelli strutturali planiziali con finalità principalmente ecologiche e ambientali, volte a garantire la biodiversità del sistema ed un basso fabbisogno d'intervento umano.
- b) rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi (parte aerea e parte epigea). Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.);
- c) qualsiasi mutamento delle superfici boscate di antico impianto e/o con presenza di "specie tipiche" dell'orizzonte di vegetazione. Tali superfici sono inoltre soggette a ripristino se compromesse da incendi o tagli indiscriminati. Sono ammessi interventi di miglioramento e riassetto boschivo, anche con sostituzione e riqualificazione delle specie arboree ed arbustive, secondo le indicazioni della normativa specifica vigente. Il mutamento permanente di superficie boscata, nelle more della disciplina specifica di settore, è ammesso unicamente per la coltura viticola ed esclusivamente su superfici boscate degradate e di recente formazione;
- d) la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della L.R. n. 53 del 15.11.1974;
- e) l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone;
- f) il transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità vicinale e poderale gravata da servitù di pubblico passaggio (ad eccezione dei mezzi di servizio occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale);
- g) l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi motorizzati;

- h) È ammessa la ristrutturazione dei volumi esistenti secondo i caratteri tipologici delle forme tradizionali dell'edilizia rurale, con gli ampliamenti previsti dalla LR 11/2004 è ammessa la nuova edificazione secondo le regole di cui alle presenti N.T.;
- i) le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono invece ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;
- j) l'illuminazione dei sentieri e della viabilità minore;
- k) l'edificazione di manufatti da destinare a insediamenti zootecnici intensivi.

ART. 56– CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 14, 15 D.P.R. 447/98, L. 241/1990.

1. L'applicazione della procedura dello sportello unico, di cui al D.P.R. n. 447/1998 e successive modificazioni, deve avvenire in coerenza con la disciplina del territorio definita dal P.A.T.
2. Le procedure previste dagli artt. 2 e 5 del D.P.R. 447/98 per i progetti che comportino varianti al P.A.T., vanno preventivamente coordinate mediante procedura concertata, secondo il combinato disposto dell'art. 14, comma 10 ed art. 15 della L.R. 11/2004. Resta in ogni caso l'obbligo di integrare la documentazione progettuale ed il procedimento con gli obblighi conseguenti alla Valutazione Ambientale Strategica della variante proposta e di verifica della sostenibilità ambientale di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e normativa di recepimento.

Per i progetti che comportino modificazioni al P.I., previo diniego, allorché la richiesta sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso preventivo almeno 30 giorni prima della data di convocazione.

Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale, previa motivata richiesta scritta da presentare al protocollo comunale entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente periodo.

Qualora l'esito della conferenza di servizi sia favorevole alla variazione del P.I., la determinazione costituisce adozione di variante al P.I., alla quale si applica la procedura di cui all'art. 18, comma 3, L.R. 11/2004.

Sulla variante, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il Consiglio Comunale.

Direttive

3. Il P.I. individua e disciplina le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, può individuare e disciplinare puntualmente attività ricadenti in zona propria nonché disciplinare quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi e compensazioni di cui all'art. 44, nel rispetto obbligatorio delle direttive dei successivi artt. 48 49 e recepimento, per quanto compatibile, della Circolare 31 luglio 2001 n. 16 (approvata dalla Giunta Regionale con DGRV 27 luglio 2001, n. 2000) e della Circolare 17 gennaio 2007 n. 1 (approvata dalla Giunta Regionale con DGRV 16 gennaio 2007).
 - attività ricadente in zona propria: attraverso schedatura puntuale comprendente la definizione della destinazione d'uso e l'eventuale variazione dei parametri edificatori di zona nel limite del 10% degli stessi;
 - attività ricadente in zona impropria di cui alla LR 11/87 e s.m.i. attraverso schedatura puntuale comprendente la definizione della destinazione d'uso e dei parametri edificatori che, nel caso di ampliamento, non possono superare l'80 per cento della superficie coperta esistente e comunque i 1500 mq.
4. L'accesso agli ampliamenti consentiti dalla procedura dello sportello unico è ammissibile per ogni azienda fino all'esaurimento delle disponibilità di cui ai punti precedenti rispetto allo stato giuridico al momento dell'approvazione del PAT.
Variazioni superiori a quelle sopra indicate sono assoggettate alle procedure previste dagli artt. 2 e 5 del D.P.R. 447/98 e vanno preventivamente coordinate mediante procedura concertata, secondo il combinato disposto dell'art. 14, comma 10 ed art. 15 della L.R. 11/2004.
5. Il P.A.T. assume quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le varianti di cui al DPR 447/98, e quelli contenuti nell'art. 48, comma 7bis2 della LR 11/2004, nell'art. 7, commi 5 e 6 della L.R. 4/2008, nonché nella DGR n. 832 del 15 marzo 2010. In particolare, nella valutazione dei progetti è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:

- a) è da escludere la possibilità di:
- recuperare edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive;
 - ampliare l'area interessata dal progetto oltre le esigenze produttive prospettate nel progetto;
 - interessare aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento del piano;
 - interessare zone di tutela e zone di vincolo;
 - interessare attività già oggetto di variante di PRG redatta ai sensi dell'art. 30 della L.R. 61/85 o ai sensi della L.R. 11/87 e stralciata dalla Regione Veneto in sede di approvazione, qualora non risultino evidenti modifiche di contesto o comunque non siano venuti a decadere i motivi che hanno indotto la Regione ad esprimersi negativamente;
 - interessare edifici residenziali a tipologie definite perché ciò comporta l'introduzione di elementi di confusione urbana e disturbo estetico che degradano le tipologie edilizie e i tessuti urbanistici residenziali;
 - interessare gli impianti inadeguati e le strutture precarie o inadatte allo svolgimento di attività produttive, che devono invece essere trasferite in idonee zone di P.R.C., sempre che il progetto non si configuri come "realizzazione" di un nuovo impianto;
 - ledere l'integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, crinali, visuali panoramiche, ecc.;
- b) è necessario:
- verificare l'integrale rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 41 delle NTA del PTRC approvato con PCR n. 382 del 28/05/1992 e nelle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale;
 - verificare la compatibilità con le valenze architettoniche di edifici di particolare pregio;
 - garantire il rispetto degli standards urbanistici;
 - ricondurre le Norme Tecniche di Attuazione degli interventi in variante al P.R.C. ai principi definiti dall'Art. 4 e successivi riguardanti la perequazione;
 - convenzionare le opere di urbanizzazione relative all'intervento;
 - rispettare le norme sulle distanze dalle strade e la distanza verso il fronte da cui si origina il vincolo (salvo diverso parere espresso in Conferenza di Servizi dall'ente competente);
 - valutare, per gli interventi nei centri storici, che il progetto non sia in contrasto con la disciplina igienico-sanitaria e con le caratteristiche morfologiche del contesto in cui si inserisce;
 - prevedere tutti gli interventi utili per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva.
6. Con PAT approvato e con PRG vigente che ha acquisito valore ed efficacia di PI per le parti compatibili con il PAT, in attesa che si completi la nuova pianificazione, la procedura dello sportello unico per le attività produttive e gli interventi ammessi sono quelli previsti dall'art. 48, comma 7 bis 2, della L.R. 11/2004, dall'art. 7, commi 5 e 6, della LR 4/2008 e dalla Circolare Regionale n. 16 del 2001 "Sportello Unico per le Attività Produttive (artt. 2 e 5 del D.P.R. n. 447/98)

TITOLO VIII: AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

ART. 57 – DIMENSIONAMENTO

1. Il P.A.T. è dimensionato, per il decennio 2009 – 2019, considerando le esigenze, in termini di nuova edificabilità.
2. Le nuove potenzialità edificatorie vengono indicate per ogni singolo ATO e dimensionate considerando le esigenze abitative ipotizzate per il decennio 2009 – 2019.
3. Il PAT determina un carico insediativo aggiuntivo così suddiviso:
 - a) residenza e funzioni con essa compatibili all'interno delle A.T.O. residenziali e agricola: mc. 274 140 di cui una quota parte recuperabile all'interno della Città Consolidata, già comprese nelle aree di diritto dalla strumentazione urbanistica vigente, e delle aree di degrado soggette a Riqualficazione e riconversione,
Il carico insediativo aggiuntivo risulta pari ad abitanti teorici (250 mc/ab): 1 096 contro un incremento di abitanti reali, calcolato sul trend della popolazione degli ultimi 15 anni, di 850 abitanti circa.
Il PAT determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola in riferimento agli Atti d'Indirizzo della L.R. n. 11/2004 D.G.R. n° 3178 del 8 Ottobre 2004.
 - a) Superficie Agricola Utilizzata (SAU) comunale rilevata al 2007 3 187,58 ha
 - b) Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): 4 259,665 ha
 - c) Rapporto SAU / S.T.C.: 74,67 %
 - d) S.A.U. massima trasformabile: (SAU x indice regionale Atti di Indirizzo, 1,3%): 41,44 ha.In sede di P.I. il dimensionamento del P.A.T. dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU, del nuovo volume assentito e realizzato. I casi in cui le trasformazioni delle superfici agricole non concorrono al consumo di SAU massima trasformabile sono esclusivamente quelli espressamente previsti dal punto 2 *Criteri per la determinazione della SAU* dell'Atto di indirizzo della L.R. n. 11/2004, art. 50, lettera c), ossia quelli relativi alla realizzazione di opere pubbliche statali o di competenza regionale, alla realizzazione di aree ricreative a verde (fermo restando il computo delle superfici eventualmente interessate da edificazione), alla ricollocazione delle aree interessate da precedenti previsioni di piano non attuate nonché delle aree che, ancorché adottate, sono incompatibili con il PAT.³⁴
4. In sede di P.I. dovrà essere inserito il dimensionamento delle aree di trasformazione secondo le esigenze legate alla produzione e in ottemperanza alle direttive/prescrizioni della strumentazione urbanistica di livello superiore, fermo restando che la superficie massima dovrà essere ricompresa all'interno del rapporto di cui al precedente comma, lettera d).

³⁴ Articolo modificato a seguito Parere Direzione Agroambiente prot. N. 10001 del 11/01/2011

ART. 58 – A.T.O. 1 - RONCO ALL'ADIGE, SCARDEVARA

1. Descrizione

L'A.T.O. n. 1 riguarda la porzione centrale del territorio comunale a ridosso del fiume Adige; comprende il centro abitato di Ronco all'Adige e di Scardevara.

L'ATO è caratterizzato dalla presenza di alcune importanti parti di tessuto residenziale storico, da alcuni episodi di città diffusa sorta lungo le principali arterie e a ridosso del centro storico e da lottizzazioni residenziali più recenti. La parte sud dell'ATO comprende alcune attività produttive storiche quali ad esempio la Stabila. Si tratta dell'area più densamente popolata di tutto il territorio comunale e qui si concentrano tutti i principali servizi alla residenza.

2. Dimensioni/Abitante teorico

a) Superficie territoriale:	mq.	3 067 141
b) Superficie coperta:	mq.	285 085
c) Totale residenti:	n.	3 184
d) Aree standard esistenti (in carico al Comune o di previsione P.R.G. vigente):		
- Sa (scuole dell'obbligo)	mq.	15 919
- Sb (attrezzature di interesse comune)	mq.	31 551
- Sc (verde attrezzato e impianti sportivi)	mq.	169 459
- Sd (parcheggi, sosta regolamentata, escluso sosta libera)	mq.	27 993
Totale	mq.	244 924
pari a		77 mq/ab. reale

3. Progetto

All'interno della A.T.O. n. 1 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche:

- Città storica
- Urbanizzazione consolidata, a destinazione prevalentemente residenziale e a destinazione prevalentemente produttivo/commerciale
- Area agricola
- Linee preferenziali di sviluppo insediativo
- Limiti fisici alla nuova edificazione
- Servizi di interesse comune di maggior rilevanza
- Viabilità di progetto
- Percorsi ciclabili

4. Destinazioni d'uso ammesse e quote rispetto alla volumetria:

- Residenziale: max 90%
- Commerciale-Direzionale max: max 15%
- Produttivo max 5%

Sono ammesse all'interno delle aree agricole le destinazioni agricolo-produttive in conformità all'art. 44 della LR 11/2004.³⁵

5. Carico Insediativo Aggiuntivo/ Dimensionamento

- La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno essere individuati in sede di PI, fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile come risultante dall'applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui al precedente Art. 57 delle presenti N.T..

³⁵ Articolo modificato a seguito Parere Direzione Agroambiente prot. N. 10001 del 11/01/2011

- b. Volume massimo edificabile: il 75% del volume massimo edificabile di cui al precedente art. 57 Dimensionamento
- c. Abitanti teorici aggiuntivi: a seconda del massimo volume edificabile insediabile in sede di PI
- d. Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno comunque essere garantiti all'interno di ogni PI.
- e. In sede di PI dovrà comunque essere garantita la quantità minima rapportata al numero degli abitanti teorici prevista dalla LR 11/04 pari a 30 mq per abitante.

Per meglio specificare i contenuti dei commi precedenti si inserisce la tab. di cui alla lettera g) degli Atti di Indirizzo della LUR, con valore indicativo.

Carico insediativo aggiuntivo <i>mc max: mc 156 260</i>			Standard Urbanistici <i>mq abitante</i>	
			Primari	Secondari
Residenziale max	Mc	140 600	15.0	15.0
Commerciale/Direzionale max	Mc	23 400	0,5 mq/1mq	0,5 mq/1mq
Produttivo max (sup coperta)	Mq	2 000	10% sup. territ.	10% sup. territ.

		Abitante Teorico	mc 250
Totale	Aree per servizi (1)		Abitanti teorici
	mq		numero
		18 751	625

Note:

- (1) Valore calcolato sul totale della volumetria massima

ART. 59 – A.T.O. 2 - CANTON

1. Descrizione

L'A.T.O. n. 2 è localizzato a nord del territorio comunale e comprende ad est il nucleo storico di Canton e a ovest le aree produttive; è attraversata in direzione est-ovest dalla SP 19 ronchesana.

Nella parte sud ovest vi è a presenza di alcuni allevamenti zootecnici di dimensioni importanti.

In questo ATO si concentra la maggior parte delle attività produttive del comune sorte per lo più in lottizzazioni produttive di recente realizzazione. Il collegamento con la nuova viabilità provinciale ad ovest del comune è garantito dalla tangenziale sud che bypassando il centro di Ronco collega l'area produttiva alla principale viabilità di livello sovracomunale. Per tali ragioni questo ATO sarà indicato come ambito ove collocare prevalentemente le nuove eventuali espansioni produttive

2. Dimensioni/Abitante teorico

a) Superficie territoriale:	mq.	1 335 247
b) Superficie coperta:	mq.	114 354
c) Totale residenti:	n.	203
d) Aree standard esistenti (in carico al Comune o di previsione P.R.G. vigente):		
- Sa (scuole dell'obbligo)	mq.	0
- Sb (attrezzature di interesse comune)	mq.	2 571
- Sc (verde attrezzato e impianti sportivi)	mq.	32 274
- Sd (parcheggi, sosta regolamentata, escluso sosta libera)	mq.	7 352
Totale	mq.	42 198
pari a		207 mq/ab. Reale

3. Progetto

All'interno della A.T.O. n. 2 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche:

- Città storica
- Urbanizzazione consolidata, a destinazione prevalentemente residenziale e a destinazione prevalentemente produttivo/commerciale
- Area agricola
- Edificazione diffusa
- Linee preferenziali di sviluppo insediativo
- Limiti fisici alla nuova edificazione
- Viabilità di progetto

4. Destinazioni d'uso ammesse:

- Residenziale:
- Commerciale-Direzionale
- Produttivo:

Sono ammesse all'interno delle aree agricole le destinazioni agricolo-produttive in conformità all'art. 44 della LR 11/2004.³⁶

5. Carico Insediativo Aggiuntivo/ Dimensionamento

- La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno essere individuati in sede di PI, fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile come risultante dall'applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui al precedente Art. 57 delle presenti N.T., tenuto conto della verifica di accessibilità all'area.
- Superficie coperta massima edificabile: pari al 50% della superficie territoriale massima ammissibile (35 818 mq)

³⁶ Articolo modificato a seguito Parere Direzione Agroambiente prot. N. 10001 del 11/01/2011

- c. Abitanti teorici aggiuntivi: a seconda del massimo volume edificabile insediabile in sede di PI
- d. Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno comunque essere garantiti all'interno di ogni PI.
- e. In sede di PI dovrà comunque essere garantita la quantità minima rapportata al numero degli abitanti teorici prevista dalla LR 11/04 pari a 30 mq per abitante.
- f. La superficie per standard legata alla destinazione non-residenziale dovrà essere pari almeno al 20% della superficie territoriale. In sede di PI dovrà essere diversificata tra verde e parcheggi a seconda delle effettive esigenze.

Per meglio specificare i contenuti dei commi precedenti si inserisce la tab. di cui alla lettera g) degli Atti di Indirizzo della LUR, con valore indicativo.

Carico insediativo aggiuntivo <i>mc max: mc 13 707</i> <i>mq max: mq 17 909</i>			Standard Urbanistici (1)	
			Primari	Secondari
Residenziale	Mc	13 707	15.0	15.0
Commerciale/Direzionale	Mc		0,5 mq/1mq	0,5 mq/1mq
Produttivo(sup coperta)	Mq	17 909	10% sup. territ.	10% sup. territ.

		Abitante Teorico (1)	mc
Totale	Aree per servizi mq		Abitanti teorici numero
		1 645	55

Note:

- (1) Le aree per servizi sono dimensionate in base al carico insediativo residenziale massimo a cui andrà aggiunto in sede di PI la quantità di standard relativa al carico insediativo produttivo massimo

ART. 60 – A.T.O. 3 - ALBARO

1. Descrizione

L'A.T.O. n. 3 è localizzato nella parte nord-ovest del comune al confine con il comune di Zevio; è attraversato in senso est-ovest dalla strada provinciale 19 Ronchesana, in senso nord-sud dalla Strada Provinciale 39B. Ai margini dell'ATO è prevista la strada provinciale di nuova realizzazione Mediana.

L'ATO comprende il centro abitato di Albaro ed è caratterizzato dalla presenza in parte di tessuto storico consolidato e da lottizzazioni residenziali più recenti; sono presenti alcune aree a servizio dei residenti locali quali scuole, chiese ecc...

2. Dimensioni/Abitante teorico

a) Superficie territoriale:	mq.	1 299 826
b) Superficie coperta:	mq.	67 187
c) Totale residenti:	n.	866
d) Aree standard esistenti (in carico al Comune o di previsione P.R.G. vigente):		
- Sa (scuole dell'obbligo)	mq.	9 529
- Sb (attrezzature di interesse comune)	mq.	7 081
- Sc (verde attrezzato e impianti sportivi)	mq.	30 730
- Sd (parcheggi, sosta regolamentata, escluso sosta libera)	mq.	7 298
Totale	mq.	57 640
pari a		63 mq/ab. reale

3. Progetto

All'interno della A.T.O. n. 3 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche:

- Città storica
- Urbanizzazione consolidata, a destinazione prevalentemente residenziale e a destinazione prevalentemente produttivo/commerciale
- Area agricola
- Linee preferenziali di sviluppo insediativo
- Limiti fisici alla nuova edificazione
- Servizi di interesse comune di maggior rilevanza
- Viabilità di progetto

4. Destinazioni d'uso ammesse e quote rispetto alla volumetria:

- | | |
|---------------------------------|---------|
| a. Residenziale: | max 90% |
| b. Commerciale-Direzionale max: | max 15% |
| c. Produttivo | max 5% |

Sono ammesse all'interno delle aree agricole le destinazioni agricolo-produttive in conformità all'art. 44 della LR 11/2004.³⁷

5. Carico Insediativo Aggiuntivo/ Dimensionamento

- La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno essere individuati in sede di PI, fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile come risultante dall'applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui al precedente Art. 57 delle presenti N.T..
- Volume massimo edificabile: il 25% del volume massimo edificabile di cui al precedente art. 57 Dimensionamento
- Abitanti teorici aggiuntivi: a seconda del massimo volume edificabile insediabile in sede di PI

³⁷ Articolo modificato a seguito Parere Direzione Agroambiente prot. N. 10001 del 11/01/2011

- d. Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno comunque essere garantiti all'interno di ogni PI.
- e. In sede di PI dovrà comunque essere garantita la quantità minima rapportata al numero degli abitanti teorici prevista dalla LR 11/04 pari a 30 mq per abitante.

Per meglio specificare i contenuti dei commi precedenti si inserisce la tab. di cui alla lettera g) degli Atti di Indirizzo della LUR, con valore indicativo.

Carico insediativo aggiuntivo <i>mc max: mc 52 087</i>			Standard Urbanistici <i>mq abitante</i>	
			Primari	Secondari
Residenziale max	Mc	46 900	15.0	15.0
Commerciale/Direzionale max	Mc	7 800	0,5 mq/1mq	0,5 mq/1mq
Produttivo(sup coperta)	Mq	600	10% sup. territ.	10% sup. territ.

	Abitante Teorico	mc 250
Totale	Aree per servizi (1) mq	Abitanti teorici numero
	6 250	208

Note:

- (1) Valore calcolato sul totale della volumetria massima

ART. 61 – A.T.O. 4 - TOMBAZOSANA

1. Descrizione

L'A.T.O. n. 4 comprende il centro abitato di Tombazosana; è la frazione di Ronco all'Adige posta più a sud del territorio comunale compresa tra gli ambiti delle ex cave di argilla ed un'ansa del fiume Adige.

Nell'ATO sono presenti parti di tessuto storico consolidato, edificazioni diffuse più recenti sorte lungo la viabilità e un'area produttiva di recente realizzazione posta ad ovest del centro abitato.

2. Dimensioni/Abitante teorico

a) Superficie territoriale:	mq.	951 867
b) Superficie coperta:	mq.	63 191
c) Totale residenti:	n.	518
d) Aree standard esistenti (in carico al Comune o di previsione P.R.G. vigente):		
- Sa (scuole dell'obbligo)	mq.	5 582
- Sb (attrezzature di interesse comune)	mq.	6 059
- Sc (verde attrezzato e impianti sportivi)	mq.	30 941
- Sd (parcheggi, sosta regolamentata, escluso sosta libera)	mq.	14 509
Totale	mq.	57 093
pari a		110 mq/ab. reale

3. Progetto

All'interno della A.T.O. n. 4 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche:

- Città storica
- Urbanizzazione consolidata, a destinazione prevalentemente residenziale e a destinazione prevalentemente produttivo/commerciale
- Area agricola
- Linee preferenziali di sviluppo insediativo
- Limiti fisici alla nuova edificazione
- Servizi di interesse comune di maggior rilevanza

4. Destinazioni d'uso ammesse e quote rispetto alla volumetria:

- Residenziale: max 90%
- Commerciale-Direzionale max: max 15%
- Produttivo max 5%

Sono ammesse all'interno delle aree agricole le destinazioni agricolo-produttive in conformità all'art. 44 della LR 11/2004.³⁸

5. Carico Insediativo Aggiuntivo/ Dimensionamento

- La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno essere individuati in sede di PI, fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile come risultante dall'applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui al precedente Art. 57 delle presenti N.T..
- Volume massimo edificabile: il 20% del volume massimo edificabile di cui al precedente art. 57 Dimensionamento
- Abitanti teorici aggiuntivi: a seconda del massimo volume edificabile insediabile in sede di PI
- Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno comunque essere garantiti all'interno di ogni PI.
- In sede di PI dovrà comunque essere garantita la quantità minima rapportata al numero degli abitanti teorici prevista dalla LR 11/04 pari a 30 mq per abitante.

³⁸ Articolo modificato a seguito Parere Direzione Agroambiente prot. N. 10001 del 11/01/2011

Per meglio specificare i contenuti dei commi precedenti si inserisce la tab. di cui alla lettera g) degli Atti di Indirizzo della LUR, con valore indicativo.

Carico insediativo aggiuntivo <i>mc max: mc 35 638</i>			Standard Urbanistici <i>mq abitante</i>	
			Primari	Secondari
Residenziale max	Mc	32 000	15.0	15.0
Commerciale/Direzionale max	Mc	5 350	0,5 mq/1mq	0,5 mq/1mq
Produttivo max (sup coperta)	Mq	400	10% sup. territ.	10% sup. territ.

	Abitante Teorico	mc 250
Totale	Aree per servizi (1) mq	Abitanti teorici numero
	4 276	143

Note:

(1) Valore calcolato sul totale della volumetria massima

ART. 62 – A.T.O. 5 - AGRICOLA EST

1. Descrizione

L'ATO 5 comprende la parte di territorio agricolo compreso tra gli ATO dei centri di Ronco e Tombazosana, l'Adige e l'Ato di interesse ambientale dei laghetti delle ex cave.

E' caratterizzata per lo più da un'agricoltura di tipo intensivo a seminativo e frutteto; sono riconoscibili alcune delle corti rurali di interesse storico. Sono presenti inoltre nella parte più a sud alcune aziende agricole zootecniche.

Tale ATO è interessata dal passaggio di alcuni corridoi ecologici che collegano i SIC dell'Adige con quello delle Palude del Feniletto.

2. Dimensioni/Abitante teorico

a) Superficie territoriale:	mq.	5 266 669
b) Superficie coperta:	mq.	83 946
c) Totale residenti:	n.	271
d) Aree standard esistenti (in carico al Comune o di previsione P.R.G. vigente):		
- Sa (scuole dell'obbligo)	mq.	
- Sb (attrezzature di interesse comune)	mq.	5 207
- Sc (verde attrezzato e impianti sportivi)	mq.	
- Sd (parcheggi, sosta regolamentata, escluso sosta libera)	mq.	
Totale	mq.	472
pari a		20 mq/ab. reale

3. Progetto

All'interno della A.T.O. n. 5 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche:

- a. Urbanizzazione consolidata
- b. Area agricola
- c. Edificazione diffusa
- d. Viabilità di progetto
- e. Percorsi ciclabili

4. Destinazioni d'uso ammesse e quote rispetto alla volumetria:

- a. Residenziale: solamente con i criteri previsti dal Titolo V della LUR 11/04 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono ammesse all'interno delle aree agricole le destinazioni agricole-produttive in conformità all'art. 44 della LR 11/2004.³⁹

³⁹ Articolo modificato a seguito Parere Direzione Agroambiente prot. N. 10001 del 11/01/2011

Per meglio specificare i contenuti dei commi precedenti si inserisce la tab. di cui alla lettera g) degli Atti di Indirizzo della LUR, con valore indicativo.

Carico insediativo aggiuntivo <i>mc max: mc 16 448 (3)</i>			Standard Urbanistici <i>mq abitante (1)</i>	
			Primari	Secondari
Residenziale max	Mc	16 448	15.0	15.0
Commerciale/Direzionale max	Mc	0	0,5 mq/1mq	0,5 mq/1mq
Produttivo max	Mq	0	10% sup. territ.	10% sup. territ.

		Abitante Teorico	mc 250
Totale	Aree per servizi (2)		Abitanti teorici
	mq		numero
		1 974	66

Note:

- (1) In sede di PI saranno definiti gli interventi ammissibili secondo le regole del titolo V della LR 11/2004, fatte salve le regole per l'urbanizzazione diffusa ed eventuali recuperi per credito edilizio.
- (2) Gli standard primari e secondari sono da soddisfare prioritariamente nelle ATO residenziali 1, 2, 3 e 4. In sede di PI si potranno eventualmente prevedere standard e servizi prioritariamente da inserire nelle aree di urbanizzazione diffusa.
- (3) Il carico insediativo aggiuntivo delle ATO 5, 6, 7 è calcolato complessivamente

ART. 63 – A.T.O. 6 - AGRICOLA OVEST

1. Descrizione

L'A.T.O. 6 comprende la porzione di territorio agricolo ad ovest del territorio. E' interessato dall'attraversamento delle nuove viabilità di progetto Provinciale e comunale. E' caratterizzato da un'agricoltura di tipo intensivo nella parte sud (seminativo) e da un paesaggio più frammisto nella parte nord (seminativo e frutteti). Sono presenti alcune aziende agricole zootecniche.

Sono riconoscibili anche in questo ATO le corti rurali di interesse storico, sparse nel territorio agricolo testimonianza della storia e cultura agraria di queste terre.

Tale ATO è interessata dal passaggio di alcuni corridoi ecologici che collegano i SIC dell'Adige con quello delle Palude del Feniletto.

2. Dimensioni/Abitante teorico

a) Superficie territoriale:	mq.	17 546 998
b) Superficie coperta:	mq.	248 331
c) Totale residenti:	n.	715
d) Aree standard esistenti (in carico al Comune o di previsione P.R.G. vigente):		
- Sa (scuole dell'obbligo)	mq.	
- Sb (attrezzature di interesse comune)	mq.	14 580
- Sc (verde attrezzato e impianti sportivi)	mq.	3 378
- Sd (parcheggi, sosta regolamentata, escluso sosta libera)	mq.	7 719
Totale	mq.	25 677
pari a		35 mq/ab. reale

3. Progetto

All'interno della A.T.O. n. 6 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche:

- Urbanizzazione consolidata
- Area agricola
- Edificazione diffusa
- Linee preferenziali di sviluppo insediativo
- Limiti fisici alla nuova edificazione
- Viabilità di progetto
- Percorsi ciclabili

4. Destinazioni d'uso ammesse e quote rispetto alla volumetria:

- Residenziale: max 100% con i criteri previsti dal Titolo V della LUR 11/04 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono ammesse all'interno delle aree agricole le destinazioni agricolo-produttive in conformità all'art. 44 della LR 11/2004.⁴⁰

5. Carico Insediativo Aggiuntivo/ Dimensionamento

- La superficie e la perimetrazione delle aree di espansione e i parametri di edificabilità dovranno essere individuati in sede di PI, fermo restando il valore massimo della superficie trasformabile come risultante dall'applicazione del rapporto S.A.U./S.T.C. di cui al precedente Art. 57 delle presenti N.T..
- Volume massimo edificabile: il 10% del volume massimo edificabile di cui al precedente art. 59 Dimensionamento
- Abitanti teorici aggiuntivi: a seconda del massimo volume edificabile insediabile in sede di PI

⁴⁰ Articolo modificato a seguito Parere Direzione Agroambiente prot. N. 10001 del 11/01/2011

- d. Gli standard di cui alle lettere a), b) c) e d) dell'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dovranno comunque essere garantiti all'interno di ogni PI
- e. In sede di PI dovrà comunque essere garantita la quantità minima rapportata al numero degli abitanti teorici prevista dalla LR 11/04 pari a 30 mq per abitante.

Per meglio specificare i contenuti dei commi precedenti si inserisce la tab. di cui alla lettera g) degli Atti di Indirizzo della LUR, con valore indicativo.

Carico insediativo aggiuntivo <i>mc max: mc 16 448 (3)</i>			Standard Urbanistici <i>mq abitante (1)</i>	
			Primari	Secondari
Residenziale max	Mc	16 448	15.0	15.0
Commerciale/Direzionale max	Mc	0	0,5 mq/1mq	0,5 mq/1mq
Produttivo max	Mq	0	10% sup. territ.	10% sup. territ.

	Abitante Teorico	mc 250
Totale	Aree per servizi (2) mq	Abitanti teorici numero
	1 974	66

Note:

- (1) In sede di PI saranno definiti gli interventi ammissibili secondo le regole del titolo V della LR 11/2004, fatte salve le regole per l'urbanizzazione diffusa ed eventuali recuperi per credito edilizio.
- (2) Gli standard primari e secondari sono da soddisfare prioritariamente nelle ATO residenziali 1, 2 3 e 4. In sede di PI si potranno eventualmente prevedere standard e servizi prioritariamente da inserire nelle aree di urbanizzazione diffusa.
- (3) Il carico insediativo aggiuntivo delle ATO 5, 6, 7 è calcolato complessivamente

ART. 64 – A.T.O. 7 -AGRICOLA DELLE EX-CAVE

1. Descrizione

L'A.T.O. 7 comprende la parte centrale del territorio agricolo di Ronco all'Adige interessando l'ambito utilizzato in passato per l'escavazione di cave di argilla la quale ha dato origine a numerosi specchi d'acqua sorti per affioramento della falda freatica.

Questa particolare uso del territorio ha dato origine ad un habitat naturalistico di particolare rilevanza, posto a cavallo tra i SIC/ZPS degli sguaZZi di Rivalunga e Feniletto ad ovest e il SIC dell'Adige ad est. In tale ATO sono stati individuati come indicato dalla rete ecologica regionale, i corridoi ecologici che collegano i SIC dell'Adige con quello delle Palude del Feniletto.

Nella parte nord dell'ATO è presente inoltre l'oasi naturalistica della Gallinella d'Acqua, ambito per la realizzazione di un'area naturalistica.

2. Dimensioni/Abitante teorico

a) Superficie territoriale:	mq.	10 062 059
b) Superficie coperta:	mq.	63 568
c) Totale residenti:	n.	190
d) Aree standard esistenti (in carico al Comune o di previsione P.R.G. vigente):		
- Sa (scuole dell'obbligo)	mq.	
- Sb (attrezzature di interesse comune)	mq.	5 229
- Sc (verde attrezzato e impianti sportivi)	mq.	727
- Sd (parcheggi, sosta regolamentata, escluso sosta libera)	mq.	9 352
Totale	mq.	15 309
pari a		80 mq/ab. reale

3. Progetto

All'interno della A.T.O. n. 7 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche:

- Urbanizzazione consolidata
- Area agricola
- Viabilità di progetto

Sono ammesse all'interno delle aree agricole le destinazioni agricolo-produttive in conformità all'art. 44 della LR 11/2004.⁴¹

4. Destinazioni d'uso ammesse e quote rispetto alla volumetria:

- Residenziale: solamente con i criteri previsti dal Titolo V della LUR 11/04 e successive modifiche ed integrazioni.

⁴¹ Articolo modificato a seguito Parere Direzione Agroambiente prot. N. 10001 del 11/01/2011

Per meglio specificare i contenuti dei commi precedenti si inserisce la tab. di cui alla lettera g) degli Atti di Indirizzo della LUR, con valore indicativo.

Carico insediativo aggiuntivo <i>mc max: mc 16 448 (3)</i>			Standard Urbanistici <i>mq abitante (1)</i>	
			Primari	Secondari
Residenziale max	Mc	16 448	15.0	15.0
Commerciale/Direzionale max	Mc	0	0,5 mq/1mq	0,5 mq/1mq
Produttivo max	Mq	0	10% sup. territ.	10% sup. territ.

		Abitante Teorico	mc 250
Totale	Aree per servizi (2)		Abitanti teorici
	mq		numero
		1 974	66

Note:

- (1) In sede di PI saranno definiti gli interventi ammissibili secondo le regole del titolo V della LR 11/2004, fatte salve le regole per l'urbanizzazione diffusa ed eventuali recuperi per credito edilizio.
- (2) Gli standard primari e secondari sono da soddisfare prioritariamente nelle ATO residenziali 1, 2, 3 e 4. In sede di PI si potranno eventualmente prevedere standard e servizi prioritariamente da inserire nelle aree di urbanizzazione diffusa.
- (3) Il carico insediativo aggiuntivo delle ATO 5, 6, 7 è va calcolato complessivamente

ART. 65 – A.T.O. 8 - FIUME ADIGE

1. Descrizione

L'A.T.O. 8 lambisce il territorio ad est del comune e interessa la porzione di territorio di golena compresa tra il corso del fiume Adige (che scorre a cavallo tra i territori dei comuni di Belfiore e Albaredo d'Adige) e l'argine principale del fiume. Nelle due aree golenali formati in prossimità delle due anse più ampie, sono presenti alcune edificazioni a destinazione residenziale. La rimanente parte di territorio è coperta da vegetazione riparia e in alcune parti è coltivata a parti e a seminativo.

2. Dimensioni/Abitante teorico

a) Superficie territoriale:	mq.	3 066 841
b) Superficie coperta:	mq.	4 405
c) Totale residenti:	n.	32
d) Aree standard esistenti (in carico al Comune o di previsione P.R.G. vigente):		
- Sa (scuole dell'obbligo)	mq.	0
- Sb (attrezzature di interesse comune)	mq.	0
- Sc (verde attrezzato e impianti sportivi)	mq.	0
- Sd (parcheggi, sosta regolamentata, escluso sosta libera)	mq.	0
Totale	mq.	0
pari a		0 mq/ab. reale

3. Progetto

All'interno della A.T.O. n. 8 sono individuate le seguenti tipologie di aree e azioni strategiche:

- a. Area agricola
- b. Viabilità di progetto
- c. Percorsi ciclabili

4. Destinazioni d'uso ammesse e quote rispetto alla volumetria:

- a. Residenziale: solamente con i criteri previsti dal Titolo V della LUR 11/04 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono ammesse all'interno delle aree agricole le destinazioni agricolo-produttive in conformità all'art. 44 della LR 11/2004.⁴²

Prescrizioni particolari:

Dovranno essere seguite le prescrizioni del Parere di Compatibilità Idraulica della Regione Veneto prot. numero 323136/57.00.18.1.1 idc E. 420.17.1.C. del 15-06-2009 riportate all'art. 23 comma 9 delle presenti N.T.

Per meglio specificare i contenuti dei commi precedenti si inserisce la tab. di cui alla lettera g) degli Atti di Indirizzo della LUR, con valore indicativo.

⁴² Articolo modificato a seguito Parere Direzione Agroambiente prot. N. 10001 del 11/01/2011

Carico insediativo aggiuntivo <i>mc max: mc 0</i>			Standard Urbanistici <i>mq abitante (1)</i>	
			Primari	Secondari
Residenziale max	Mc	0	15.0	15.0
Commerciale/Direzionale max	Mc	0	0,5 mq/1mq	0,5 mq/1mq
Produttivo max	Mq	0	10% sup. territ.	10% sup. territ.

		Abitante Teorico	mc 250
Totale	Aree per servizi (2)		Abitanti teorici
	mq		numero
		0	0

Note:

- (1) In sede di PI saranno definiti gli interventi ammissibili secondo le regole del titolo V della LR 11/2004, fatte salve le regole per l'urbanizzazione diffusa ed eventuali recuperi per credito edilizio.
- (2) Gli standard primari e secondari sono da soddisfare prioritariamente nelle ATO residenziali 1, 2, 3 e 4. In sede di PI si potranno eventualmente prevedere standard e servizi prioritariamente da inserire nelle aree di urbanizzazione diffusa.

TITOLO XIX: NORME FINALI, TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA

ART. 66 – APPROVAZIONE DEL P.A.T.

1. Sino all'approvazione del P.A.T. valgono le N.T.A. del P.R.G. vigente. A seguito dell'approvazione del P.A.T. il P.R.G. vigente assume la valenza di primo P.I..
2. Il primo P.I. rimane in vigore per cinque anni dalla data di approvazione del P.A.T. secondo quanto previsto dalla L.R. 11/2004.

ART. 67 – MISURE DI SALVAGUARDIA

1. L'approvazione del P.A.T. e delle sue varianti comporta:
 - c) la decadenza dei P.U.A. vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione;
 - d) la decadenza dei permessi di costruire e degli altri atti autorizzativi salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.
2. Rimangono valide tutte le previsioni del PRG vigente riguardanti le prescrizioni puntuali di cui alle Schede degli edifici produttivi in zona impropria, degli edifici di valenza storico-testimoniale e degli edifici agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo, derivanti dalla L.R. 11/1987, dalla L.R. 24/1985 e dalla L.R. 61/85 ancorché abrogate.
3. Le previsioni del PTRC adottato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 372 del 17.02.2009, comportano per il PAT e conseguentemente per il PI, l'applicazione del regime di salvaguardia di cui al comma 2 dell'art. 29 LR 11/2004.⁴³

⁴³ Articolo modificato a seguito parere VTR Argomento n. del 27/01/2011.

ELENCO ABBREVIAZIONI

Art.	Articolo
Artt.	Articoli
A.T.O.	Ambito Territoriale Omogeneo
D.I.A.	Denuncia Inizio Attività
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
Elab.	Elaborato
L.	Legge nazionale
L.R.	Legge Regionale
N.C.d.S.	Nuovo Codice della Strada
N.T.	Norme Tecniche
N.T.A.	Norme Tecniche di Attuazione
P.A.I.	Piano Assetto Idrogeologico
P.A.T.	Piano Assetto del Territorio
P.I.R.U.E.A.	Programma Integrato Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale
P. di L.	Piano di Lottizzazione
P.E.E.P.	Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
P.I.	Piano degli Interventi
P.I.P.	Piano per gli Insediamenti Produttivi
P.P.	Piano Particolareggiato
P.R.	Piano di Recupero
P.R.G.C.	Piano Regolatore Generale Comunale
P.R.C.	Piano Regolatore Comunale
P.T.C.P.	Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento
P.T.R.C.	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
P.U.A.	Piano Urbanistico Attuativo
R.D.	Regio Decreto
R.E.	Regolamento Edilizio
R.P.	Responsabile Procedimento
S.A.U.	Superficie Agricola Utilizzata
S.T.C.	Superficie Territoriale Comunale
Q.C.	Quadro Conoscitivo
Tav.	Tavola
Tavv.	Tavole
U.M.I.	Unità Minima di Intervento
V.A.S.	Valutazione Ambientale Strategica
V.I.A.	Valutazione Impatto Ambientale
V.INC.A.	Valutazione Incidenza Ambientale
Z.T.O.	Zone Territoriali Omogenee

ALLEGATO A: SUSSIDI OPERATIVI

SUSSIDIO A - RIDUZIONE DEL SOVRACCARICO DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE: AZIONI POSSIBILI IN AMBITO URBANO

In occasione di una nuova urbanizzazione sarebbe opportuno adottare una serie di accorgimenti costruttivi miranti a:

- mantenere il più possibile inalterato il tempo di corrivazione rispetto alla situazione antecedente l'urbanizzazione o addirittura tentando di aumentarlo;
- cercare di minimizzare la superficie urbanizzata;
- contenere l'interramento di fossati, scoline, ecc..

Il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, può essere fatto in modo coordinato e contemporaneo, visto che i tre elementi considerati (tempo di corrivazione, impermeabilizzazione ed invaso superficiale) sono strettamente legati tra loro. Tra le tecniche costruttive che si possono adottare per le aree urbane si ricordano le più interessanti:

- Utilizzo nelle aree pedonali e nei parcheggi, almeno in quelli privati o in quelli collocati lungo le strade urbane e secondarie, di pavimentazioni drenanti, che lascino penetrare nel suolo e sottosuolo parte dell'acqua meteorica affluita;
- Predisposizione di una rete di raccolta delle acque meteoriche dai tetti e dalle terrazze degli edifici che privilegi il trattenimento e il riutilizzo di buona parte delle stesse in sito, piuttosto che un suo frettoloso allontanamento (es. tetti verdi);
- Predisposizione di una rete di raccolta delle acque bianche separata da quelle delle acque nere;
- Introduzione, in corrispondenza dei recapiti finali dell'acqua meteorica nella rete idrografica di manufatti di regolazione di portata non superiore a 10-15 l/sec*ha¹;
- Garantire capacità d'invaso complessive pari ad almeno 350 mc/ha nelle aree urbane e 450 mc/ha nelle aree produttive;
- Limitazione delle superfici pavimentate nelle aree private;
- Accorpamento delle aree a verde pubblico lungo canali e fossi preesistenti, o comunque in aree che possano trasformarsi in invasi superficiali durante le piogge intense;
- Realizzazione di parcheggi, piazzali ed altre superfici a quote inferiori al pian campagna in modo da raccogliere parte delle acque meteoriche in arrivo.

La lista sopra esposta è una sorta di *vademecum* non solo per chi realizzerà la nuova lottizzazione, ma anche in caso di interventi sull'esistente dove, soprattutto più carenti sono le infrastrutture atte a mitigare l'impatto idraulico. La raccolta e stoccaggio delle acque è fondamentale anche per l'aspetto agricolo; risulta infatti difficile garantire un'adeguata irrigazione delle culture durante il periodo estivo, quando la rete di bonifica fatica a mantenere il proprio deflusso minimo vitale. Attraverso il riferimento combinato al sussidio relativo ai "Sistemi di depurazione", può infatti essere reimmesso nel ciclo dell'acqua, parte di un volume altrimenti inquinante.

SUSSIDIO B - SISTEMI DI DEPURAZIONE

In tutte quelle aree non servite da pubblica fognatura, il sistema di smaltimento delle acque reflue dovrà avvenire attraverso il ricorso a specifiche tecniche depurative. Scopo dell'intervento sarà quello di minimizzare l'impatto delle attività antropiche sull'ambiente circostante, pur non rilevando il territorio un'elevata fragilità ambientale per quanto concerne la permeabilità dei terreni.

In un qualsiasi insediamento con scarichi assimilabili al civile lo smaltimento delle acque reflue dovrà avvenire attraverso la predisposizione di un sistema che preveda innanzitutto a monte la separazione tra le acque meteoriche e tutte le altre acque reflue e nello specifico:

- una linea di raccolta delle acque meteoriche provenienti da tetti, piazzali ed altre superfici impermeabilizzate e non che le convogli, prima dell'immissione nella rete pubblica, nei corsi d'acqua superficiali (da vietare assolutamente la dispersione tramite pozzi perdenti) o in vasche-cisterne di accumulo per il successivo riutilizzo, in un apposito pozzetto ispezionabile dotato di "trappola oli";
- una linea per la raccolta delle acque grigie o saponate (cucine, bagni: docce, lavandini, ..., lavanderie, ecc.) che andranno convogliate in una o più vasche condensa grassi (V.C.G.) e successivamente ai sistemi di ulteriore depurazione ed affinamento;
- una linea per la raccolta delle acque brune o nere (bagni: water) che andranno convogliate in una o più vasche Imhoff (V.Im.) o in alternativa in depuratori periodicamente verificati;
- un sistema di depurazione ed affinamento dei reflui provenienti dalle vasche condensa grassi, dalle vasche Imhoff o dai depuratori, costituito da impianti di fitodepurazione;
- l'immissione in corso d'acqua superficiale, o tramite sub-irrigazione laddove le condizioni idrogeologiche lo consentano, del refluo così trattato o in alternativa il suo recupero in apposite vasche-cisterne di accumulo per il riutilizzo all'interno di sistemi duali della acque negli edifici.

Al fine di un corretto funzionamento del sistema di smaltimento e depurazione dei reflui occorre ribadire ulteriormente che si dovranno separare correttamente le tre tipologie di acque: bianche (o meteoriche), grigie (o saponate) e brune (o nere). Soprattutto queste due ultime linee dovranno essere correttamente separate poiché la presenza di tensioattivi, grassi, ecc. nelle acque saponate o grigie limiterebbe di molto la capacità "digestiva" dei comparti presenti nelle vasche Imhoff dove avverrà invece il corretto abbattimento dei carichi organici.

Il sistema fognario come descritto si costituirà dai seguenti elementi fondamentali, rinviando alla normativa del P.A.T. prima e del P.I. poi ed alla letteratura tecnica specializzata in fase di realizzazione, la definizione delle più opportune tecniche specifiche d'intervento:

- **Trappola oli.** Elemento in calcestruzzo vibrato ed armato, costituito da due distinti comparti: il primo dove giungono le acque provenienti dalle superfici impermeabilizzate, quali parcheggi, tetti, ..., nel quale sono "bloccati" per gravità gli oli ed altri residui che galleggiando sull'acqua non riescono a passare nel secondo comparto, collegato al primo tramite un foro posto sul fondo del pozzetto. Per il dimensionamento del pozzetto trappola-oli si dovranno prevedere a monte degli opportuni sistemi di invaso momentaneo delle acque provenienti dalle aree gravanti sullo stesso; indicativamente si potrà dimensionare il sistema sulla base dell'acqua caduta durante i primi 15 minuti di pioggia, per un altezza media di 5 mm, ovvero pari a 50 mc./ha di invaso, mc. che andranno ad integrare quei volumi d'invaso da prevedersi per assicurare l'invarianza idraulica, come previsto nel Sussidio dedicato.
- **Vasca Imhoff (V.Im.).** Elemento in calcestruzzo vibrato ed armato, è costituito da due distinti comparti, uno superiore detto "di sedimentazione" ed uno inferiore detto "di accumulo e digestione anaerobica" dei fanghi sedimentati. I solidi sospesi sedimentabili presenti nei liquami provenienti dalla linea delle acque brune o nere, catturati nel comparto di sedimentazione, precipitano nel sottostante comparto di accumulo e di digestione, dove le sostanze organiche presenti subiscono una fermentazione anaerobica che produce quali residui principalmente acqua, anidride carbonica e metano. Per il dimensionamento della vasca Imhoff si possono indicativamente considerare per il comparto di sedimentazione volumi di 40-60 L/a.e. (abitante equivalente) mentre per quello di digestione 100-200 L/a.e..
- **Vasca condensa grassi (V.C.G.).** Elemento in calcestruzzo vibrato ed armato, costituito da due/tre distinti comparti: il primo dove il refluo viene filtrato trattenendo parte del materiale più grossolano, ed

uno/due di affinamento del refluo. I liquami convogliati nella V.C.G. proverranno dalla linea delle acque grigie o saponate. Per il dimensionamento della vasca condensagrassi si possono indicativamente considerare volumi di 40-50 L/a.e. (abitante equivalente).

- **Sistemi di fitodepurazione localizzate.** Ottima soluzione che trova impiego direttamente vicino alla stessa fonte dell'inquinamento, ovvero la depurazione dei reflui di singole abitazioni e piccoli centri, di reflui di allevamenti zootecnici, di svariati impianti produttivi. Ne esistono di diversi tipi (flusso orizzontale, flusso verticale, ...) , ma concettualmente il funzionamento prevede che il refluo trattato proveniente dalle vasche Imhoff, condensagrassi, ecc. venga fatto transitare, tramite sistemi definiti a "flusso subsuperficiale", all'interno di vasche opportunamente impermeabilizzate riempite con il medium, costituito da materiale più o meno grossolano, seguendo una leggera pendenza del fondo e raggiungendo alla fine un tubo drenante che le condurrà al corpo idrico superficiale o all'eventuale sistema di raccolta per il successivo reimpiego del refluo depurato. L'intervento prevede inoltre la messa a dimora, all'interno della vasca contenente il medium, di piante di diverso tipo, con funzione anche ornamentale, che contribuiranno ad assorbire le sostanze organiche ed i nutrienti presenti nel refluo ed a creare situazioni aerobiche-anaerobiche laddove possano avvenire situazioni di decomposizione delle sostanze contenute nel refluo. Il ricorso al sistema a flusso subsuperficiale contribuirà infine ad eliminare quegli inconvenienti tipici del flusso superficiale (wetland, laghetti, stagni, ecc.) quali odori fastidiosi, insetti molesti, ecc. ed inoltre contribuendo alla riduzione della superficie occupata necessaria per la depurazione, alla maggiore efficienza depurativa anche durante la stagione fredda ed alla semplicità ed economicità di gestione dell'impianto così realizzato.

SUSSIDIO C - PERCORSI URBANI ED EXTRA URBANI PER LA COSTRUZIONE DI UNA RETE ITINERANTE

Si ritiene utile la costruzione di una rete di percorsi che tocchi i punti caratteristici dal punto di vista ambientale e storico culturale del territorio di Ronco all'Adige.

Gli itinerari possono interessare sia ambiti prettamente urbani che extraurbani. In riferimento ai primi si intendono percorsi, anche promiscui, su strada comunale all'interno della perimetrazione dei centri abitati e che vengono utilizzati dalla popolazione per raggiungere i centri stessi, i piccoli aggregati urbani o i punti in cui si concentra un determinato servizio. In questo caso, non pare utile la realizzazione di specifiche piste ciclabili protette, sia per le elevate pendenze che non sempre costituiscono elemento che favorisce l'utilizzo della bici, sia per l'ancora relativamente bassa presenza di automobili il cui passaggio potrebbe comprometterne la sicurezza. Il sistema di percorsi urbani potrà quindi essere pensato con segnaletica orizzontale su viabilità presente o attraverso l'utilizzo di materiale differente (quarzato, asfalto colorato).

I secondi, sono invece quelli che ricadono su strade comunali poste al di fuori dei perimetri urbani, su strade bianche o sentieri che risultano strettamente connessi al territorio da valorizzare.

E' opportuna una distinzione dei percorsi secondo la tipologia del fondo e dello stato di attuazione: esistente, di progetto e di previsione. Con questa triplice distinzione si sarà in grado di evidenziare quali percorsi siano realizzabili nel breve periodo con spese ridotte, e quali invece possano essere realizzati ad integrazione dei precedenti in un secondo momento.

Percorsi in ambito urbano

Sono quei percorsi ricavati dalla situazione di fatto e che consentono di condurre ai percorsi extraurbani. Risultano per lo più essere tratti di percorsi situati su strade comunali e servono da collegamento tra i centri abitati. Viste le caratteristiche altimetriche del territorio si presume la ciclabilità adatta a tutte le fasce d'età. Potrebbero potenzialmente mettere in relazione elementi storico culturali del paese (chiese, capitelli, cippi,...)

Percorsi in ambito extraurbano

Sono tutti quei percorsi che si trovano al di fuori dei centri urbani e che a seconda della localizzazione, della tipologia del fondo (asfalto, battuto, sterrato) e dell'intorno assumo importanza diversa nella potenziale rete generale.

Tipologia del fondo

Il ricorso al fondo in asfalto avverrà di norma solo lungo quei percorsi laddove è già presente e dove una sua rimozione, constatata la poca compatibilità ambientale, sarebbe troppo onerosa e comunque controproducente, trattandosi spesso di strade bianche utilizzate per accedere a parti anche significative del territorio.




Percorso extraurbano con fondo in asfalto

Con fondo sterrato s'intende un fondo caratterizzato dalla presenza di uno strato variabile dai 5 ai 20 cm. di materiale inerte, spesso ghiaio o pietrischetto, steso su di un fondo naturale ben compatto e che, opportunamente pressato costituisce un buon fondo sia per camminare che per correre in bicicletta. Esistono diversi tratti in sterrato nel territorio, alcuni in buone condizioni, altri richiedenti un minimo di manutenzione.

I nuovi percorsi in sterrato potranno essere realizzati in pietrischetto, materiale riciclato ed opportunamente trattato, stabilizzato trattato con additivi, ecc. con l'introduzione tra lo strato superficiale ed il sottofondo di uno strato di geotessile, atto a distribuire in modo uniforme i carichi ed assicurare una maggiore durata dell'opera anche in virtù delle pendenze presenti.

Con i tratti in progetto s'intende raggiungere un duplice obiettivo: completare la rete esistente sia in asfalto che in sterrato ed assicurare delle vie preferenziali e sicure per accedere ai punti strategici del territorio (impianti sportivi, aree attrezzate, scuole, negozi,...).



- Percorso extraurbano con fondo in stabilizzato naturale

I percorsi in battuto rappresentano l'offerta più diffusa nel territorio comunale nell'ambito extraurbano, essendo la soluzione più semplice e meno onerosa. Si tratta di un fondo naturale, costituito da uno strato superficiale di terreno più compatto sul quale si trova la copertura erbacea che periodicamente è oggetto di sfalcio. La semplicità di realizzazione e spesso la cattiva manutenzione, tuttavia devono sconsigliarne l'uso in quei tratti che si vogliono rendere sempre, o quasi, accessibili, essendo infatti questi percorsi poco adatti alla percorrenza durante il periodo autunnale ed invernale e comunque in occasione di forti precipitazioni.

Opere complementari e servizi

Oltre alla corretta segnalazione dei percorsi sul territorio (adeguata cartellonistica), si rende necessario assicurare, da un lato la continuità degli stessi e dall'altro una percorribilità che riduca al minimo i rischi e disagi per pedoni e ciclisti. Da un lato dunque una differenziazione dei percorsi e dei sentieri a seconda della tipologia di persone che ne fruiscono, quindi ciclisti agonisti per la zona collinare, pedoni per i sentieri naturalistici, ecc.; dall'altra una serie di servizi, in accordo anche con i comuni limitrofi, per migliorare l'offerta turistica e costruire una rete che produca anche economia.

SUSSIDIO D - REGOLE COSTRUTTIVE PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Il seguente sussidio operativo rappresenta una specie di codice in linea con i principi di sostenibilità. Esso riprende per gran parte il "codice concordato" ANCAB per lo sviluppo sostenibile, che riassume gran parte dei temi affrontati sull'edilizia eco-compatibile e sul risparmio energetico.

Sostenibilità nel processo edilizio

Gli interventi edilizi devono essere realizzati nell'ambito dei due obiettivi generali di salvaguardia dell'ambiente ed uso razionale delle risorse, al fine di assicurare:

- durante il ciclo produttivo fuori opera, la salvaguardia dell'ambiente e l'uso razionale delle risorse nella fase di produzione dei materiali, dei semilavorati e degli elementi prefabbricati. Questo significa che, ovunque possibile, deve essere preferito l'uso di materiali e componenti prodotti con il minore impatto ambientale, spreco di risorse e consumo di energia;
- durante il ciclo produttivo in opera, la salvaguardia dell'ambiente nelle fasi di esecuzione, ristrutturazione e demolizione del complesso insediativo ed edilizio;
- durante il ciclo funzionale del complesso insediativo ed edilizio, la salvaguardia dell'ambiente e l'uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche (ad esempio in riferimento alla qualità dell'aria, al clima acustico, al campo elettromagnetico, all'accesso al sole e al vento), delle risorse idriche, dei rifiuti, del suolo e del sottosuolo, delle risorse storico-culturali e paesaggistiche.

L'architettura sostenibile

Per affrontare l'insieme di fattori riportati che concorrono alla complessità dell'architettura sostenibile, è necessario adottare un metodo di indirizzo e controllo del processo edilizio che, a partire dalla specificità del luogo in cui si colloca l'intervento, permetta di definire e perseguire con chiarezza gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente, di uso razionale delle risorse, di benessere e di qualità.

Il metodo va applicato, in particolar modo, nella progettazione, considerata nel senso più ampio del termine, poiché è in questa fase che si definiscono gli elementi di qualità dell'intervento, intesi come i livelli di rispondenza del prodotto alle esigenze dell'utenza. Il risultato del progetto dovrà necessariamente essere una sintesi organica ed omogenea delle diverse specificità presenti all'interno del gruppo di progettazione (multidisciplinare) e del corpo dirigente della cooperativa, al fine di garantire nel complesso un risultato unitario, organico e integrale. Il metodo può essere schematicamente suddiviso in tre fasi tra loro strettamente correlate:

- analisi del sito, ovvero lettura analitica dei fattori ambientali, climatici, storici e sociali, dai quali scaturiscono i dati di progetto funzionali alla definizione degli obiettivi progettuali;
- definizione degli obiettivi progettuali, nell'ambito degli obiettivi generali di salvaguardia dell'ambiente ed uso razionale delle risorse e delle soluzioni, in relazione agli obiettivi, per giungere alla definizione del progetto come sintesi organica di tutti gli ambiti coinvolti.

Gli operatori di progettazione ed il corpo dirigente della cooperativa, se da un lato vorranno o dovranno confrontarsi localmente con le normative comunali e regionali, che si occupano in modo più o meno approfondito di incentivi alla sostenibilità a livello urbanistico ed edilizio, dall'altro dovranno necessariamente tenere conto del corpo di normative esistenti cogenti (sull'impatto ambientale, il risparmio energetico, l'acustica, i campi elettromagnetici, la sicurezza, etc.).

Complesso insediativo

La corretta progettazione del complesso insediativo nell'ottica della sostenibilità rappresenta un presupposto importante su cui innestare successivamente l'intervento edilizio. Di seguito sono brevemente descritti alcuni degli elementi qualificanti.

- Sistema delle piazze e della viabilità ciclo-pedonale. Il sistema delle piazze e dei percorsi pedonali e ciclabili dovranno essere progettati per integrarsi con il sistema del verde, per favorire la fruibilità dei mezzi pubblici. Piazze e percorsi dovranno essere sicuri, privi di barriere architettoniche e accessibili a tutti, compresi bambini, anziani e disabili, e dovranno realizzare uno spazio urbano coerente e confortevole, che favorisca l'incontro e la socializzazione, che tenga conto del rapporto con il sole e

con il vento, in relazione alle diverse stagioni, e della difesa dal rumore e dagli inquinanti, con particolare attenzione a quelli prodotti dal traffico veicolare.

- Sistema del verde. Il sistema del verde deve essere progettato per integrarsi con gli spazi esterni, pubblici e privati, e con i percorsi ciclabili e pedonali. Deve favorire l'incontro e la socializzazione, offrendo agli abitanti occasioni di sosta, svago. Devono essere evitate zone di verde residuale disorganiche, finalizzate esclusivamente al reperimento degli standard richiesti dalle norme. Il sistema del verde deve essere progettato anche per mitigare il microclima dell'insediamento, per salvaguardare e valorizzare la flora ed il paesaggio del luogo, scegliendo prevalentemente essenze locali a foglia caduca a bassa manutenzione ed a contenuto consumo idrico. Devono essere promosse iniziative che incoraggino la partecipazione alla gestione e cura del verde da parte dei cittadini, ed iniziative educative in particolare sulla biodiversità.
- Viabilità carrabile. Lo sviluppo della viabilità carrabile deve essere ridotto al minimo indispensabile. La viabilità carrabile deve essere pensata per mitigare l'impatto del traffico automobilistico nel complesso insediativo, deve essere integrata alla viabilità esistente, ottimizzare le relazioni tra parcheggi ed abitazioni, e deve aumentare la sicurezza dei percorsi anche limitando la velocità di percorrenza e riducendo le interferenze con il sistema delle piazze e della viabilità ciclo-pedonale. Le sezioni stradali devono essere progettate per dare priorità assoluta ai pedoni, ai ciclisti e ad eventuali mezzi di trasporto pubblico.
- Accesso al sole. Il complesso insediativo deve essere progettato per garantire l'accesso al sole agli edifici ed agli spazi di sosta e percorsi principali esterni, in modo da creare le condizioni necessarie per poter applicare correttamente e senza vincoli le strategie di controllo dell'impatto sole-aria e della illuminazione naturale della scala edilizia.
- Controllo del vento. Il complesso insediativo deve essere progettato considerando l'importanza delle brezze naturali e sulla possibilità di determinare movimenti d'aria indotti da utilizzare sia nel controllo microclimatico degli spazi esterni ciclabili e pedonali, sia nel progetto dei sistemi di ventilazione naturale negli edifici. Analogamente va considerata la necessità di protezione dai venti freddi invernali e lo sfruttamento di quelli estivi.
- Qualità dell'aria. Il complesso insediativo dovrà favorire il miglioramento della qualità dell'aria attraverso il controllo dei movimenti d'aria, l'uso consapevole del verde, la riduzione e razionalizzazione dei percorsi carrabili, l'incentivazione della mobilità ciclabile e pedonale, la riduzione ed il controllo delle emissioni di inquinanti in atmosfera.
- Controllo del clima acustico. Il complesso insediativo dovrà essere concepito in modo tale da tenere in considerazione le sorgenti di rumore presenti in prossimità dell'area, che influiscono sul clima acustico complessivo della stessa. La distanza dalle sorgenti, l'orientamento e la dimensione degli edifici in relazione alla direzione di propagazione del rumore, la maggiore o minore esposizione degli ambienti interni alle sorgenti sonore, l'eventuale presenza di opere di mitigazione acustica, ecc. sono solo alcune delle variabili che condizionano in maniera determinante il clima acustico dell'area oggetto di analisi e sulle quali il progettista può intervenire al fine di assicurare almeno il rispetto dei "livelli sonori di qualità" nei bersagli sensibili, come indicato dal D.P.C.M. 01/03/91, dalla Legge Quadro 447/95 e dai suoi successivi decreti attuativi.
- Fornitura di energia. L'insediamento deve favorire le potenzialità e risorse locali e l'energia rinnovabile e a questo proposito si ribadisce come l'organizzazione degli edifici è fondamentale per potere ottimizzare l'utilizzo di energia solare, luce naturale e ventilazione naturale nel successivo progetto a scala edilizia. La razionalizzazione dei consumi energetici aumenta riducendo la frammentazione della produzione di energia se da fonti non rinnovabili, l'utilizzo del teleriscaldamento è consigliabile. L'utilizzo di sistemi di micro-cogenerazione va presa in considerazione. L'utilizzo di risorse energetiche rinnovabili per le parti comuni, quali pannelli fotovoltaici per l'illuminazione pubblica e della parti condominiali. I sistemi di illuminazione pubblica o privata per gli esterni dovranno essere progettati per limitare le dispersioni verso l'alto di luce artificiale e per ridurre il numero ed i consumi dei corpi illuminanti. I percorsi delle reti di aduzione dell'energia elettrica a media tensione e la posizione delle cabine di trasformazione dovranno essere progettati

considerando il controllo dei campi elettromagnetici sia sugli edifici che sugli ambiti esterni dedicati alla sosta e alla mobilità pedonale.

- Gestione delle risorse idriche. Il complesso insediativo deve essere realizzato per cercare di chiudere il più possibile il ciclo dell'acqua all'interno del sito, riducendo le superfici impermeabili, contenendo il consumo di acqua potabile e favorendo l'utilizzo per usi compatibili di acqua non potabile sia all'esterno che all'interno degli edifici, favorendo il recupero delle acque piovane non assorbite direttamente dal terreno, prevedendo ove possibile sistemi per il recupero ed il trattamento delle acque grigie, utilizzando ove opportuno di fitodepurazione delle acque nere, (vedi Sussidio dedicato) prevedendo reti duali che in un auspicabile futuro consentano l'utilizzo di acqua non potabile proveniente dalla rete idrica urbana, prevedendo la laminazione delle acque piovane per ritardarne l'afflusso alla fognatura pubblica (vedi sussidio dedicato). Appare evidente come il tema legato all'uso razionale della risorsa idrica abbia forti relazioni con gli aspetti paesaggistici e di progettazione del verde e dei percorsi.
- Gestione dei rifiuti. Per i rifiuti domestici si dovranno favorire sistemi di raccolta differenziata realizzando isole ecologiche per facilitarne il riciclaggio e la dismissione. I rifiuti biologici da giardini e parchi saranno gestiti da sistemi di compostaggio, per un loro uso in relazione alla gestione del verde.
- Materiali. Per le opere di urbanizzazione e delle sistemazioni esterne, la scelta degli elementi e delle tecnologie costruttive dovrà tenere conto, oltre che dei costi di costruzione anche dei costi di manutenzione e gestione, preferendo comunque materiali a basso impatto ambientale prodotti preferibilmente in luoghi prossimi a quelli di messa in opera. Dovrà essere considerato l'albero dei materiali di rivestimento nella progettazione degli spazi di sosta e passaggio pedonale. Il progetto deve porre attenzione alla fase di esecuzione che controlli gli impatti e garantisca la sicurezza anche minimizzando il traffico generato dal cantiere e riutilizzi ove possibile in loco il materiale di scavo e salvaguardi la vegetazione e gli elementi di paesaggio. I rifiuti generati nella fase di realizzazione dovranno essere selezionati in cantiere e condotti presso centrali di riciclaggio o di smaltimento specializzate.

SUSSIDIO E - REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

Per quanto riguarda i criteri per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali, si fa riferimento ai contenuti della disciplina individuata con la DGR 2495/2006 Allegato A: Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali di cui agli articoli 28 e 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, facendo riferimento anche all'Allegato B alla DGR n. 2439/2007

Consigli e buone tecniche gestionali per prevenire e limitare la proliferazione e le infestazioni di mosche

Attraverso l'adozione di buone tecniche di gestione è possibile ridurre al minimo gli inconvenienti connessi alla gestione delle polline.

In generale, le lettiere avicole e le polline essiccate devono essere asciutte per evitare problemi presso i ricoveri e durante gli spandimenti (l'umidità è accettabile quando il materiale non è di consistenza pastosa ma friabile e polverulento, non si sentono cattivi odori e non vi è presenza di larve ed adulti di mosca).

Nelle strutture di stabulazione:

- mantenere lettiere e polline il più asciutte possibile;
- utilizzare abbeveratoi antispreco, possibilmente dotati di sistema di raccolta delle perdite (tazzine, canalette) controllati frequentemente;
- assicurare la densità ottimale di capi per unità di superficie, arieggiare (ventilazione interna ed estrazione di aria, fresatura della lettiera), aggiungere idonee quantità di paglia o altro materiale, ecc.
- negli allevamenti di ovaiole in gabbie tradizionali, attivare quotidianamente il raschiatore per pulire le fosse sottogabbie in quanto, in concimaia è più facile l'essiccamento della pollina;
- evitare la dispersione dei mangimi e pulire regolarmente i pavimenti dei locali ove questi sono conservati;
- praticare una corretta ventilazione e curare il buon funzionamento dei sistemi di essiccazione della pollina.

All'uscita dalle strutture di stabulazione:

- coprire con rete - tipo ombreggiante - trattata con insetticidi le lettiere avicole e la pollina nel luogo destinato allo stazionamento;
- delimitare la platea destinata allo stazionamento dei reflui solidi con una siepe alta 1,50 - 2 m, ove si annideranno le mosche, che così si potranno più agevolmente trattare;
- porre le deiezioni solide su apposito spazio provvisto di platea in cemento (le larve di mosca possono svilupparsi nel terreno, sino a circa 20 cm di profondità, se c'è del percolato);
- accumulare polline essiccate e lettiere su idonea concimaia, munita di cordolo perimetrale, dotata di contenitori adeguatamente dimensionati (pozzettoni) per la raccolta dei liquidi di sgrondo e delle acque piovane (non necessari qualora la concimaia sia provvista di tettoia).

Durante il trasporto:

- il cassone del mezzo deve essere a tenuta stagna;
- è consigliabile che sia coperto da un telo (obbligatorio nel caso di materiale polverulento), preferibilmente trattato con prodotto adulticida;
- è consigliabile che il cassone sia trattato sulle pareti esterne con prodotto adulticida.

In campo devono essere utilizzati reflui zootecnici asciutti, contenendo al massimo i cattivi odori, mettendo in atto le precauzioni di seguito indicate.

Per gli accumuli temporanei:

- effettuarli sui terreni utilizzati per lo spandimento;
- la quantità di letame accumulato deve essere proporzionato alle esigenze colturali dei singoli appezzamenti;
- possono rimanere sul terreno per non più di 1 mese.

Nelle operazioni di spandimento:


- interrare lettiere e polline entro 24 ore dallo spandimento e, vicino agli abitati, l'interramento dovrà essere immediato;
- nei frutteti inerbiti, nei prati pascoli o negli erbai si possono utilizzare deiezioni animali e sostanze organiche senza l'obbligo di interrimento solo se sono state sottoposte a processi di stabilizzazione, tali da evitare in tutte le condizioni lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti;
- è preferibile che i cumuli non permangano in campo senza essere coperti, affinché non si bagnino e per impedire la moltiplicazione di mosche e cattivi odori.

I TRATTAMENTI CONTRO LE INFESTAZIONI:

- utilizzare i prodotti in modo razionale;
- utilizzo di trappole luminose in locali ove si lavorano e si depositano gli alimenti;
- trattamenti abbattenti, con sostanze non persistenti e poco tossiche per l'uomo (piretro naturale, o piretroidi sintetici fotolabili).

LOTTA CHIMICA

La lotta chimica DEVE essere considerata il mezzo estremo per combattere le mosche.



Resistenza

- è un fenomeno molto frequente nelle mosche a causa della loro elevata fecondità (oltre 1000 uova deposte da una femmina) e dalla rapidità del ciclo biologico (9-12 gg).

Gli insetticidi non funzionano bene quando:

- si verifica resistenza;
- i locali sono in cattive condizioni igieniche;
- i trattamenti sono su superfici porose o impolverate;
- i trattamenti non sono ben fatti;
- i prodotti sono scaduti;
- il dosaggio del trattamento è stato errato;

Se si verificano reinfestazioni dall'esterno o, addirittura, dall'interno dei capannoni l'infestazione è molto alta. In tal caso:

- usare gli insetticidi il meno possibile;
- alternare i prodotti, cambiando di volta in volta i gruppi chimici (piretroidi, carbammati, neonicotinoidi, ecc).⁴⁴

⁴⁴ Articolo modificato a seguito Parere Direzione Agroambiente prot. N. 10001 del 11/01/2011

Tutela della risorsa idrica

Al fine di prevenire danni alla salute pubblica ed all'ambiente, nel rispetto della normativa vigente in materia (D.Lgs. 152/99, ecc.) concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ed in generale, sono vietati i seguenti interventi, per un raggio minimo di 200 metri nell'intorno del punto di prelievo dell'acqua per usi potabili: dispersione di reflui, fanghi e liquami anche se depurati; fertirrigazione sia chimica che organica; spandimento di pesticidi e fertilizzanti; apertura di pozzi; stoccaggio, anche provvisorio, di rifiuti, reflui, prodotti e/o sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive; posizionamento di fognature e pozzi perdenti. È fatto obbligo ai titolari di allevamenti zootecnici di adottare tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il consumo di acque da usare per il lavaggio dei locali di allevamento, ricorrendo preferibilmente all'utilizzo di acque piovana recuperata in apposite cisterne oppure al riutilizzo dell'acqua trattata con sistemi di fitodepurazione come di seguito descritto. In particolare a monte dell'insediamento zootecnico e prima dei punti di immissione nel reticolo idrografico delle acque reflue di lavaggio delle superfici e/o provenienti dagli impianti, dovranno prevedersi idonee aree destinate a fitodepurazione.

SUSSIDIO F - INDICAZIONI PER IL CORRETTO INSERIMENTO PAESAGGISTICO DEI NUOVI INSEDIAMENTI

Questo sussidio vuole essere un utile strumento per la progettazione coerente con il contesto paesaggistico in cui è inserito il Comune di Ronco all'Adige.

Oltre ai caratteri relativi alle tipologie arboree già descritte all'interno del Sussidio dedicato, si tiene a sottolineare la necessità di una serie di linee guida coerenti, da inserire nella regolamentazione edilizia per quanto attiene l'arredo urbano.

In particolare, in ambito extraurbano è da limitare l'utilizzo di recinzioni metalliche, favorendo dove ritenuto indispensabile per la chiusura di ampie superfici agricole le staccionate in legno. Da evitare muri in calcestruzzo armato o l'impiego di elementi in calcestruzzo prefabbricato.

Si suggerisce altresì la definizione di un piano colore, valido per tutto il territorio comunale, che definisca una gamma di tipologie d'intonaco e di materiale di copertura a minor impatto visivo possibile.

Specifica attenzione dovrà essere riservata ai nuovi interventi insediativi a carattere sia che residenziale, per i quali dovranno prevedersi colori tenui e ben inseriti nel contesto paesaggistico che produttivo nuovo ed esistente; allo stesso modo i capannoni dovranno seguire accorgimenti per i tinteggi delle facciate, in maniera da risultare meno visibili possibile.

Sarà inoltre opportuno prevedere fronti alberati di mascheramento per ridurre l'impatto di capannoni esistenti e di progetto.

ALLEGATO B: PRONTUARIO DEL VERDE

INTRODUZIONE

Il presente prontuario intende essere uno strumento operativo per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione paesaggistico/ambientale che troveranno spazio nell'ambito del Comune di Ronco all'Adige. Questo abaco, pertanto, è stato redatto in maniera sintetica e semplice proprio per le finalità operative che svolgerà. Si sottolinea, inoltre, che esso risulta uno strumento che detta delle linee di indirizzo e non è assolutamente vincolante. I futuri progetti di riqualificazione che saranno redatti da tecnici qualificati potranno tenerne conto ma potranno anche implementare l'abaco stesso arricchendo le linee guida con idee nuove o maggiormente adeguate al territorio in considerazione.

1. AMBITI DI PAESAGGIO

Nel contesto territoriale comunale sono stati individuati degli ambiti che hanno sicuramente una valenza paesaggistica ma anche un'importanza legata alla valorizzazione e all'implementazione degli aspetti ambientali/naturalistici. Quest'ultimi hanno, infatti, una rilevanza predominante non solo dal punto di vista temporale nell'esecuzione degli interventi ma possiedono priorità anche nell'indirizzare eventuali risorse economiche da investire in questa tipologia di interventi.

A - I CORRIDOI ECOLOGICI PRIMARI

I "Corridoi ecologici principali" sono ambiti lineari privi di soluzioni di continuità, o per lo meno costituiti da un sistema lineare di singoli elementi naturali ravvicinati; essi svolgono il ruolo di base di connessione tra aree sorgente e di ammortizzazione, ma anche per la possibile ricolonizzazione del territorio antropizzato. Come già ricordato le aree a particolare naturalità possono essere inquadrare nell'ambito dei corsi d'acqua quali l'Adige, il

B - I CORRIDOI ECOLOGICI SECONDARI

I corsi d'acqua minori o le formazioni arboree/arbustive lineari, non rientranti nei precedenti, assumono la connotazione di "Corridoi ecologici secondari". Nel caso del Comune di Ronco all'Adige questi devono generalmente essere implementati.

C - I CAMPI APERTI

Nell'ambito dell'intero ambito comunale essi rappresentano la superficie maggiore e l'elemento paesaggistico predominante.

D - LE AREE URBANE E PERIURBANE

Gli insediamenti urbani e periurbani generano inevitabilmente degli impatti sul paesaggio ma essi potranno essere fortemente attenuati adottando degli standard a verde da prevedersi già in fase progettuale. Pertanto si ritiene opportuno creare degli spazi verdi integrati nel tessuto urbano che formino dei mosaici verdi all'interno delle aree residenziali e che raccordino le parti a forte insediamento con gli spazi aperti delle aree agricole.

La composizione arborea dovrà riprendere quella degli habitat presenti nelle aree circostanti.

È noto che la presenza del verde arreca indubbi vantaggi per tutta la fauna e comunque agisce come barriera naturale che, come sappiamo, oggi riveste un'importante funzione di filtro depurante oltre che paesaggistico.

2. UNITÀ MORFOLOGICHE/AMBIENTALI VERDI

A – INTERPODERALE:

Perimetri degli appezzamenti, confini di proprietà, siepi in giardini di case, ville, pertinenze di ville e tenute agricole.

- filare arboreo di prima grandezza
- filare arboreo di seconda grandezza
- piccolo frangivento o frangivento arbustivo
- grande frangivento

B - CORSI D'ACQUA:

Scoli, rete fluviale minore, torrenti, fiumi.

- vegetazione ripariale arbustiva
- vegetazione ripariale arboreo-arbustiva

C - EMERGENZE ISOLATE:

Macchie boscate, bande boscate, rimboschimenti naturaliformi.

- alberi isolati
- macchia isolata



D - STRADE E PERCORSI:

Capezzagne, piste ciclabili, viabilità interpodereale, argini, paleoalvei.



- viale alberato
- strada alberata
- siepe mista
- siepe arbustiva



3. SCHEMI TECNICI PER LA PIANTUMAZIONE DELLE UNITÀ MORFOLOGICHE/AMBIENTALI VERDI

A – INTERPODERALE




FILARE ARBOREO DI PRIMA GRANDEZZA	
	 <p>Alberi di prima grandezza</p> <p>Arbusti</p> <p>Alberi di seconda grandezza</p>
	<p>Questa struttura è da localizzare prevalentemente dove maggiore è la dimensione degli appezzamenti, in particolare lungo gli assi interpoderali di particolare significato.</p>
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Specie ammesse Alberi di prima grandezza: Farnia (<i>Quercus robur</i>), Pioppo bianco (<i>Populus alba</i>), Pioppo nero (<i>Populus nigra</i>), Frassino meridionale (<i>Fraxinus oxycarpa</i>) Alberi di seconda grandezza: Carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i>), Olmo campestre (<i>Ulmus minor</i>), Acero campestre (<i>Acer campestre</i>), Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i>) Arbusti: Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>), Sambuco nero (<i>Sambucus nigra</i>), Sanguinella (<i>Cornus sanguinea</i>), Frangola (<i>Frangula alnus</i>), Rosa di macchia (<i>Rosa spp.</i>)</p>	<p>Messa a dimora delle piante Si consiglia vivamente l'uso di piantine con pane di terra, per una maggiore capacità di attecchimento. La superficie superiore del pane di terra deve trovarsi a livello o appena sopra il terreno.</p> <p>Schema d'impianto e indicazioni gestionali Gli alberi di prima grandezza vanno piantati a circa 6-8 metri di distanza l'uno dall'altro, gli arbusti vanno piantumati a 1,5 metri tra gli alberi di prima e seconda grandezza. Questi ultimi e gli arbusti vanno governati a ceduo per la produzione di legna da ardere e paleria, mentre gli alberi di prima grandezza possono fungere alla produzione di legname da opera.</p>




FILARE ARBOREO DI SECONDA GRANDEZZA	
	<p>Struttura verde localizzata prevalentemente dove maggiore è il frazionamento della proprietà, lungo i confini di questa.</p>
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Specie ammesse Alberi di seconda grandezza: Carpino bianco, Olmo campestre, Acero campestre, Ontano nero, Salice bianco (<i>Salix alba</i>) Arbusti: Nocciolo, Sambuco nero, Sanguinella, Frangola, Pallon di maggio (<i>Viburnum opulus</i>), Spincervino (<i>Rhamnus cathartica</i>)</p>	<p>Messa a dimora delle piante Si consiglia vivamente l'uso di piantine con pane di terra, per una maggiore capacità di attecchimento. La superficie superiore del pane di terra deve trovarsi a livello o appena sopra il terreno.</p> <p>Schema d'impianto e indicazioni gestionali Gli alberi di seconda grandezza vanno piantati a circa 6 metri di distanza l'uno dall'altro, gli arbusti vanno piantumati a 1 metro tra gli alberi di seconda grandezza. Questi ultimi e gli arbusti possono governati a ceduo, per la produzione di legna da ardere e paleria.</p>

<p>PICCOLO FRANGIVENTO O FRANGIVENTO ARBUSTIVO</p>	
	
	<p>Struttura verde da utilizzarsi prevalentemente nelle grandi aree a monocoltura o dove si renda necessaria una funzione di protezione e filtro.</p>
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Specie ammesse Arbusti a sviluppo libero: Frangola, Salice grigio (<i>Salix cinerea</i>), Pado (<i>Prunus padus</i>)</p> <p>Piccoli arbusti: Sanguinella, Pallon di maggio, Ligustrello, Spincervino, Rosa di macchia</p> <p>Grandi arbusti: Nocciolo, Biancospino (<i>Crataegus monogyna</i>), Sambuco nero</p>	<p>Messa a dimora delle piante Si consiglia vivamente l'uso di piantine con pane di terra, per una maggiore capacità di attecchimento. La superficie superiore del pane di terra deve trovarsi a livello o appena sopra il terreno.</p> <p>Schema d'impianto e indicazioni gestionali Gli arbusti a portamento libero vanno piantati a circa 2 metri di distanza l'uno dall'altro, i piccoli arbusti vanno piantumati a 0,5 metri tra gli arbusti a portamento libero e i grandi arbusti. Tutte le specie possono governate a ceduo, per la produzione di legna da ardere e paleria; inoltre questa siepe fornisce cibo e siti di nidificazione per la fauna selvatica.</p>



GRANDE FRANGIVENTO	
	 <p>Alberi di prima grandezza</p> <p>Alberi di seconda grandezza</p> <p>Arbusti</p>
	<p>Struttura verde da utilizzarsi prevalentemente nelle grandi aree a monocoltura o dove si renda necessaria una funzione di protezione e filtro.</p> <p>Il frangivento non deve essere realizzato troppo compatto, in modo tale da risultare una barriera impenetrabile al vento, ma al contrario lo deve filtrare, smorzandone la velocità. Si deve tenere conto poi che la fascia protetta è pari a 10-15 volte la sua altezza.</p>
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Specie ammesse Alberi di prima grandezza: Pioppo bianco, Pioppo nero, Farnia, Frassino meridionale, Salice bianco</p> <p>Alberi di seconda grandezza: Carpino bianco, Ontano nero, Acero campestre, Olmo campestre</p> <p>Arbusti: Nocciolo, Biancospino, Sambuco nero, Spincervino, Ligustrello, Sanguinella, Pallon di maggio, Prugnolo, Rosa di macchia</p>	<p>Messa a dimora delle piante Si consiglia vivamente l'uso di piantine con pane di terra, per una maggiore capacità di attecchimento. La superficie superiore del pane di terra deve trovarsi a livello o appena sopra il terreno.</p> <p>Schema d'impianto e indicazioni gestionali Gli arbusti a portamento libero vanno piantati a circa 2 metri di distanza l'uno dall'altro, i piccoli arbusti vanno piantumati a 0,5 metri tra gli arbusti a portamento libero e i grandi arbusti. Tutte le specie possono governate a ceduo, per la produzione di legna da ardere e paleria; inoltre questa siepe fornisce cibo e siti di nidificazione per la fauna selvatica.</p>




B – CORSI D'ACQUA

VEGETAZIONE ARBUSTIVA	
	 <p>Grandi arbusti o ceppaie</p> <p>Piccoli arbusti</p>
	<p>Data la pendenza delle ripe ed il rivestimento di molti scoli di bonifica, l'impianto di specie arbustive è l'unico possibile. Queste andranno localizzate nella parte alta della ripa per non ostacolare la primaria funzione idraulica del coeso d'acqua e la sua manutenzione. La scelta delle specie ed il loro sesto di impianto vanno correlate alla dimensione del corso d'acqua ed al suo regime idraulico spesso molto variabile.</p>
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Specie ammesse Grandi arbusti o ceppaie: Frangola, Nocciolo, Pado, Biancospino, Ontano nero, Carpino bianco, Olmo campestre</p> <p>Piccoli arbusti: Sanguinella, Pallon di maggio, Ligustrello, Spincervino, Prugnolo, Rosa di macchia</p>	<p>Messa a dimora delle piante Si consiglia vivamente l'uso di piantine con pane di terra, per una maggiore capacità di attecchimento. La superficie superiore del pane di terra deve trovarsi a livello o appena sopra il terreno.</p> <p>Schema d'impianto e indicazioni gestionali Si consiglia di piantumare almeno 2 file parallele, distanti 1 metro tra loro, per ciascun lato del corso d'acqua. I grandi arbusti vanno piantati a circa 2 metri di distanza l'uno dall'altro, i piccoli arbusti vanno piantumati a 1 metro dai grandi arbusti. Al posto dei grandi arbusti possono essere impiegati alberi di seconda grandezza governati a ceduo, per la produzione di legna da ardere e paleria; inoltre questa siepe fornisce cibo e siti di nidificazione per la fauna selvatica.</p>



VEGETAZIONE ARBOREO/ARBUSTIVA	
	 <p>Alberi di prima grandezza</p> <p>Albero di seconda grandezza</p> <p>Arbusto</p>
	
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Specie ammesse Alberi di prima grandezza: Farnia, Pioppo nero, Pioppo bianco, Frassino meridionale, Platano</p> <p>Alberi di seconda grandezza: Ontano nero, Carpino bianco, Olmo campestre, Acero campestre</p> <p>Arbusti: Sanguinella, Pallon di maggio, Ligustrello, Spincervino, Prugnolo, Nocciolo, Frangola, Biancospino, Rosa di macchia</p>	<p>Messa a dimora delle piante Si consiglia vivamente l'uso di piantine con pane di terra, per una maggiore capacità di attecchimento. La superficie superiore del pane di terra deve trovarsi a livello o appena sopra il terreno.</p> <p>Schema d'impianto e indicazioni gestionali Gli arbusti vanno piantati a circa 1,5 metri di distanza dagli alberi di prima e di seconda grandezza, distanti tra loro circa 6 metri. Gli alberi di seconda grandezza possono essere governati a ceppaia, per la produzione di legna da ardere e paleria; inoltre questa siepe fornisce cibo e siti di nidificazione per la fauna selvatica.</p>



C – EMERGENZE ISOLATE




ALBERI ISOLATI	
	
	<p>Alberature isolate di prima grandezza che costituiscono elementi visivi molto importanti, segnalando punti particolari.</p>
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Specie ammesse Farnia (<i>Quercus robur</i>), Pioppo bianco (<i>Populus alba</i>), Pioppo nero (<i>Populus nigra</i>), Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i>), Olmo campestre (<i>Ulmus minor</i>), Frassino meridionale (<i>Fraxinus oxycarpa</i>)</p>	<p>Messa a dimora delle piante Si consiglia vivamente l'uso di piantine con pane di terra, per una maggiore capacità di attecchimento. La superficie superiore del pane di terra deve trovarsi a livello o appena sopra il terreno.</p> <p>Schema d'impianto e indicazioni gestionali Le specie utilizzate sono localizzate in corrispondenza di particolari punti di riferimento, quali incroci, confini di proprietà e luoghi sacri. Le cure colturali sono minime, volte soprattutto a garantire la conformazione eretta del fusto nei primi anni dall'impianto.</p>



MACCHIE ISOLATE/BANDE BOScate PLURIFILARI	
 <p data-bbox="284 654 742 721">PROFILO TRASVERSALE DI UNA BANDA BOScata PLURIFILARE</p>	 <p data-bbox="922 465 1220 504">Alberi di prima grandezza</p> <p data-bbox="922 542 1228 577">Alberi di seconda grandezza</p> <p data-bbox="970 609 1136 645">Grande arbusto</p> <p data-bbox="1002 676 1168 712">Piccolo arbusto</p>
 <p data-bbox="284 1093 742 1160">VISIONE LATERALE DI UNA BANDA BOScata PLURIFILARE</p>	<p data-bbox="842 795 1481 900">Macchie di generalmente piccole dimensioni, disposte in maniera varia lungo i confini dei campi, o nei punti di incrocio di scoline o confini di proprietà.</p>
<p data-bbox="194 1191 550 1227">INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p data-bbox="194 1258 395 1294">Specie ammesse</p> <p data-bbox="194 1294 833 1355">Alberi di prima grandezza: Farnia, Pioppo bianco, Pioppo nero, Frassino meridionale</p> <p data-bbox="194 1393 833 1456">Alberi di seconda grandezza: Ontano nero, Olmo campestre, Acero campestre, Carpino bianco</p> <p data-bbox="194 1494 798 1529">Grandi arbusti: Frangola, Biancospino, Nocciolo, Pado</p> <p data-bbox="194 1563 833 1624">Piccoli arbusti: Sanguinella, Ligustrello, Spincervino, Pallon di maggio</p>	<p data-bbox="842 1191 1168 1227">Messa a dimora delle piante</p> <p data-bbox="842 1227 1481 1355">Si consiglia vivamente l'uso di piantine con pane di terra, per una maggiore capacità di attecchimento. La superficie superiore del pane di terra deve trovarsi a livello o appena sopra il terreno.</p> <p data-bbox="842 1393 1337 1429">Schema d'impianto e indicazioni gestionali</p> <p data-bbox="842 1429 1481 1691">Lungo i filari gli alberi di prima grandezza vanno posti alla distanza di circa 6 metri, gli alberi di seconda grandezza vanno piantati alla distanza di 4 metri l'uno dall'altro, i grandi arbusti a 2 metri tra loro e i piccoli arbusti a 1 metro l'uno dall'altro. I filari laterali (composti da alberi di seconda grandezza, grandi e piccoli arbusti) sono piantumati preferibilmente a 2 metri dalla fila centrale composta dagli alberi di prima grandezza.</p>

D – STRADE E PERCORSI

VIALE ALBERATO	
	
	<p>Filare arboreo monospecifico di prima grandezza, adoperato per regolare la viabilità principale interpodereale o i viali di accesso ai centri aziendali.</p>
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Specie ammesse Farnia, Pioppo bianco, Pioppo nero, Frassino meridionale, Tiglio nostrano (<i>Tilia platyphyllos</i>)</p>	<p>Messa a dimora delle piante Si consiglia vivamente l'uso di piantine con pane di terra, per una maggiore capacità di attecchimento. La superficie superiore del pane di terra deve trovarsi a livello o appena sopra il terreno.</p> <p>Schema d'impianto e indicazioni gestionali Lungo i filari gli alberi di prima grandezza vanno posti alla distanza di circa 10-12 metri.</p>

STRADA ALBERATA	
	
	<p>Filari arborei di II° grandezza lungo la viabilità interpodereale secondaria (pista ciclo/pedonale). .</p>
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Specie ammesse Farnia, Ontano nero, Carpino bianco, Acero campestre, Frassino meridionale</p>	<p>Messa a dimora delle piante Si consiglia vivamente l'uso di piantine con pane di terra, per una maggiore capacità di attecchimento. La superficie superiore del pane di terra deve trovarsi a livello o appena sopra il terreno.</p> <p>Schema d'impianto e indicazioni gestionali Lungo i filari gli alberi vanno posti alla distanza di circa 5-6 metri (nel caso della Farnia, preferibilmente almeno 8 metri).</p>

SIEPE MISTA	
	
	
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Specie ammesse Alberi di prima e seconda grandezza: Farnia, Tiglio nostrano, Frassino meridionale, Ontano nero, Carpino bianco, Acero campestre</p> <p>Arbusti: Frangola, Nocciolo, Sanguinella, Spincervino, Sambuco nero, Ligustrello, Rosa di macchia, Prugnolo, Biancospino</p>	<p>Messa a dimora delle piante Si consiglia vivamente l'uso di piantine con pane di terra, per una maggiore capacità di attecchimento. La superficie superiore del pane di terra deve trovarsi a livello o appena sopra il terreno.</p> <p>Schema d'impianto e indicazioni gestionali Lungo i filari gli alberi vanno posti alla distanza di circa 5-6 metri (nel caso di alberi di seconda grandezza, quali Olmo campestre) o 6-8 metri (nel caso di alberi di prima grandezza, quali Farnia, Tiglio nostrano, Frassino meridionale). Gli arbusti vanno piantumati alla distanza di circa 1-1,5 metri tra loro.</p>

SIEPE ARBUSTIVA	
	
	
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Specie ammesse</p> <p>Grandi arbusti: Biancospino, Frangola, Nocciolo, Sambuco nero</p> <p>Piccoli arbusti: Sanguinella, Pallon di maggio, Ligustrello, Spincervino, Prugnolo, Rosa di macchia</p>	<p>Messa a dimora delle piante Si consiglia vivamente l'uso di piantine con pane di terra, per una maggiore capacità di attecchimento. La superficie superiore del pane di terra deve trovarsi a livello o appena sopra il terreno.</p> <p>Schema d'impianto e indicazioni gestionali Lungo i filari gli arbusti vanno distanziati di circa 1-1,5 metri. Può essere gradevole l'inserimento nella siepe di qualche albero di prima o seconda grandezza (da piantare a non meno di 6-8 metri l'uno dall'altro).</p>

4. INDICAZIONI GESTIONALI GENERALI

A - CURE COLTURALI NEL QUINQUENNIO SUCCESSIVO ALL'IMPIANTO

Successivamente, nei primi 5 anni dall'impianto, si consiglia di compiere almeno 4 sfalci annui degli interfilari al fine di controllare le infestanti o, in alternativa, 2 fresature incrociate; l'erba sfalciata dovrà essere lasciata sul posto.

E' obbligatorio sostituire, entro i primi due anni dall'impianto, le piante morte o deperite.

Nel caso di utilizzo della pacciamatura con film plastico, si dovrà provvedere alla rimozione ed allo smaltimento a norma di legge alla fine del terzo anno dall'impianto.

B - NORME DI GOVERNO E DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO

Specie secondarie di accompagnamento: la prima ceduzione di queste piantine verrà effettuata nella primavera successiva all'anno dell'impianto qualora le piantine abbiano ben attecchito; in caso contrario si attenderà l'anno successivo per intervenire, le successive ceduzioni verranno effettuate quando ci sarà eccessiva competizione con le specie principali.

Specie principali: si prevedono le potature di allevamento nei primi tre anni per favorire il mantenimento della cima, nel periodo compreso tra i mesi di febbraio e marzo, compatibilmente all'andamento stagionale.

In caso di attacco parassitario, dovranno essere adottate tutte le misure idonee ad evitare la propagazione dell'infestazione.

Quanto al taglio è auspicabile che in ogni caso non si adottino tagli drastici come il taglio raso bensì si rilasci sempre un buon contingente di piante sia arbustive che arboree. Questo vale sia per le siepi che per le bande boscate. Nel caso di boschetti con superfici superiori ai 2.000 mq questi potranno essere governati a ceduo a sterzo o a ceduo composto avendo cura di non scoprire mai completamente il suolo.

Il ceduo a sterzo prevede di avere polloni di età differente, ovvero di età multiple del turno, sulla stessa ceppaia; pertanto il taglio, allo scadere del turno, riguarderà solamente una classe di età.

Il ceduo composto risulta formato da una fustaia che si colloca sul piano dominante e da un ceduo generalmente sottoposto. Gli interventi selvicolturali riguarderanno prevalentemente il ceduo.

NOTA ADEGUAMENTO ELABORATI ALLE DECISIONI ASSUNTE DALLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL ...

TAVOLA GEOLITOLOGICA

La mancata correlazione, in alcuni casi, tra la definizione della litologia riportata nella tavola geolitologica e le stratigrafie allegata alla relazione geologica deriva essenzialmente dall'aver dato maggior credito ai riscontri geologici generali dell'area piuttosto che alla stratigrafia: quest'ultima deriva fondamentalmente da terebrazioni per pozzi acquiferi in cui la attendibilità della ricostruzione stratigrafica è spesso alquanto approssimativa.

La distinzione tra i terreni limo-sabbiosi e limo-argillosi, che nelle grafie regionali andrebbero unificati, è stata mantenuta come presente nello studio geologico del PRG: la verifica puntuale è stata fatta, a campione, su alcuni fronti di cava riscontrando effettivamente delle zone a maggior componente argillosa piuttosto che sabbiosa. Si è pertanto deciso di mantenere tale distinzione adattando la grafia.

E' stata modificata la Tavola geolitologica inserendo la definizione di litotipo anche per le aree scavate. Le aree scavate e di escavazione sono state oggetto di verifica puntuale a campione trovando terreni di riporto quantomeno eterogenei: in alcuni casi ghiaie e ciottoli frammisti a limi sabbiosi, in altri casi argille limose. La litologia nettamente prevalente è però quella dei limi sabbiosi per cui tali aree vengono ricondotte a questa grafia. Per l'area in golena dell'Adige il riempimento è risultato sabbioso limoso.

TAVOLA GEOMORFOLOGICA

Sono presenti dei dossi fluviali che si diversificano soprattutto per il riempimento in genere più sabbioso rispetto al contesto circostante ma nessuno di questi ha un sufficiente risalto morfologico da consentirne la definizione: questo anche perché sono stati nel tempo drasticamente spianati dalle pratiche agricole o estrattive come riportato in relazione geologica.

Per le discariche, come riportato in relazione geologica, si ha traccia solo di quella in loc. Capitello, poco a SW di Ponzilovo, anche se essa è oramai perfettamente uniformata al paesaggio circostante.

E' stata modificata la tavola geologica inserendo l'argine del canale Bussè e il microrilievo.

TAVOLA IDROGEOLOGICA

In base a quanto evidenziato nel parere in merito ai pozzi idropotabili, dopo verifica è stato riscontrato che nessuno di essi attualmente è in uso.

Per quanto riguarda i dati stratigrafici ed idrogeologici si precisa che le isofreatiche riportate sono frutto di un lavoro di mediazione tra più documenti diversi: pertanto esse rappresentano l'andamento medio della falda. Sono state fatte alcune misure, in periodo di inizio primavera, a campione, trovando valori sostanzialmente in linea con le isofreatiche riportate.

TAVOLA USO DEL SUOLO

Come richiesto dal parere della Direzione Agroambiente è stata modificata la classe c0506031_CopSuoloAgricolo, cambiando i codici 61300 in 61200.

E' stata inoltre prodotto l'elaborato 6 bis Superficie Agricola Utilizzata.

CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

In base a quanto evidenziato nel parere in merito ai pozzi idropotabili, dopo verifica è stato riscontrato che nessuno di essi attualmente è in uso.

E' stata tolta quindi anche l'indicazione di pozzo idropotabile presente con relativa fascia di rispetto riportata in Tavola 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale in località Albaro.

Si precisa che il tema relativo alle zone umide del PTRC rappresentato nella Tavola 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale è riportato nella classe b0103011_AmbitiParchiRiserve come indicato dall'Ufficio Verifiche QC.

E' stata inserita la classe sismica di appartenenza (classe 3).

Sono stati inseriti i siti a rischio di rinvenimento archeologico come segnalato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.

Sono state individuate le fasce di rispetto dell'industria RIR e degli allevamenti.

E' stato modificato il vincolo dello scolo Ariolo conformemente alle modifiche del suo corso.

CARTA DELLE INVARIANTI

E' stata fatta una verifica degli elementi descritti dal parere geologico rispetto alla definizione di invariante di natura geologica: sono stati tolti i paleoalvei dalla Tavola 2 e dalla rispettiva normativa.

Per quanto riguarda la coltivazione del prodotto tipico Sedano-Rapa di Ronco all'Adige riportata nel parere della Direzione Agroambiente, si precisa che questa non ha origine ad un ambito delimitabile e riconoscibile come invariante di origine agricolo-produttiva.

CARTA DELLE FRAGILITÀ

E' stata modificata la tavola delle fragilità togliendo gli specchi d'acqua delle ex cave in quanto presenti anche nella tavola dei vincoli e nella trasformabilità.

Sono state inserite le fasce di rispetto di cui alla LR 11/2004 come da codifiche atto di indirizzo QC. E' stato modificato il vincolo dello scolo Ariolo conformemente alle modifiche del suo corso.

Sono state tolte dalla tavola l'individuazione delle aree PAI come sottoclassificazione delle aree soggette a dissesto idrogeologico come richiesto dal parere geologico.

CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ

Il PRG vigente di Ronco all'Adige non riporta le zone E4. Mancando tale zonizzazione la perimetrazione delle aree ad edificazione diffusa è stata fatta sull'analisi dello stato di fatto su ortofoto e CTR talvolta comprendendo anche parti di territorio ineditato ma annesso alla edificazione esistente. Sono comunque state stralciati alcuni ambiti ad edificazione diffusa senza preesistenze insediative.

Sono stati inseriti i "contesti figurativi dei complessi monumentali", l'"Ambito per la formazione e fruizione delle aree di valenza paesaggistico-ambientale" e i "Nuclei rurali di cui all'art. 10 LR 24/85".

Per quanto riguarda l'individuazione delle opere incongrue, elementi di degrado e ambiti di riconversione, non sono state individuate in sede di PAT; è stato previsto comunque un articolo che disciplina la trasformazione di tali ambiti in sede di PI.

Le aree di urbanizzazione consolidata della programmazione urbanistica pre-vigente non attuata sono state individuate con apposita grafia; sopra tali ambiti sono state inoltre previste le frecce di espansione.

Sono state stralciate le individuazioni di consolidato sparso sul territorio di modeste dimensioni e non ancora attuato.

Sono inoltre stati modificati inoltre alcuni tematismi a seguito dell'accoglimento delle osservazioni presentate. Si veda parere VTR paragrafo "Osservazioni".